



Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco.

PARTE GENERALE

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Autostrade per l'Italia S.p.A.

Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società Italiana per Azioni per il
Traforo del Monte Bianco

03/02/2026

INDICE

DEFINIZIONI.....	5
PREMESSA.....	8
1. SOCIETÀ ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO MONTE BIANCO (SITMB)	9
1.1. OGGETTO SOCIALE	9
1.2. MODELLO DI GOVERNANCE.....	10
1.2.1 GEIE-TMB	10
1.3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE.....	11
1.4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	11
1.5. CODICE ETICO.....	12
1.6. IL SISTEMA NORMATIVO AZIENDALE	12
1.7. I SISTEMI INFORMATIVI	13
1.8. I RAPPORTI CON LE SOCIETÀ DEL GRUPPO	13
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	13
2.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE	13
2.2. REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	16
2.3 LE SANZIONI	16
2.4. L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	17
3. ADOZIONE DEL MODELLO	20
3.1 FINALITÀ E DESTINATARI DEL MODELLO.....	20
3.2. STRUTTURA DEL MODELLO	21
3.3 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	21
3.3.1 Aggiornamento dei protocolli generali.....	21
3.3.2 Processo di Aggiornamento del Modello	23
3.4 COMUNICAZIONE DEL MODELLO.....	26
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001	26
4.1. IDENTIFICAZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
4.2. NOMINA.....	27
4.3. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
4.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
4.5 REPORTING VERSO GLI ORGANI SOCIETARI.....	28
4.6 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'OdV	29
4.7 RAPPORTI TRA OdV E COLLEGIO SINDACALE E RESPONSABILE ANTICORRUZIONE	29
4.8 RAPPORTI TRA OdV E COMITATO CONTROLLO, RISCHI, AUDIT E PARTI CORRELATE.....	29
4.9 DURATA, REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA DELL'OdV	29
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
6. SEGNALAZIONI RELATIVE A PRESUNTE VIOLAZIONI DEL MODELLO.....	31
6.1 ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA SUCCESSIVA AL RICEVIMENTO DI UNA SEGNALAZIONE RELATIVA A PRESUNTE VIOLAZIONI DEL MODELLO	32

Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

7. FORMAZIONE	32
7.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	32
7.2. INFORMATIVA A COLLABORATORI E PARTNER	33
8. SISTEMA DISCIPLINARE	33
8.1 CONDOTTE RILEVANTI	34
8.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI (DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI, OPERAI)	35
8.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI “TERZI DESTINATARI”	36
8.5 PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA	37
8.5.1 Procedimento di istruttoria nei confronti dei Componenti del Consiglio di Amministrazione	37
8.5.2 Procedimento di istruttoria nei confronti dei Componenti del Collegio Sindacale	37
8.5.3 Procedimento di istruttoria nei confronti dei Dipendenti (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai)	38
8.5.4 Procedimento di istruttoria nei confronti dei “Terzi Destinatari”	38
ALLEGATO 1	40
LA DESCRIZIONE NORMATIVA DEI REATI PRESUPPOSTO EX D. LGS. N. 231/2001	40

Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

DEFINIZIONI

SITMB o la Società	Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco facente parte del Gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A.
ASPI o Capogruppo	Autostrade per l'Italia S.p.A.
Gruppo ASPI o Gruppo	Società controllate direttamente o indirettamente da Autostrade per l'Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, 1° e 2° comma, Codice Civile
Pubblica Amministrazione (anche P.A. o Enti Pubblici)	Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio
Decreto o D.lgs. n. 231/2001	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.
Linee Guida di Confindustria	Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003, e successive integrazioni
Modello o Modello 231	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal d. lgs. n. 231/2001 e adottato dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al predetto decreto
Codice Etico	Codice Etico di Gruppo adottato da dalla Società che comprende l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende fare costante riferimento nell'esercizio delle attività imprenditoriali.
Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI	La Linea Guida Anticorruzione del Gruppo, che integra le regole di prevenzione e contrasto alla corruzione vigenti nel Gruppo
Reati o reati presupposto	Reati previsti dal d. lgs. n. 231/2001
Aree a rischio reato	Aree di attività considerate potenzialmente a rischio in relazione ai reati di cui al d. lgs. n. 231/2001
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo, preposto alla vigilanza sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza del Modello e alla cura del relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 231/2001
Organi societari	Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale della Società

Consiglio di Amministrazione o CdA	Consiglio di Amministrazione della Società
Collegio Sindacale	Collegio Sindacale della Società
Soggetti apicali	Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. a) del Decreto, <i>persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso</i>
Soggetti subordinati	Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto <i>persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (ovvero Soggetti Apicali)</i>
Terzi destinatari	Coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore applicabile
Sistema normative aziendale	Complesso delle norme aziendali, quali Linee Guida, procedure gestionali, istruzioni operative, manuali, modulistica, ordini di servizio, istruzioni di servizio, comunicazioni organizzative e comunicati al personale
Protocolli generali	L'insieme dei documenti che definiscono i principi generali di comportamento, quali tra gli altri: Codice Etico di ASPI, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Linea Guida Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI, Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela del consumatore del Gruppo ASPI
Linea Guida "Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI"	Documento che formalizza la governance, il processo e i principi di controllo per la gestione delle segnalazioni per le Società del Gruppo Autostrade per l'Italia con lo scopo di garantire la conformità al d.lgs. 24/2023
Segnalazione	Comunicazione relativa a violazioni verificate o che verosimilmente potrebbero verificarsi nell'ambito della Società, ovvero nell'ambito di un soggetto terzo che abbia o abbia avuto un rapporto di qualsivoglia natura con la Società stessa, ed avente ad oggetto fatti che si ritenga possano essere: condotte illecite o irregolarità; violazioni di norme; azioni suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale o di immagine aziendale; violazioni del Codice Etico del Gruppo ASPI; violazioni della Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI; violazioni della Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela del consumatore del Gruppo ASPI; violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; violazioni

Piattaforma Whistleblowing

del sistema normativo aziendale e della documentazione organizzativa.

Strumento informatico impiegato per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni, a cui si accede tramite il sito istituzionale della Società, nell'apposita sezione di ciascun canale di segnalazione e che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, in attuazione dell'art. 11 della legge n. 300/2000, ha introdotto nell'ordinamento giuridico la *"disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

La Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione di mercato assunta e della propria immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto opportuno adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Modello"), con il quale definire un sistema strutturato di regole e di controlli ai quali attenersi per perseguire lo scopo sociale in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente documento rappresenta, pertanto, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.

1. SOCIETÀ ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO MONTE BIANCO (SITMB)

1.1. Oggetto sociale

Nel 1953 i Ministri plenipotenziari della Repubblica italiana e della Repubblica francese firmano a Parigi la “Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla costruzione e alla gestione di una galleria stradale attraverso il Monte Bianco”. Tale Convenzione viene ratificata e resa esecutiva nel 1954. In ottemperanza all'art. 8 della stessa Convenzione viene attivata una Commissione interministeriale di Controllo (CIG) alla quale viene affidato il controllo dell'esercizio dell'opera, della sua manutenzione e della sua conservazione.

Nel 1957 viene costituita la “Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco”, in sigla SITMB, con l'obiettivo di partecipare alla costruzione e alla successiva gestione in concessione del tunnel transalpino di comunicazione tra la Francia e l'Italia.

Nel 1958 con Decreto del Presidente della Repubblica italiana viene approvata e resa esecutiva la Convenzione di concessione stipulata tra l'ANAS e la SITMB per la costruzione del tratto italiano della galleria autostradale attraverso il Monte Bianco, nonché per l'esercizio della stessa per 70 anni. Iniziano i lavori di scavo sul versante italiano.

Il 19 luglio 1965 il tunnel viene ufficialmente aperto al traffico.

Nel 1971 viene firmata una nuova Convenzione con l'ANAS, contenente le norme regolamentari per l'esercizio in concessione della gestione e della manutenzione del Traforo – nella parte di competenza italiana – fino alla scadenza del 2035.

Nel 1999, a seguito del noto incidente del 24 marzo, il Traforo viene chiuso al traffico. Nello stesso anno l'azionista di maggioranza di SITMB, la Società “Autostrade S.p.A.”, viene privatizzata. Nella compagine sociale della SITMB detengono quote significative la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'ANAS, la Città e il Cantone di Ginevra.

Nel 2002, dopo tre anni di lavori dedicati al ripristino e all'ammodernamento dell'infrastruttura, il tunnel viene riaperto al traffico; la gestione unitaria del Traforo su decisione dei due Governi viene affidata al GEIE-TMB, organismo di diritto comunitario costituito in modo paritario dalle due società concessionarie nazionali del Traforo, l'italiana SITMB e la francese ATMB.

Nel 2006, per iniziativa dei Governi italiano e francese, viene firmata a Lucca una nuova “Convenzione tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana relativa al Traforo stradale del Monte Bianco”, novativa e sostitutiva di quella del 1953; il termine delle concessioni è individuato al 2050.

Il 1° ottobre 2008, dopo la ratifica del Parlamento italiano con Legge 166 del 27.09.07 e del Parlamento francese con Legge 2008-575 del 19.06.08, la nuova Convenzione internazionale tra Italia e Francia acquista piena efficacia.

1.2. Modello di governance

La Società ha una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale.

Il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Il CdA si compone di 21 membri dei quali: 6 nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (designati come segue: 1 dal Ministero degli Affari Esteri, 1 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, 3 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui 2 su indicazione di Autostrade dello Stato, 1 dal Ministero delle imprese e del made in Italy) 2 nominati dalla Regione Autonoma Valle D'Aosta, 1 nominato dalla Città di Ginevra, 1 nominato dal Cantone di Ginevra, 11 nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato, tra i membri del Consiglio stesso, dal Ministero degli Affari Esteri, sentiti gli altri Ministeri di cui al comma precedente ed è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti o dissenzienti.

Al Collegio Sindacale spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile.

Il Collegio Sindacale è composto da cinque Sindaci effettivi e due supplenti. Il Presidente e un Sindaco effettivo sono nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre un Sindaco Effettivo e uno Supplente sono nominati dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

L'Assemblea dei Soci della Società ha affidato l'incarico di revisione legale dei conti ad una primaria società di revisione contabile iscritta all'Albo Speciale Consob.

1.2.1 GEIE-TMB

Per quanto riguarda gli aspetti di gestione delle attività e di dotazione organica, la Società SITMB dispone, presso le sedi di Roma e Courmayeur, di un limitato numero di dipendenti, in quanto la maggior parte delle risorse (circa il 92%) sono assegnate, sulla base di apposite lettere di distacco, alla Società GEIE-TMB¹ ed operano in nome e per conto della stessa, la quale è responsabile della loro organizzazione e gestione.

¹ Il Gruppo Europeo di Interesse Economico del Traforo del Monte Bianco (GEIE-TMB) è un soggetto giuridico di diritto comunitario costituito il 18 maggio 2000 per iniziativa delle due Società concessionarie della costruzione e dell'esercizio del Traforo, la francese ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc s.a.) e l'italiana SITMB (Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco s.p.a.), allo scopo di garantire la manutenzione e la gestione unitaria del Traforo. Esso è iscritto nel Registro delle Imprese di Aosta, ha la sede principale in Courmayeur, piazzale italiano del Traforo, e una stabile organizzazione in territorio francese.

Dal 9 marzo 2002 è responsabile di tutte le attività connesse alla gestione operativa del Traforo e delle due aree di regolazione del traffico pesante ubicate ad Aosta (I) e Passy-Le Fayet (F), riscuote i pedaggi, interviene su tutti i progetti relativi alla sicurezza ed è committente

Il GEIE TMB svolge, infatti, in nome proprio, ma per conto della SITMB e della ATMB, la gestione del Traforo in tutti i suoi aspetti, quali ad es., i lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria), di ammodernamento dell'infrastruttura e dei suoi impianti, le attività di sicurezza della circolazione, le operazioni invernali e le attività di esazione del pedaggio, ecc.

Le attività rimaste in capo a SITMB, invece, tranne che la gestione di una limitata porzione della rampa di accesso al piazzale italiano (tra le progressive Pm 9+572 e Pm 9+884 della SS26 dir), sono relative alla sola gestione ordinaria:

- dei rapporti con la suddetta società GEIE-TMB;
- dei rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e con la Commissione Intergovernativa ed il Comitato di Sicurezza per il Traforo del Monte Bianco;
- della sub-concessione dell'area di ristoro sul piazzale italiano del Traforo;
- degli attraversamenti;
- dei rapporti con gli Organi di Controllo;
- delle attività di supporto (amministrazione e finanza, reporting, budget e pianificazione operativa, acquisti di servizi e forniture, redazione delle procedure, compliance alla normativa ex D.Lgs. 81/2008, facility management, ecc).

1.3. Modello di organizzazione

Il Consiglio di Amministrazione, in data (03/02/2026), ha approvato il Modello Organizzativo nella sua ultima versione.

1.4 La struttura organizzativa

Un'organizzazione adeguata alle necessità, chiara, formalizzata e comunicata al personale è un elemento chiave del sistema di controllo interno; la Società nella definizione della propria organizzazione adotta criteri che permettono:

- la chiara definizione delle responsabilità attribuite al personale e delle linee di dipendenza fra le posizioni organizzative;
- l'esistenza della contrapposizione di funzioni e segregazione dei compiti o, in alternativa, l'esistenza di misure organizzative e di controllo compensative;
- la rispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalla formalizzazione dell'organizzazione.

La direzione aziendale della Società ha definito la struttura organizzativa interna più idonea a raggiungere i propri obiettivi.

di tutti i lavori di manutenzione, di grandi riparazioni e di miglioria relativi alle infrastrutture ed alle dotazioni tecniche di pertinenza del tunnel.

GEIE-TMB è governato da un Consiglio di Sorveglianza formato da 10 membri, compreso il Presidente, nominati in modo paritetico dalla due Società concessionarie ATMB e SITMB. Il Presidente è designato, alternativamente e ogni 30 mesi, dalla concessionaria francese o da quella italiana.

Al fine di rendere chiaro i ruoli e le responsabilità nell'ambito del processo decisionale aziendale, la Società si è dotata di:

- organigramma aziendale;
- sistema di deleghe e di poteri;
- sistema normativo aziendale.

Il sistema organizzativo è definito e comunicato mediante l'emanazione di comunicazioni organizzative, la cui formalizzazione e diffusione è assicurata dalle funzioni competenti, nonché organigrammi predisposti e aggiornati a cura delle funzioni competenti.

1.5. Codice Etico

La Società ha adottato il Codice Etico del Gruppo ASPI che è costituito da un insieme di regole di comportamento e principi di carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con la Società devono rispettare.

Il Codice Etico ha lo scopo di fornire il quadro di riferimento e i valori fondanti sui quali sono basate le decisioni, sia a livello individuale che come membri dell'organizzazione globale. Il Codice Etico contiene i principi guida che dovrebbero essere applicati da tutti i dipendenti al fine di orientare il proprio comportamento nelle diverse aree di attività. L'osservanza delle disposizioni del Codice Etico è uno specifico adempimento derivante dal rapporto di lavoro.

Il Codice Etico rappresenta la massima espressione dei principi guida della Società nonché il principio ispiratore ed il fondamento di quanto previsto e disposto nel presente Modello.

1.6. Il sistema normativo aziendale

Per la gestione dei processi aziendali, la Società si è dotata di un sistema normativo aziendale costituito da Linee Guida, procedure gestionali, istruzioni operative, manuali, modulistica, ordini di servizio, istruzioni di servizio, comunicazioni organizzative e comunicati al personale atti a disciplinare i processi rilevanti e a fornire modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali.

La Società opera avvalendosi di procedure interne formalizzate, aventi le seguenti caratteristiche:

- adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività;
- regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;
- chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali attestanti le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e che individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione;

- previsione di specifici meccanismi di controllo (quali riconciliazioni, quadrature, ecc.) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.

Tutto il sistema procedurale viene diffuso mediante appositi canali di comunicazione interni ed è a disposizione di tutti i dipendenti in specifiche sezioni della intranet aziendale

1.7. I sistemi informativi

La Società si è dotata di appositi sistemi informatici che garantiscono sicurezza, la tracciabilità e la privacy dei dati nonché un elevato livello di protezione delle informazioni in essi contenute.

Al fine di mitigare gli eventuali rischi connessi alla gestione dei sistemi informatici aziendali, la Società ha definito specifiche regole e limitazioni stringenti.

1.8. I rapporti con le società del Gruppo

La Società, ai fini dell'espletamento delle proprie attività, si avvale del supporto della Capogruppo e di società facente parti del Gruppo. L'affidamento in *outsourcing* di attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti di *service* che assicurano alla Società di:

- assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo la necessaria responsabilità sulle attività esternalizzate;
- mantenere conseguentemente la capacità di controllo circa l'adeguatezza dei servizi in *outsourcing*.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, introduce la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di società e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito denominate "Enti") per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. *"soggetti in posizione apicale"*);
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. *"soggetti subordinati"*).

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso di un procedimento innanzi al giudice penale. A tal proposito, il legale rappresentante che sia indagato/imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 del d.lgs. n. 231/2001.²

Peraltro, la responsabilità dell'ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile.

In caso di tentativo di uno dei delitti indicati nel Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001).

Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 231/2001, l'ente risponde anche nel caso in cui chiunque nello svolgimento dell'attività dell'ente, e nell'interesse o a vantaggio di esso, abbia trasgredito agli obblighi o ai divieti inerenti a sanzioni interdittive applicabili all'Ente stesso.

La responsabilità dell'ente, ad oggi, sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di condotte illecite (c.d. reati presupposto) richiamate espressamente nel Decreto:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture; peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) (artt. 24 e 25, D. Lgs. n. 231/01);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D. Lgs. n. 231/01);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, D. Lgs. n. 231/01);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis, D. Lgs. n. 231/01);
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1, D. Lgs. n. 231/01);
- Reati Societari (art. 25 ter, D. Lgs. n. 231/01);

² Il comma 1 dell'art. 39 del Decreto prevede che: "L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo." Sul punto in questione, si richiama quanto statuito dalla Cass. pen., sez. III, sentenza n. 38890 del 9 ottobre 2024, che conferma quanto già affermato dalla medesima sezione con sentenza n. 32110 del 22 marzo 2023: "In tal caso, le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante che sia, come nella specie, indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 39, con la conseguenza che il modello organizzativo dell'ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi."

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater, D. lgs. n. 231/01);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1, D. lgs. n. 231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, D. lgs. n. 231/01);
- Abuso di mercato (art. 25 sexies, D. lgs. n. 231/01);
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo del lavoro (art. 25 septies, D. lgs. n. 231/01);
- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D. lgs. n. 231/01);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1, D. lgs. n. 231/01);
- Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 novies, D. lgs. n. 231/01);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D. lgs. n. 231/01);
- reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- Reati ambientali (art. 25 undecies, D. lgs. n. 231/01);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello Stato risulti irregolare (art. 25 duodecies, D. lgs. n. 231/01);
- Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies, D. lgs. n. 231/01);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies, d. lgs. n. 231/2001);
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies, D. lgs. n.231/2001);
- Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies, D. lgs. n. 231/2001);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies, D. lgs. n. n. 231/2001);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies, D. lgs. n. n. 231/2001);
- Delitti contro gli animali (art. 25 undevicies);
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Legge 14 gennaio 2013, n. 9, art. 12).

I singoli reati presupposto sono descritti all'interno dell'Allegato 1 al presente documento.

2.2. Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in relazione a reati commessi all'estero purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo di commissione. In particolare, in base al disposto dell'articolo 4 del Decreto, l'ente che ha sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati consumati all'estero, secondo i seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7 (reati commessi all'estero), 8 (delitto politico commesso all'estero), 9 (delitto comune del cittadino all'estero)³ e 10 (delitto comune dello straniero all'estero)⁴ del Codice Penale.

Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

2.3 Le sanzioni

Gli artt. 9 - 23 del d.lgs. n. 231/2001 prevedono a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d. lgs. n. 231/2001, *"le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente"*) che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

³ L'art. 1, co. 1, lettera a) della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto dopo il terzo comma dell'art. 9 c.p. il seguente: *"Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis"*.

⁴ L'art. 1, co. 1, lettera b) della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto dopo il secondo comma dell'articolo 10 c.p. il seguente: *"La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis"*.

La sanzione pecuniaria, applicabile a tutti gli illeciti, ex art. 10 del Decreto, è sempre applicata alla società ed è determinata dal Giudice competente attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille; la quota ha un importo variabile fra un minimo di euro 258,22 (duecentocinquantaotto, ventidue) ad un massimo di euro 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove, trentasette).

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d. lgs. n. 231/2001). Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Si segnala, inoltre, che in luogo dell'applicazione della sanzione, il Giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d. lgs. n. 231/2001. Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

2.4. L'adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” quale esimente della responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, del Decreto, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione e di controllo dell'ente - prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e Gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli apicali - l'art. 7 del Decreto prevede che la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il comma 2 dell'art. 6 del Decreto prevede inoltre che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. L'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

Ulteriori requisiti volti a garantire l'idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il conseguente esonero da responsabilità per l'ente, sono stati introdotti dal d.lgs. n. 24/2023, *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

Più nello specifico, sono stati abrogati i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 e contestualmente è stato sostituito il comma 2-bis con il seguente: *“I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 1937/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).”*

A tal riguardo, la Società si è dotata, come rappresentato al successivo capitolo, di un sistema interno di ricezione e gestione delle segnalazioni.

3. ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 Finalità e Destinatari del Modello

Il Modello può essere definito come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e responsabilità, funzionale all'attuazione e alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività a rischio con riferimento ai reati previsti dal Decreto.

Il Modello si propone le seguenti finalità:

- rafforzare il sistema di *Corporate Governance*;
- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo volto alla eliminazione o riduzione del rischio di commissione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, anche nella forma del tentativo, connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo alla eliminazione o riduzione di eventuali comportamenti illeciti;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree a rischio" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, in un illecito punito, non solo nei confronti del suo autore ma anche nei confronti dell'azienda, con sanzioni penali e amministrative;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti e contrasta ogni pratica corruttiva, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi e, dunque, in contrasto con l'interesse della stessa;
- censurare le violazioni del Modello con la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali, tenuti alla sua conoscenza e osservanza nell'ambito delle specifiche competenze:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, cui spetta il compito di fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e adottare ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- i componenti del Collegio Sindacale, nell'espletamento della funzione di controllo e verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- i dipendenti e tutti coloro con cui si intrattengono rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, anche temporanei e/o soltanto occasionali.
- tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società (i.e. gli *outsourcers*, i consulenti, i fornitori e gli appaltatori di servizi, i partner commerciali).

3.2. Struttura del Modello

Il Modello della Società è costituito dalla presente “Parte Generale” – la quale contiene i principi cardine dello stesso – e dalla “Parte Speciale”.

La Parte Speciale del Modello è caratterizzata da una struttura “per processi” che, più nel dettaglio, prevede che sia dedicata una sezione apposita alle singole Attività Sensibili mappate in relazione ai processi aziendali.

Le singole sezioni della Parte Speciale illustrano (per ciascuna attività sensibile):

- Famiglie di reato rilevanti;
- Modalità esemplificative di commissione del reato;
- (richiamo agli) Standard di controllo Trasversali⁵;
- Standard di controllo Peculiari (Generali e Specifici)⁶.

3.3 Aggiornamento del Modello

Per favorire la *compliance* delle diverse attività aziendali alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e, contemporaneamente, garantire un efficace controllo del rischio di commissione di reati presupposto, è previsto un procedimento di aggiornamento del Modello al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- innovazioni legislative della disciplina della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- significative modifiche della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- significative violazioni del Modello, risultati del *risk assessment*, verifiche sull'efficacia del Modello, *best practices* di settore.

Il Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione di SITMB. Eventuali aggiornamenti del Modello che non incidano in modo sostanziale sulla Parte Generale o Speciale del Modello, possono essere approvati in via disgiunta dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, ferma restando la successiva informativa al CdA.

3.3.1 Aggiornamento dei protocolli generali

⁵ Presidi di controllo che, essendo caratterizzati dall'elemento della trasversalità, per loro stessa natura risultano applicabili indistintamente a tutti i processi aziendali e alle attività sensibili mappate. Tali standard di controllo sono formulati in modo tale da poter essere verificabili indipendentemente dall'associazione a processi e/o attività sensibili specifici.

⁶ Presidi di controllo che, a differenza di quelli Trasversali, sono specificamente associati ai singoli Processi aziendali e Attività Sensibili individuate. Si tratta di istruzioni (c.d. misure di presidio o anche requisiti di controllo) volte a disciplinare, nell'ambito delle disposizioni applicabili del Sistema Normativo, aspetti di maggior dettaglio caratteristici di ciascun Processo/Attività Sensibile. Gli standard di controllo peculiari si suddividono a loro volta in:

- “**Standard di Controllo Generali**”: indicazioni comportamentali che, per ciascun Processo mappato, illustrano le “best practice” da osservare;
- “**Standard di Controllo Specifici**”: presidi di controllo di carattere organizzativo e/o operativo, specificamente associati alle singole Attività Sensibili, implementati allo scopo di mitigare il rischio di commissione dei reati-presupposto.

I “Protocolli Generali” rappresentano l'insieme dei documenti che definiscono i principi generali di comportamento, ovvero:

- ***Codice Etico di Gruppo***

Il Codice Etico di Gruppo, contenente l'insieme dei principi generali ed i criteri di condotta che devono essere applicati da tutti i Destinatari del Modello. È stata realizzata una stretta interazione tra Modello e Codice Etico di Gruppo, in modo da formare un corpus di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale, anche in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida di Confindustria.

È stata realizzata una stretta interazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un sistema di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale, anche in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

- ***Linea Guida Anticorruzione di Gruppo***

La Società ha adottato la Linea Guida Anticorruzione di Gruppo di ASPI che integra in un quadro organico le regole di prevenzione e contrasto alla corruzione vigenti nel Gruppo. Sul punto in questione, la Società, seppur non destinataria degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla L. n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, al fine di contribuire attivamente alla lotta contro la corruzione e al rafforzamento della cultura della legalità, ha volontariamente implementato un Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione, impegnandosi al suo miglioramento continuo ed individuando nella Norma tecnica internazionale UNI ISO 37001:2016 il modello di gestione cui ispirare il proprio Sistema. Il suddetto Sistema di Gestione, che ha ottenuto la certificazione alla Norma tecnica internazionale UNI ISO 37001:2016 nel mese di ottobre 2025.

Tale Sistema opera in sinergia con gli altri strumenti di compliance anticorruzione già integrati dall'azienda, come il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.l.gs. n. 231/2001 e con ulteriori strumenti di analisi del rischio (i.e. Risk management).

- ***Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela del consumatore del Gruppo ASPI***

La Società ha adottato la Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela del consumatore del Gruppo ASPI che costituisce il fondamento del più ampio “Programma di Compliance Antitrust e Tutela del consumatore” del Gruppo ASPI, in linea con le caratteristiche dello stesso e dei mercati in cui opera, nonché in coerenza con le “Linee Guida sulla Compliance Antitrust” emanate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e tenendo in considerazione le best practice nazionali ed internazionali. Tale Programma fornisce un disegno unico che comprende principi, regole, misure organizzative e procedurali volte a

rafforzare il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e ad assicurare i seguenti obiettivi: garantire il rispetto delle normative sulla concorrenza e la tutela dei consumatori; promuovere la consapevolezza e diffondere la conoscenza sull'importanza delle regole in questione, al fine di prevenire possibili condotte contrarie alla normativa Antitrust e al Codice del Consumo; rafforzare un ambiente di lavoro e di vigilanza che riduca il rischio di comportamenti anticoncorrenziali e/o di pratiche commerciali scorrette; implementare strumenti di monitoraggio per individuare eventuali violazioni, unitamente alle conseguenti azioni correttive.

- **Linea Guida “Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI”**

La Società ha adottato la Linea Guida “Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI” che formalizza la governance, il processo e i principi di controllo per la gestione delle segnalazioni delle Società del Gruppo Autostrade per l'Italia con lo scopo di garantire la conformità al decreto legislativo del 10/03/2023 n. 24. Si applica a tutto il personale dipendente del Gruppo, ai componenti degli organi sociali, ai consulenti/collaboratori autonomi, ai dipendenti/collaboratori esterni e, più in generale, a chiunque si trovi a conoscenza di violazioni (comportamenti, atti od omissioni), anche solo potenziali, di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea o del sistema normativo aziendale.

In merito a tale protocollo, si rimanda a quanto previsto nel par. 6 Segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello (c.d. segnalazioni 231).

3.3.2 Processo di Aggiornamento del Modello

La Società garantisce la costante attuazione e l'aggiornamento del Modello, secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida di Confindustria e dalle best practice di riferimento. Il processo di adozione e di aggiornamento del Modello è articolato nelle fasi di seguito descritte:

FASE 1. Mappatura delle attività a rischio

Valutazione delle attività aziendali nell'ambito delle quali astrattamente potrebbe essere commesso uno dei reati presupposto, nonché quelle che potrebbero essere strumentali alla commissione di tali illeciti, rendendo possibile o agevolando il perfezionamento del reato presupposto.

L'identificazione dei processi/attività a rischio è attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito dei processi/attività a rischio.

Sono quindi individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito delle attività a rischio e, per ciascuno di essi, sono stati indicati i possibili autori e alcune esemplificazioni concrete della modalità di commissione.

Il risultato di tale lavoro è rappresentato in un documento contenente la mappatura delle attività sensibili con l'indicazione dei soggetti (o delle strutture aziendali) che potrebbero

realizzarle o porre in essere attività ad esse strumentali e le relative modalità di commissione dei reati a queste ultime afferenti.

FASE 2. Analisi dei presidi di controllo

Individuati i rischi potenziali, si procede ad analizzare il sistema dei controlli esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di valutarne l'adeguatezza nella prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase si provvede alla verifica degli attuali presidi di controllo interno esistenti (protocolli formali e/o prassi adottate, verificabilità e tracciabilità delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni ecc.) attraverso l'analisi delle informazioni e della documentazione fornite dalle strutture aziendali.

Nell'ambito delle attività di risk assessment, sono analizzati gli elementi del Sistema di Controllo Interno e puntualmente individuate le Strutture responsabili/di riferimento per la gestione delle attività/aree a rischio. Il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è rappresentato dall'insieme degli strumenti, delle regole, del sistema normativo aziendale e delle strutture organizzative aziendali volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Sistema di Controllo Interno della Società si fonda sui seguenti principi generali:

- conformità con le leggi e coerenza con il quadro di riferimento generale: rispetto delle normative applicabili e coerenza con il quadro di riferimento generale (es. Modello 231, sistema normativo, sistema di poteri e deleghe, best practice nazionali e internazionali);
- cultura del rischio: promozione della diffusione di una cultura di gestione del rischio volta a garantire l'adozione di un approccio risk-based nel processo di definizione degli obiettivi e in quello decisionale del management e durante lo svolgimento delle attività da parte del personale aziendale a supporto delle decisioni strategiche del Gruppo.
- approccio al rischio basato sui processi aziendali: ossia volto a identificare, valutare, gestire e monitorare i rischi al fine di garantire la copertura di analisi delle attività, dell'organizzazione e dei processi aziendali della Società;
- autonomia: è garantita l'autonomia e indipendenza della Società in relazione all'istituzione e al mantenimento di un adeguato e funzionante Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei rischi, nel rispetto degli indirizzi di direzione e coordinamento definiti da ASPI;
- tracciabilità dei flussi informativi: le diverse figure aziendali coinvolte devono garantire, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano le attività;

- monitoraggio e miglioramento continuo: l'efficienza e l'efficacia del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei rischi sono continuamente monitorati, così da poter identificare opportunità di miglioramento e rafforzamento anche a seguito di evoluzione del business, dei processi, dell'organizzazione e, di conseguenza, dei rischi aziendali.

Inoltre, si ispira ai seguenti principi enunciati dal CoSO Framework:

- ambiente di controllo: impegno costante verso l'integrità e i valori etici che emana dai vertici aziendali ed è diffuso a tutti i livelli dell'organizzazione, nonché responsabilizzazione di tutti i soggetti all'applicazione dei controlli e al rispetto delle regole aziendali;
- attività di controllo: sviluppo e attuazione di attività di controllo sui processi e sui sistemi tecnologici a supporto finalizzati alla mitigazione dei rischi entro i livelli di accettabilità definiti. Declinazione delle attività di controllo all'interno del corpo normativo aziendale;
- utilizzo della tecnologia: promozione dell'utilizzo della tecnologia e degli strumenti informativi per avere tempestivo accesso alle informazioni ai fini delle attività di controllo e monitoraggio, nonché base dati consistenti;
- flussi di comunicazione e di reporting: definizione e mantenimento di specifici flussi tra i diversi livelli di controllo e i competenti organi di gestione e controllo, opportunamente coordinati in termini di contenuti e tempistiche. Tali flussi devono essere considerati come fondamentali meccanismi operativi di funzionamento del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei rischi;

Per quanto attiene all'aggiornamento del Modello, l'analisi del sistema di controllo, condotta dalle strutture aziendali competenti, ha riguardato l'esistenza di un idoneo/a: i) sistema di deleghe e procure coerente con l'organizzazione; ii) sistema normativo che regolamenti i processi e attività aziendali; iii) organizzazione delle attività nel rispetto del principio della segregazione dei compiti; iv) sistema di gestione della documentazione, tale da consentire la tracciabilità delle operazioni; v) sistema di monitoraggio dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità.

FASE 3. Gap analysis

Il disegno dei controlli rilevato è quindi confrontato con le caratteristiche e gli obiettivi richiesti dal Decreto o suggeriti dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori pratiche nazionali e internazionali. Il confronto tra l'insieme dei presidi di controllo esistente e quello ritenuto ottimale consente alla Società di individuare una serie di ambiti di integrazione e/o miglioramento del sistema dei controlli, per i quali sono definite le azioni di miglioramento da intraprendere.

FASE 4. Approvazione del Modello

La bozza di Modello aggiornato dalle strutture aziendali competenti è oggetto di analisi da parte dell'Organismo di Vigilanza al fine di verificarne l'idoneità rispetto alla funzione didattico - preventiva che il decreto legislativo 231/2001 assegna al medesimo. All'Organismo di Vigilanza vengono altresì presentati i risultati dell'attività di analisi dei presidi di controllo e di gap analysis.

La bozza di Modello aggiornata è presentata al Comitato Controllo, Rischi, Audit e Parti Correlate e, successivamente, al Consiglio di Amministrazione per approvazione.

3.4 Comunicazione del Modello

La Società promuove la conoscenza del Modello, del sistema normativo interno e dei loro relativi aggiornamenti tra tutti i Destinatari con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo. I Destinatari sono quindi tenuti a conoscerne il contenuto, a osservarlo e contribuirne all'attuazione.

Il Modello è comunicato formalmente ad Amministratori e Sindaci al momento della nomina mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico, da parte della Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Per i dipendenti, il Modello è reso disponibile sulla rete intranet aziendale, a cui gli stessi devono sistematicamente accedere nello svolgimento ordinario dell'attività lavorativa. Per i dipendenti che non hanno accesso alla intranet aziendale, il Modello è reso disponibile con modalità di diffusione capillari sui luoghi di lavoro.

All'assunzione viene inoltre consegnata ai dipendenti l'Informativa norme e disposizioni aziendali, in cui viene fatta menzione, tra l'altro, del Codice Etico, della Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, del Modello, della Linea Guida "Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI" e delle disposizioni normative d'interesse per la Società, la cui conoscenza è necessaria per il corretto svolgimento delle attività lavorative. La Parte Generale del presente Modello, il Codice Etico, la Linea Guida "Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI", Linea Guida Anticorruzione del Gruppo, la Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela del consumatore del Gruppo ASPI e la Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo sono messi a disposizione dei soggetti terzi e di qualunque altro interlocutore della Società tenuto al rispetto delle relative previsioni mediante pubblicazione sul sito internet della Società.⁷

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

4.1. Identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione del Decreto e nel rispetto delle previsioni delle Linee Guida di Confindustria, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato un Organismo (Organismo di Vigilanza, o "OdV") cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

⁷ La Parte Speciale, laddove espressamente previsto, può essere messa a disposizione di soggetti terzi/interlocutori tenuti al rispetto delle relative previsioni (es. mediante trasferimento via e-mail/allegazione al contratto di riferimento, etc.).

In considerazione della specificità dei compiti che a esso fanno capo, l'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale, con membri tutti esterni e un Componente che assume la funzione di Presidente. Gli specifici criteri di identificazione e composizione dell'OdV sono individuati nella "Linea Guida Composizione, selezione e nomina degli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo ASPI" adottata dalla Società.

4.2. Nomina

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che provvede a individuare il Presidente. La nomina è comunicata a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza secondo il sistema di comunicazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Ciascun componente dell'Organismo, a sua volta, deve accettare formalmente l'incarico sottoscrivendo la "lettera di accettazione della carica". Ciascun componente deve contestualmente dichiarare formalmente l'assenza delle condizioni ostative di indipendenza, autonomia e onorabilità.

La composizione, i compiti, le prerogative e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza nonché le finalità della sua costituzione sono comunicati a tutti i livelli aziendali con Ordine di Servizio.

4.3. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Sulla base di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto dovranno essere adeguatamente garantite l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità, l'onorabilità e la continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza.

L'autonomia e l'indipendenza, delle quali l'OdV deve necessariamente disporre, sono assicurate dalla presenza di autorevoli componenti esterni, privi di mansioni operative e di interessi che possano condizionarne l'autonomia di giudizio nonché dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza opera in assenza di vincoli gerarchici nel contesto della *Corporate Governance* societaria, riportando al Consiglio di Amministrazione e relazionando al Collegio Sindacale, nonché al Presidente e all'Amministratore Delegato. Inoltre, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere del Consiglio di Amministrazione di vigilare sull'adequazione dell'intervento posto in essere dall'OdV, al fine di garantire l'efficace adozione e attuazione del Modello.

La continuità di azione è garantita anche dalla circostanza che l'OdV opera stabilmente presso la Società, riunendosi regolarmente per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli e che i suoi membri hanno una contezza effettiva e approfondita dei processi aziendali, essendo così in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità. La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa⁸ e al possesso dei requisiti di onorabilità, l'assenza dei quali costituisce motivi di ineleggibilità e/o di decadenza da componente dell'Organismo di Vigilanza. La permanenza dei requisiti è verificata periodicamente dal momento della nomina e per tutta la durata della carica dalle competenti strutture di controllo della Società.

⁸ Si intende ricompresa nelle cause di incompatibilità l'eventuale situazione di conflitto di interessi di cui al Codice Etico.

Per ulteriori dettagli in merito alle cause di ineleggibilità si rimanda al documento “Linea Guida Composizione, selezione e nomina degli OdV delle Società del Gruppo ASPI”.

4.4 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

All’Organismo di Vigilanza della Società è affidato sul piano generale il compito:

- a) di vigilare sull’adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- b) di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari interni alla Società e di promuovere la stessa osservanza anche da parte dei soggetti terzi (consulenti, fornitori ecc.);
- c) di curare l’aggiornamento del Modello in relazione all’evoluzione della struttura organizzativa, del quadro normativo di riferimento o a seguito dell’attività di vigilanza in esito alla quale siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni;
- d) cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali.

Per lo svolgimento dei propri compiti, all’OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite allo stesso ai sensi del Modello. A tal riguardo, è fatto obbligo, in capo a qualunque struttura aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, di fornire le informazioni in proprio possesso a fronte di richieste da parte dell’Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dello stesso;
- accedere, senza necessità di alcun consenso preventivo, presso tutte le strutture della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò sia necessario per l’espletamento delle attività di competenza;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- richiedere, qualora si renda necessario, l’audizione diretta dei dipendenti, degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale della Società;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, partners commerciali e revisori.

Ai fini di un migliore e più efficace adempimento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l’OdV si avvale, per lo svolgimento della propria attività operativa delle varie strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili.

A garanzia della propria indipendenza, l’Organismo si rapporta direttamente con il Consiglio di Amministrazione e, nell’espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia disponendo di mezzi finanziari adeguati ad assicurargli totale indipendenza operativa.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione assicura all’Organismo tutti i mezzi finanziari dallo stesso indicati per l’espletamento dell’incarico.

Nello svolgimento delle attività operative delegate dall’OdV, le strutture incaricate riferiscono sul proprio operato solo all’OdV e, parimenti, l’OdV risponde al Consiglio di Amministrazione dell’attività svolta, su proprio incarico, da strutture aziendali e consulenti esterni.

4.5 Reporting verso gli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce semestralmente della propria attività al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In particolare, la relazione avrà a oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento al monitoraggio dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione del Modello;
- le criticità emerse in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, che possano comportare violazioni delle prescrizioni del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi del Modello proposti e il loro stato di attuazione;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

L'OdV riferisce tempestivamente al Presidente e all'Amministratore Delegato in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello accertata, di cui sia venuto a conoscenza autonomamente o per il tramite di segnalazioni;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

4.6 Regolamento di funzionamento dell'OdV

Con apposito regolamento l'Organismo di Vigilanza disciplina e approva il proprio funzionamento interno (Regolamento dell'OdV).

4.7 Rapporti tra OdV e Collegio Sindacale e Responsabile Anticorruzione

L'OdV scambia con il Collegio Sindacale e, per quanto di competenza, con il Responsabile Anticorruzione, su un piano di pariteticità e nel rispetto della reciproca autonomia, informazioni relative alle attività svolte, alle problematiche emerse a seguito delle verifiche effettuate e all'attività di vigilanza espletata.

4.8 Rapporti tra Odv e Comitato Controllo, Rischi, Audit e Parti Correlate

Nel rispetto della reciproca autonomia, l'Organismo di Vigilanza informa il Comitato Controllo, Rischi, Audit e Parti Correlate, a richiesta dello stesso, in merito all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

4.9 Durata, revoca, decadenza e rinuncia dell'OdV

L'incarico dell'Organismo di Vigilanza deve avere la durata di tre anni, con possibilità di un unico rinnovo. In ogni caso, ciascun componente dell'OdV rimane in carica fino alla nomina del suo successore o alla costituzione del nuovo Organismo.

Al fine di garantire i requisiti di onorabilità e indipendenza, i membri esterni dell'Organismo, all'atto della nomina devono rilasciare apposita dichiarazione, a pena di decadenza. Nel contesto della medesima dichiarazione, i membri dell'OdV si impegnano a comunicare tempestivamente l'eventuale venir meno dei previsti requisiti di indipendenza e onorabilità, nonché, più in generale, qualsiasi circostanza sopravvenuta che li renda incompatibili con lo svolgimento dell'incarico.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione può revocare per giusta causa, in qualsiasi momento, i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Per giusta causa di revoca deve intendersi: a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni; b) l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, di indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'accettazione di incarichi professionali, anche per il tramite di altre Società del Gruppo, che possa far insorgere un conflitto di interessi anche solo potenziale; c) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello e nella stessa disciplina prevista dal Decreto; d) il venir meno all'obbligo di riservatezza; e) il venir meno dei requisiti di onorabilità.

Qualora la revoca del mandato sia esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà a istituire un nuovo Organismo.

Le ipotesi di revoca per giusta causa si distinguono da quelle di decadenza che discendono dalla perdita dei requisiti di eleggibilità e che operano automaticamente.

Ove sussistano gravi ragioni, il Consiglio di Amministrazione procederà a disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale e, ove non coinvolti, degli altri componenti dell'OdV – la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo componente o dell'intero OdV.

Infine, in caso di rinuncia di uno o di tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, da formalizzare mediante apposita comunicazione scritta, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla sostituzione del/i componente/i dell'OdV.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'obbligo di flussi informativi strutturati è uno degli strumenti necessari per garantire da parte dell'OdV un'efficiente attività di vigilanza sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre a quanto previsto nell'Allegato 1 alla Parte Speciale del Modello e nelle procedure aziendali, ogni informazione utile e attinente all'attuazione del Modello nelle attività "a rischio".

In particolare, i Destinatari del Modello devono informare l'Organismo di Vigilanza in merito a:

- eventuali variazioni nella struttura organizzativa e nelle procedure vigenti;
- eventuali variazioni del sistema di deleghe e procure;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

- rapporti predisposti dai responsabili delle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, azioni, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- relazioni periodiche da parte del Responsabile Anticorruzione sulle attività svolte;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- avvio di interventi di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, P.G., altre Autorità, ecc.) nell'ambito delle attività a rischio;
- resoconto periodico, numerico e qualitativo, relativo alle segnalazioni ricevute;
- report periodico riepilogativo della formazione erogata/da erogare in materia 231, Anticorruzione, Codice Etico e Whistleblowing.

Le specifiche informazioni da trasmettere all'Organismo di Vigilanza e le relative periodicità sono riportate all'interno dell'Allegato 2 della presenta Parte Generale nonché nell'Allegato 1 della Parte Speciale.

6. SEGNALAZIONI RELATIVE A PRESUNTE VIOLAZIONI DEL MODELLO

Le segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello e all'eventuale commissione o sospetto di commissione di violazioni del sistema normativo aziendale nonché qualunque altra violazione o condotta irregolare circa la conduzione delle attività aziendali, comprese quelle che potrebbero avere potenziale rilievo ai sensi del d.lgs. 231/2001, devono essere indirizzate all'Organo di Gestione delle Segnalazioni della Società nel rispetto di quanto disciplinato nella Linea Guida Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI, adottata dalla Società.

Nei casi di ricezione di una segnalazione relativa a violazioni o tentata elusione del Modello 231, a presunti reati di corruzione o a violazioni del Codice Etico che potrebbero avere potenziale rilievo ai sensi del d.lgs. 231/2001, l'Organo di Gestione delle Segnalazioni della Società dovrà informare di tale segnalazione l'Organismo di Vigilanza della Società attraverso una comunicazione dedicata nel rispetto delle garanzie di riservatezza imposte dal decreto legislativo n. 24/2023, affinché, nel rispetto delle prerogative e dell'indipendenza di ciascun ente, l'OdV possa effettuare le proprie valutazioni e azioni.

L'Organismo di Vigilanza, per quanto di competenza, agisce in modo da garantire, a sua volta, il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 24/2023 e della Linea Guida Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI adottata dalla Società.

La Società, al fine di facilitare l'inoltro delle segnalazioni da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, ha attivato una piattaforma informatica dedicata (Piattaforma Whistleblowing) che assicura la segregazione, la sicurezza e la protezione dei dati nonché la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, attraverso un sistema avanzato di cifratura delle

informazioni in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento. Tale piattaforma consente di effettuare le segnalazioni sia in forma scritta che tramite casella vocale⁹ e il relativo accesso è consentito a tutti i segnalanti (dipendenti e non) dai siti Internet e dalle Intranet aziendale della Società

La Società, al fine di diffondere la conoscenza del processo di gestione delle segnalazioni, dei relativi canali e delle tutele previste, sia nei confronti del proprio personale che di tutti gli stakeholder rilevanti: (i) organizza apposite sessioni di divulgazione per tutti gli interessati interni alla Società, (ii) mette a disposizione di tutti gli interessati esterni alla Società specifiche informative sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni Whistleblowing.

Inoltre, l'Organo di Gestione delle Segnalazioni della Società è disponibile a incontrare il segnalante per raccogliere la segnalazione, verbalizzando quanto riferito, qualora questi ne faccia richiesta tramite la piattaforma. In tal caso, la verbalizzazione dell'incontro dovrà essere sottoscritta dal segnalante e debitamente archiviata.

6.1 Attività dell'Organismo di Vigilanza successiva al ricevimento di una segnalazione relativa a presunte violazioni del Modello

Nel caso in cui una segnalazione sia stata condivisa dall'Organo di Gestione delle Segnalazioni, per competenza, con l'Organismo di Vigilanza, lo stesso esamina le segnalazioni ricevute e i risultati della fase di istruttoria che sono trasmessi prima della chiusura definitiva della stessa, allo scopo di prendere in carico eventuali ulteriori esigenze di approfondimento.

In aggiunta l'Organismo di Vigilanza può effettuare attività istruttoria autonomamente, ponendo in essere ogni altra ulteriore attività consentitagli dalle proprie prerogative, quale ad esempio l'affidamento di incarichi professionali e consulenze esterne, richiesta di approfondimenti a soggetti aziendali individuati per competenza. In caso di riscontrata violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza attiva il soggetto o la struttura aziendale competente per il procedimento disciplinare (si veda successivo par. 8.5).

7. FORMAZIONE

7.1 Formazione del personale

La Società promuove la conoscenza del Modello e dei relativi aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerlo e ad attuarlo. La struttura aziendale competente in materia di risorse umane provvede a organizzare e pianificare la formazione del personale avente a oggetto le previsioni normative del Decreto e i contenuti del Modello, tra cui le procedure afferenti ai canali di segnalazione e le tutele in materia di Whistleblowing, fornendo all'Organismo di Vigilanza una periodica informativa.

⁹ La casella vocale prevede modalità di registrazione della segnalazione che garantiscono la distorsione della tonalità e la contraffazione della voce garantendo l'anonimato del segnalante.

La partecipazione alle sessioni di formazione, così come al corso on-line, in ragione dell'adozione del Modello, è obbligatoria e la struttura competente monitora che il percorso formativo sia effettivamente fruito, attivando gli opportuni solleciti ove necessario.

A valle delle sessioni di formazione i partecipanti effettuano un test finalizzato alla verifica dell'apprendimento dei contenuti del corso stesso.

La tracciabilità della partecipazione alle sessioni di formazione sul Decreto n. 231/2001 è assicurata dalla registrazione della presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le attività in modalità e-learning, dall'attestato di fruizione. Tali documenti sono conservati a cura della struttura competente e trasmessi con cadenza periodica all'OdV per le opportune valutazioni di competenza e il relativo monitoraggio.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento sono effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico e dei protocolli generali, in dipendenza dell'entrata in vigore o della integrazione di disposizioni normative di rilevante interesse per l'attività della Società o nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente, per la complessità della tematica, l'impiego dei mezzi di informazione aziendale telematica.

7.2. Informativa a collaboratori e partner

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello, ivi incluse informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni Whistleblowing tramite apposita sezione dedicata sul proprio sito internet istituzionale, anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori della Società.

Al fine di formalizzare e dare coerenza all'obbligo del rispetto dei principi del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello da parte dei terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola in tal senso. Tale clausola prevede apposite sanzioni di natura contrattuale (facoltà di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito, in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio della Società), nell'ipotesi di violazione del Codice Etico, della presente Parte Generale, della Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, della Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e della Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela del consumatore del Gruppo ASPI.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001 ai fini di un'efficace attuazione del Modello deve essere, tra l'altro, previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. La Società, quindi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle norme della contrattazione collettiva nazionale, ha adottato un sistema disciplinare volto a sanzionare le

violazioni dei principi e delle misure previsti nel Modello e nei protocolli aziendali, da parte dei Destinatari del Modello. Sulla scorta di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto, sono passibili di sanzione le violazioni del Modello e dei protocolli aziendali commesse sia dai soggetti posti in posizione "apicale" sia dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli apicali o operanti in nome e/o per conto della Società. Inoltre, sono soggetti destinatari del presente Sistema disciplinare gli eventuali collaboratori e partner della Società.

L'instaurazione del procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione di sanzioni prescindono dalla pendenza o meno di un procedimento penale per lo stesso fatto e non tengono conto del suo esito.

8.1 Condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di legge e della contrattazione collettiva, costituiscono condotta rilevante, per l'applicazione di un'eventuale sanzione, le azioni o i comportamenti, anche omissivi, posti in essere in violazione del Modello.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 231/2001 e alla Linea Guida Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI adottata dalla Società, sono adottate sanzioni disciplinari ai sensi di quanto previsto nel CCNL di riferimento:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nei confronti del Segnalato, qualora dalle verifiche condotte si dovessero accertare comportamenti illeciti;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Linea Guida Gestione delle segnalazioni del Gruppo ASPI adottata dalla Società;
- nei confronti dei Dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.¹⁰

I provvedimenti disciplinari saranno irrogati con tempestività e immediatezza, attraverso misure adeguate e proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro secondo quanto disposto dalla normativa aziendale, dal contratto collettivo di lavoro di riferimento o dalle altre norme nazionali applicabili.

Riguardo ai Terzi (e.g.: partner, fornitori, consulenti, agenti) valgono i rimedi e le azioni di legge, oltre alle clausole contrattuali di rispetto del Codice Etico, della Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, della Policy integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo ASPI, della Linea Guida Modello di Monitoraggio delle Terze Parti del Gruppo ASPI, della Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela del consumatore del Gruppo ASPI e del presente Modello.

¹⁰ Si rinvia, più nel dettaglio, a quanto previsto dall'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 24/2023: "quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare."

Nell'individuazione della sanzione correlata si tiene conto dei profili oggettivi e soggettivi della condotta rilevante. In particolare, gli elementi oggettivi, graduati in un ordine crescente di gravità, sono:

1. violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
2. violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
3. violazioni del Modello che hanno integrato un fatto penalmente rilevante.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità a seconda della diversa valenza degli elementi soggettivi di seguito indicati e, in generale, delle circostanze in cui è stato commesso il fatto. In particolare, in ottemperanza al principio di gradualità e proporzionalità nella determinazione della sanzione da comminare, si tiene conto:

- dell'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- dell'eventuale recidiva del suo o dei suoi autore/i;
- del livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto, cui è riferibile la condotta contestata;
- dell'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione.

8.3 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai)

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole imposte dal Modello, da parte di dipendenti della Società, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al punto precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo di eseguire con la massima diligenza i compiti a lui affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dai vigenti CCNL, nonché dalle previsioni del Codice Disciplinare (affisso nelle bacheche aziendali).

Le sanzioni vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e proporzionate a seconda della loro gravità.

Qualora sia accertata una violazione del Modello ascrivibile al Dipendente¹¹, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, Legge n. 300/1970 e dei CCNL, potranno essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

¹¹ A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo di quanto indicato nel precedente paragrafo 8.1 e salvo quanto previsto nel CCNL ai fini dell'applicazione di eventuali misure disciplinari, si indicano alcune condotte rilevanti:

- violazione delle procedure interne o adozione, nell'espletamento di attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale (ad esempio, il lavoratore che non osserva le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.);

- 1) provvedimenti disciplinari conservativi:
 - rimprovero verbale;
 - rimprovero scritto;
 - multa non superiore a quattro ore della retribuzione globale giornaliera;
 - sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni (per il personale a tempo parziale fino a 50 ore);
- 2) provvedimenti disciplinari risolutivi:
 - licenziamento con preavviso (per giustificato motivo);
 - licenziamento senza preavviso (per giusta causa).

Stante il disposto del paragrafo 8.1 e ferme restando le previsioni di cui ai CCNL e al Codice Disciplinare:

- 1) per le violazioni di cui ai numeri 1 e 2 della sezione 8.1, potranno essere comminati i provvedimenti disciplinari conservativi, previsti all'articolo 36 del CCNL applicato;
- 2) per le violazioni di cui al numero 3 della sezione **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, potranno essere comminati i provvedimenti disciplinari risolutivi, previsti all'articolo 37 del citato CCNL.

Ai sensi dell'art. 38 del CCNL, inoltre, la Società, qualora la natura della mancanza incida sul rapporto fiduciario, può procedere alla sospensione cautelativa del Dipendente in attesa che vengano effettuati gli opportuni accertamenti.

Per quanto riguarda il personale Dirigente, stante la natura eminentemente fiduciaria e considerato che i dirigenti esplicano le proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa, le violazioni saranno valutate in relazione alla contrattazione collettiva, coerentemente con le peculiarità del rapporto stesso.

8.4 Sanzioni nei confronti dei "Terzi Destinatari"

Il presente Sistema Disciplinare ha la funzione di sanzionare le violazioni del Codice Etico e della Parte Generale del Modello commesse da soggetti collettivamente denominati "Terzi Destinatari".

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- coloro che intrattengono con la Società un rapporto contrattuale (ad es. i consulenti, i professionisti, ecc.);
- gli incaricati della revisione e del controllo contabile;
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori e coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i fornitori e i partner.

Ogni violazione posta in essere dai soggetti sopra indicati potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, in ragione della violazione contestata e della maggiore o minore gravità del rischio a cui la Società è esposta.

- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violazione dei principi dello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti un'inosservanza degli ordini impartiti dalla Società (ad esempio, il lavoratore che: rifiuti di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300; falsifichi e/o alteri documenti interni o esterni; non applichi volontariamente le disposizioni impartite dall'Azienda, al fine di trarre vantaggio per sé o per l'Azienda stessa; sia recidivo, in qualsiasi delle mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione delle misure disciplinari conservative).

8.5 Procedimento di istruttoria

Riguardo alle attività di istruttoria derivanti dalle verifiche e ispezioni condotte dall'Organismo di Vigilanza, il medesimo informa tempestivamente e, successivamente, relaziona per iscritto il Titolare del potere disciplinare, come di seguito individuato, sull'eventuale violazione rilevata e il soggetto (o i soggetti) cui è riferibile.

8.5.1 Procedimento di istruttoria nei confronti dei Componenti del Consiglio di Amministrazione

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di uno o più soggetti che rivestano la carica di Consigliere, non legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato¹², l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale per il tramite dei rispettivi Presidenti una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Consigliere interessato, valuta la fondatezza degli elementi acquisiti e, qualora ritenuto necessario, a norma degli artt. 2392 ss. c.c., convoca l'Assemblea per le determinazioni del caso.

La decisione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di infondatezza, o quella dell'Assemblea convocata viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'Organismo di Vigilanza.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei Consiglieri, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale affinché questo valuti la convocazione senza indugio dell'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

8.5.2 Procedimento di istruttoria nei confronti dei Componenti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del presente Modello da parte di un Sindaco, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società per il tramite dei rispettivi Presidenti mediante una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, valutata la rilevanza della segnalazione, provvede ad attivare l'Assemblea per le determinazioni del caso.

¹² Nel caso in cui la violazione del Modello sia ascrivibile ad un Consigliere legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il Titolare del potere disciplinare è il Consiglio di Amministrazione e il procedimento di istruttoria e di eventuale contestazione è sottoposto alle cautele di cui all'art. 7 della Legge n. 300/1970 e al CCNL applicabile.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di più Sindaci o dell'intero Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

8.5.3 Procedimento di istruttoria nei confronti dei Dipendenti (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai)

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, la procedura di accertamento della violazione è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché del contratto collettivo applicabile a cura del Titolare del potere disciplinare (Responsabile della Struttura competente in materia di Risorse Umane).

L'Organismo di Vigilanza trasmette quindi al Titolare del potere disciplinare una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- l'indicazione del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A conclusione delle attività sopra indicate, il Titolare del potere disciplinare si pronuncia in ordine alla eventuale determinazione della sanzione, nonché circa la concreta comminazione della stessa.

Il provvedimento di comminazione dell'eventuale sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, a cura della competente struttura aziendale, nel rispetto degli eventuali termini previsti dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto.

Il Titolare del potere disciplinare cura, nel caso, l'effettiva irrogazione della sanzione, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva e ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

All'Organismo di Vigilanza è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione dal Titolare del potere disciplinare, anche avvalendosi delle competenti strutture aziendali.

8.5.4 Procedimento di istruttoria nei confronti dei "Terzi Destinatari"

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali volte a garantire il rispetto dei principi del Codice Etico, della Linea Guida Anticorruzione, della Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo, della Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela del consumatore del Gruppo ASPI e della presente Parte Generale del Modello da parte dei terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Responsabile che gestisce il rapporto contrattuale una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Codice Etico, della Linea Guida Anticorruzione, della Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo, della Linea Guida di Compliance

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

Antitrust e Tutela del consumatore del Gruppo ASPI e della presente Parte Generale del Modello che risultano essere state violate;

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Tale relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo e del Collegio Sindacale.

Il Responsabile che gestisce il rapporto contrattuale invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta contestata, le previsioni oggetto di violazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi di partnership che si intendono applicare.

ALLEGATO 1

LA DESCRIZIONE NORMATIVA DEI REATI PRESUPPOSTO EX D. LGS. N. 231/2001

I reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24, 25 e 25-decies del decreto)

Le fattispecie di reato di cui all'art. 24 del d.lgs. 231/2001

L'articolo 24 del d.lgs. 231/2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"¹³, così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2 bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d), ed e).

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 316 bis: Malversazione di erogazioni pubbliche;
- art. 316 ter: Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- art. 353: Turbata libertà degli incanti;
- art. 353 bis: Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- art. 356: Frode nelle pubbliche forniture;
- art. 640, comma 2, n. 1: Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640 bis: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter: Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;

¹³ Rubrica sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

- art. 2 della Legge 898/1986 in materia di aiuti comunitari al settore agricolo: Appropriazione indebita o distrazione di fondi comunitari.

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);
- Authorities (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 316 bis Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni, contributi, mutui agevolati, o, comunque, altre erogazioni dello stesso tipo, siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo consiste nel fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee concessioni, sovvenzioni, finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, non li destina alle finalità per cui gli stessi erano stati erogati. La condotta, dunque, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro;
- considerato che il reato si ritiene consumato con la fase esecutiva, esso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati; l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute;
- è configurabile l'ipotesi di tentativo allorché la condotta è punibile senza che rilevi che l'attività programmata si sia svolta.

Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute);
- è un reato di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato;

- il reato si consuma nel momento in cui l'erogazione viene conseguita ed è ammissibile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

Art. 353 Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della Pubblica Amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Chi afferma la natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza.

Si precisa che:

- presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento;
- si tratta di un reato a forma libera, poiché la locuzione "altri mezzi fraudolenti" evidenzia la volontà del legislatore di ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara;
- si tratta di un reato di pericolo, dunque esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento;
- elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto è il dolo generico, ovvero la volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

Art. 353 bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

L'art. 353 bis punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

Si precisa che:

- le condotte indicate tassativamente nella norma devono necessariamente essere realizzate in forma di violenza, minaccia, doni o promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti;
- si tratta di un reato di pericolo, dunque per il suo perfezionamento occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indicazione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario;
- elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, ovvero l'agente deve perseguire la specifica finalità di condizionare la scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

L'art. 356 c.p., introdotto nel catalogo dei reati presupposto ad opera del D. Lgs. 75/2020, sanziona chi, nell'esecuzione di un contratto di pubbliche forniture¹⁴, operi in malafede così da arrecare un danno alla Pubblica Amministrazione. Nell'ambito di rapporti commerciali instaurati con la Pubblica Amministrazione, la condotta illecita può assumere connotazioni diverse: può concretizzarsi durante l'esecuzione di un pubblico appalto o di un pubblico servizio, o ancora nel contesto di una pubblica fornitura.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti¹⁵. La frode può sostanziarsi, dunque, anche nelle ipotesi in cui il contraente operi nell'esecuzione del contratto in malafede con l'intento di recare nocimento alla parte sinallagmaticamente obbligata nei suoi confronti.

¹⁴ Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

¹⁵ Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317

Il bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della Pubblica Amministrazione ma anche la certezza che la medesima non incepi in attività fraudolente che possano compromettere l'economicità delle sue operazioni e la qualità del risultato.

Si precisa che:

- si tratta di un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato;
- si tratta di un reato di evento, donde il tentativo ex art. 56 c.p. appare configurabile;
- il reato è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite: non sono perciò necessari specifici raggi né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti; elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Art. 640 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

[Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 231/01 rileva la commissione del reato di cui all'art. 640 comma 2, n. 1 del codice penale. In particolare, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Si realizza, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Si precisa che il reato di truffa è un reato a cooperazione necessaria il cui elemento materiale consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che si concretizza nel porre in essere i cosiddetti artifici o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore ma non devono essere necessariamente idonei ad indurre in inganno;
- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifici o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, vale a dire coscienza e volontà del soggetto agente di trarre il soggetto passivo in inganno ed indurlo ad effettuare una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto cui corrisponde il verificarsi dell'altrui danno.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

Si precisa che:

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

- l'oggetto della condotta penalmente rilevante è rappresentato da:
 - contributi;
 - finanziamenti;
 - sovvenzioni;
 - mutui agevolati;
 - altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- il reato si configura solo se l'oggetto della condotta penalmente rilevante proviene:
 - dallo Stato;
 - da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa);
 - dall'Unione europea;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza o volontà di porre in essere la truffa ed il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede "un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti".

Art. 640-ter Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando così un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615-ter c.p. Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico;
- il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

Con riferimento a questa prima famiglia di reati contro la P.A. (art. 24 d.lgs. 231/01), le norme prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'affidabilità. È prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità.

È altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, ha parzialmente modificato l'aggravante ad effetto speciale di cui al secondo comma. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, prevedendo quale condizione dell'aggravamento di pena per il delitto di frode informatica (con conseguente procedibilità d'ufficio) la circostanza che la condotta incriminata produca un trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Art. 2 L. 898/1986 Appropriazione indebita o distrazione di fondi comunitari

*1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640 bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del **Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti¹⁶.

*2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le **quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi**, nonché le erogazioni poste a totale carico della **finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria**¹⁷.*

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili¹⁸.

Il rischio penale legato a tale nuova fattispecie riguarda prevalentemente la gestione della partecipazione alle procedure pubbliche per l'ottenimento di finanziamenti o contributi a carico dei fondi europei destinati allo sviluppo dell'agricoltura, quali quelli espressamente indicati dalla norma.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati ai sensi dell'art. 24 bis del d.lgs. 231/2001

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha inserito nel d.lgs. 231/01 l'art. 24 bis afferente tutti i delitti informatici compresi quelli innovati ed introdotti *ex novo* dalla medesima legge.

L'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001¹⁹, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" stabilisce:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

¹⁶ Comma sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 e successivamente modificato dall'articolo 10 della legge 29 settembre 2000, n. 300, dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) e dall'articolo 29, comma 2, della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009).

¹⁷ Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).

¹⁸ Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.

¹⁹ Da ultimo aggiornato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 635 quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019²⁰, n. 105, si applica la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettera a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna pe

uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

I reati indicati in questa disposizione di legge sono riconducibili a queste tipologie di reato:

1. Le falsità

- (art. 491 bis. c.p.) Documenti informatici
- (art. 617 sexies c.p.) Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

2. Delitti contro la riservatezza informatica (e la indisturbata fruizione del sistema informatico)

- (art. 615 ter c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- (art. 615 quater c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
- (art. 617 bis c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

²⁰ Inserito dall'Articolo 1, comma 11-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", che ha introdotto una nuova fattispecie di reato prevedendo sanzioni a carico delle società nei casi di ostacoli all'attuazione degli adempimenti previsti da tale normativa.

- (art. 635 quater.1 c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

- (art. 623 quater c.p.) Circostanze attenuanti

3. Delitti contro l'inviolabilità dei segreti

- (art. 617 quater) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- (art. 617 quinquies) Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

4. Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

- (art. 629, co. 3) Estorsione informatica
- (art. 635 bis) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- (art. 635 ter) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- (art. 635 quater) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- (art. 635 quinquies) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- (art. 639 ter c.p.) Circostanze attenuanti

5. Delitti contro il patrimonio mediante frode

- (art. 640 quinquies) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

6. Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

- (art. 1, comma 11, d.l. n. 105/2019) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione della singola fattispecie.

Le falsità

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Questa disposizione, inserita dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, è stata modificata dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha soppresso il secondo periodo dell'articolo ed ha aggiunto la locuzione "avente efficacia probatoria" specificando la nozione di documento informatico rilevante ai fini dell'applicabilità del titolo del codice penale sulle falsità in atti.

Da ultimo, questa disposizione è stata modificata dall'art. 2 lettera e) del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, che ha eliminato il riferimento alle falsità riguardanti i documenti informatici privati e, di conseguenza, il rimando all'applicazione per gli stessi delle disposizioni concernenti le scritture private.

Art. 617 sexies c.p. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La norma in esame, introdotta dalla Legge 28 giugno 2024, n.90, è concepita a salvaguardia della veridicità e dell'inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti.

Il secondo comma contiene una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia perpetrato a danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale abusando dei propri poteri o della qualità di operatore del sistema, o ancora se sia compiuto da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

Si precisa che

- si tratta di un reato proprio, essendo la fattispecie ascrivibile esclusivamente a colui che ha l'obbligo di redigere o trasmettere a terzi il contenuto di comunicazioni altrui, avendo, per ragioni connesse al proprio ufficio o alla propria professione, l'autorizzazione a captare tale forma di comunicazione;

- l'elemento oggettivo si configura nella falsificazione del contenuto di comunicazioni inerenti a un sistema informatico o tra sistemi telematici, ovvero nella formazione fraudolenta del contenuto della comunicazione stessa, con l'intento di procurare un vantaggio o di arrecare danno a terzi;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, poiché le condotte illecite di falsificazione, alterazione o soppressione totale o parziale del contenuto delle comunicazioni informatiche sono finalizzate a procurare un ingiusto vantaggio a sé o ad altri, ovvero ad arrecare danno ad altri.

Delitti contro la riservatezza informatica (e la indisturbata fruizione del sistema informatico)

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità del titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o al

a sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il presente articolo è stato aggiornato dall'art. 16 della Legge 28 giugno 2024, n. 90.

Il bene giuridico protetto dal precetto in esame è la riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene tramite sistemi informatici.

Per “sistema informatico” deve intendersi un insieme di apparecchiature destinate ad assolvere funzioni utili all'uomo attraverso l'utilizzo (anche parziale) di tecnologie informatiche.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è duplice e si concretizza nell'accesso abusivo ad un sistema informatico protetto o nella permanenza in detto sistema nonostante l'espressione di volontà contraria da parte di chi ha il diritto di escluderlo;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto;
- il reato è di mera condotta e si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra descritte ovvero accede al sistema informatico, senza che sia necessario che si configuri una lesione del sistema o che l'accesso sia stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati.

Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

2. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

3. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Il presente articolo è stato aggiornato dall'art. 16 della Legge 28 giugno 2024, n. 90 e, prima, ampiamente modificato dalla L. n. 238/2021 che, per quanto di interesse in questa sede, ha aggiunto le condotte di detenzione, produzione, importazione e installazione come rilevanti per la commissione del reato aggiungendo, altresì, una previsione ampia di chiusura “*mette in altro modo a disposizione di altri*”.

Il reato previsto dal precetto è un reato di pericolo finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nel detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, o mettere comunque a disposizione di altri password per l'accesso ad un sistema informatico o telematico ovvero installare apparati o strumenti (o parti di essi) idonei ad accedere a un sistema informatico o telematico;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico in quanto la condotta deve essere perpetrata al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno;
- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte.

Le aggravanti previste dal secondo comma della norma in esame afferiscono alla natura del sistema informatico o al soggetto che compie la violazione²¹.

Art. 617 bis c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

L'articolo in oggetto è stato concepito dall'art. 3, della L. 8 aprile 1974, n. 98, recante disposizioni sulla riservatezza e sulla libertà e segretezza delle comunicazioni. È stato quindi inserito nel perimetro dei reati presupposto dalla Legge 28 giugno 2024, n.90, che ne ha anche modificato il contenuto aggiungendo l'attuale secondo comma.

²¹ Le aggravanti saranno oggetto di un'analisi più dettagliata nel prosieguo della trattazione, avuto riguardo alla disamina dell'art. 617 quater c.p., cui l'art. 615 quater fa espresso richiamo.

Si tratta di una disposizione che punisce atti prodromici alla commissione del delitto di cui all'articolo precedente (art. 617 c.p.²²), qualificando come penalmente rilevante l'installazione di apparecchiature destinate a captare o a impedire le comunicazioni telefoniche o telegrafiche altrui.

Il secondo comma contempla una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia perpetrato da un pubblico ufficiale abusando dei propri poteri, da un incaricato di pubblico servizio o da un investigatore privato, o ancora se commesso a danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni o in ragione delle stesse.

Si precisa che:

- l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, il quale implica che l'azione deve essere compiuta con il preciso intento di intercettare o ostacolare conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra soggetti terzi; è importante sottolineare che non è necessaria la realizzazione effettiva di tale obiettivo, ma basta che l'azione sia diretta verso di esso;
- trattasi di un reato di pericolo, finalizzato quindi a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza;
- contro il patrimonio.

Art. 635 quater.1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino

due anni e con la multa fino a euro 10.329.

²² **Art. 617 c.p. - Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche**
 "Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."

2. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

3. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma, primo periodo.

Il reato *de quo* è stato oggetto di aggiunta all'interno del catalogo delle fattispecie rilevanti ad opera dell'art. 16 della Legge 28 giugno 2024, n. 90, sostituendo l' art. 615 quinquies c.p., oggetto di abrogazione. L'articolo precedentemente in vigore era stato, invero, adeguato a quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa nel senso di un maggiore severità nella configurazione del reato. Inoltre, la L. n. 238/2021 ha aggiunto quali condotte rilevanti, oltre alla diffusione, la detenzione e le installazioni di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e ha introdotto l'avverbio "abusivamente".

Si precisa che:

- si configura come reato di pericolo astratto;
- le condotte penalmente rilevanti consistono nel produrre, riprodurre, detenere, procurarsi, importare, diffondere, comunicare, consegnare e mettere a disposizione di altri virus informatici;
- l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema;
- il reato si consuma nel momento in cui una delle condotte viene realizzata senza che rilevi il conseguimento dello scopo lesivo.

A seguito della riforma della norma apportata dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90, sono state inserite due circostanze aggravanti nel secondo e terzo comma, che si concretizzano qualora il fatto sia perpetrato da un pubblico ufficiale abusando dei propri poteri, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un investigatore privato, o ancora se commesso a danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni o in ragione delle stesse.

Art. 623 quater c.p. - Circostanze attenuanti

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 617 quater, 617 quinquies e 617 sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69²³, quarto comma.

Delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16 della Legge 28 giugno 2024, n. 90. Il bene giuridico protetto dalla norma è la segretezza delle comunicazioni che, oltre ad essere telefoniche (art. 617 c.p.) e telegrafiche (617 bis c.p.), sono, soprattutto al giorno d'oggi, informatiche.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nell'intercettazione, interruzione o impedimento delle comunicazioni di un sistema informatico o telematico o di più sistemi

²³ Art. 69 c.p. - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
La norma in esame disciplina il concorso di circostanze eterogenee, ovvero la sussistenza contemporanea di aggravanti ed attenuanti.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

in comunicazione tra loro, ovvero nel rivelare con qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto di predette comunicazioni;

- l'intercettazione delle comunicazioni deve avvenire con mezzi fraudolenti;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.

Aggravanti speciali sono, da ultimo, previste nel comma terzo della norma in esame.

Esse sono:

- la natura statale, pubblica o l'appartenenza ad un'impresa esercente attività di pubblico servizio o di pubblica utilità del sistema in danno del quale vengono poste in essere le condotte penalmente rilevanti;
- la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'agente qualora perpetri una delle condotte descritte con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti al servizio od alla funzione o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

Il verificarsi delle aggravanti sopra esposte implica la procedibilità d'ufficio del reato nonché l'applicabilità della pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 617 quinquies Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

2. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

3. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16 della Legge 28 giugno 2024, n. 90 e modificato dalla L. n. 238/2021 che ha esteso le condotte penalmente rilevanti.

La fattispecie di reato in esame ha la funzione di punire le attività prodromiche all'intercettazione, impedimento od interruzione delle comunicazioni.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nell'installazione (o nel metterle, comunque, a disposizione) di apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi idonei a violare la segretezza delle comunicazioni;
- l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico inteso come finalità di procedere all'installazione di apparecchiature atte all'intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione;
- il reato si consuma con l'installazione delle apparecchiature.

Sono applicabili le aggravanti speciali del quarto comma dell'art. 617 quater c.p.

Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 629 c.p. Estorsione informatica

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 628 c.p.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Il reato è stato aggiornato dall'art. 16 della Legge 28 giugno 2024, n. 90 ed è stato ridelineato dalla legge 48/08 che ha ovviato ad alcune critiche mosse dalla dottrina in quanto la fattispecie riproduceva, pedissequamente, quella costruita per il reato di "danneggiamento", non tenendo conto delle specificità afferenti beni informatici.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel distruggere, deteriorare, danneggiare informazioni, dati o programmi informatici (software);
- l'elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato;
- il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento.

Costituisce circostanza aggravante del reato il fatto che sia stato commesso con violenza o minaccia alla persona o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente

armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

3. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

La norma è stata introdotta *ex novo* dalla legge 48/08 ed è stata da ultimo aggiornata dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90.

La struttura del reato è analoga a quella descritta nell'art. 635 bis c.p., sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, dell'oggetto materiale del reato nonché dell'elemento soggettivo.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità.

Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio sanzionatorio.

Da ultimo, il terzo comma della disposizione è stato modificato dall'art. 2 lettera n) del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, che, intervenendo sulla prima parte dello stesso, ha sostituito la locuzione "Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635" con la locuzione "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia".

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

La fattispecie di reato è stata introdotta dalla legge n. 48/08. In ossequio a quanto previsto nella Convenzione ratificata con la medesima legge, la fattispecie dell'art. 635 bis c.p. è

stata sdoppiata, ovvero le condotte penalmente rilevanti sono state ripartite in due distinte fattispecie. E' stata altresì introdotta una ulteriore specificazione dei possibili e peculiari comportamenti lesivi dei sistemi informatici o telematici.

Da ultimo, il secondo comma della disposizione è stato modificato dall'art. 2 lettera o) del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, che, intervenendo sulla prima parte dello stesso, ha sostituito la locuzione "Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635" con la locuzione "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia".

Da ultimo il reato è stato aggiornato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

3. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3). La fattispecie è analoga, in quanto a struttura, a quella dell'art. 635 ter c.p.

Il presente articolo è stato ridelineato dall'art. 16 della Legge 28 giugno 2024, n. 90.

Art. 639 ter c.p. - Circostanze attenuanti

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635 ter, 635 quater 1 e 635 quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concreta

ente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

Delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La fattispecie è stata introdotta dalla L. n. 48/08.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante va individuata nella violazione della normativa afferente i certificatori accreditati e qualificati (cfr. d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

Perimetro di sicurezza cibernetica

Art. 1, comma 11, d.l. n. 105/2019

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni [e all'ente, responsabile ai sensi del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote].

Il presente articolo è stato inserito nel catalogo dei reati presupposto ad opera del d.l. n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla [Legge 18 novembre 2019, n. 133](#).

La nuova fattispecie di reato prevede sanzioni a carico delle società nei casi di ostacoli all'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa (censimento reti, sistemi informativi e servizi informatici comprensivo di architettura e componentistica; affidamento forniture di

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

beni e di servizi ICT e relativi test; attività ispettive e di vigilanza) e, pertanto, è un reato c.d. proprio.

Delitti di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001

L'art. 2 comma 29 della L. 15 luglio 2009, n. 94, intitolata "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha introdotto nel d.lgs. 231/01 l'art. 24 ter in cui sono richiamati e sanzionati i delitti di criminalità organizzata.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- art. 416 c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 416 c.p. Scambio elettorale politico mafioso
- art. c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

L'articolo 24 ter del d.lgs. 231/2001, rubricato "Delitti di criminalità organizzata", così recita:

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione delle varie fattispecie, accompagnate da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 416. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,²⁴ nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della Legge 1 aprile 1999 n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma²⁵.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma²⁶.

L'associazione per delinquere è un reato contro l'ordine pubblico, di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti dalla norma incriminatrice. Occorre, tuttavia, che il reato sia commesso da almeno tre persone (reato plurisoggettivo o a concorso necessario) accordatesi tra loro.

La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

I tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono:

- la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;

²⁴ Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, co. 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

²⁵ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228 e da ultimo modificato dall'art. 2, L. 11 dicembre 2016, n. 236. In particolare quest'ultima ha modificato il sesto comma dell'art. 416 c.p. inserendo, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601», la seguente: «601-bis» e, dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» le seguenti: «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91».

²⁶ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti.

Il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione perché è in questo stesso momento che sorge il pericolo per l'ordine pubblico: trattandosi di reato di pericolo, per la consumazione è indifferente la realizzazione dei reati programmati.

Ai fini della sussistenza del dolo è necessaria non solo la volontà di associarsi, ma altresì la consapevolezza di associarsi con almeno altre due persone allo scopo ulteriore di commettere una pluralità indeterminata di delitti. Trattasi evidentemente di dolo specifico. Il dolo è escluso dall'ignoranza del carattere delittuoso dei fatti rientranti nello scopo comune.

Art. 416 bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniera²⁷

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio, il voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

²⁷ Questo articolo è stato da ultimo così modificato dall'art. 5 della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata, oltre che dalla realizzazione di delitti, anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, dal perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri e, infine, dal turbamento del libero esercizio del diritto di voto.

Il primo elemento costitutivo di questa fattispecie di reato è l'esistenza di un'associazione intesa come unione di più persone a carattere continuativo, caratterizzata da un minimo di stabilità e di organizzazione. La norma dispone, tuttavia, che gli associati possono anche essere in numero pari a tre, così privando di un significativo rilievo il requisito dell'organizzazione.

Il secondo elemento costitutivo del reato è rappresentato dal fatto che la condotta strumentale al perseguimento degli specifici fini sia caratterizzata dallo sfruttamento della forza di intimidazione del vincolo associativo e degli effetti di assoggettamento e di omertà che dalla stessa scaturiscono. Infatti, un'associazione può definirsi di tipo mafioso qualora utilizzi il “metodo mafioso²⁸” per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso utilizzi verso l'esterno e in danno degli offesi “la forza intimidatrice” e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di “assoggettamento e omertà”.

Tale requisito caratterizza sul piano sia criminologico che sociologico il fenomeno mafioso e la sua recezione normativa doveva dunque ritenersi cogente per il legislatore. Eppure è incerto in dottrina se (e in quale misura) il fatto di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle correlative condizioni di assoggettamento e di omertà debba trovare effettiva realizzazione o possa invece semplicemente consistere nell'oggetto del programma criminoso dell'associazione stessa.

L'elemento soggettivo del reato si individua nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminali descritti dalla norma;

²⁸ Cassazione n. 1785 del 1990.

Da ultimo, si precisa che l'applicabilità della norma è estesa anche alle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

La condanna comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Art. 416 ter. Scambio elettorale politico mafioso²⁹

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Si tratta della fattispecie del cosiddetto voto di scambio praticata da organizzazioni mafiose d'intesa con gruppi politici. Ha come finalità quella di contrastare i legami politico-mafiosi e configura un autonomo reato strettamente connesso con quello di cui all'art. 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniero), in quanto contempla la pena per chi promette od ottiene la promessa – direttamente o per mezzo di intermediari - dei voti dalla criminalità organizzata in cambio della erogazione di denaro, di qualsivoglia altra utilità ovvero della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

L'intenzione del legislatore è stata quella di creare una condotta tipica a sé, quella appunto del voto di scambio.

Art. 630. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

²⁹ Articolo da ultimo così sostituito dall'[art. 1 l. 21 maggio 2019, n. 43](#), in vigore dall'11 giugno 2019.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Il delitto in oggetto è da considerarsi una forma speciale del delitto del delitto di sequestro di persona e del delitto di estorsione.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è identico a quello previsto per il sequestro di persona con l'ulteriore elemento del fine di realizzare un ingiusto profitto come prezzo della liberazione del soggetto sequestrato;
- la condotta consiste nel privare taluno della libertà personale da intendersi come privazione della libertà di locomozione e di movimento;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico in quanto il soggetto agente opera al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Il momento in cui si consuma il delitto è quello del sequestro, a nulla rilevando che l'agente abbia anche conseguito l'ingiusto profitto.

Nel comma 2 dell'art. 630 è previsto che il delitto sia aggravato se da esso deriva, quale conseguenza non voluta dall'agente, la morte del sequestrato. Un'altra aggravante è prevista al comma 3, laddove si prevede che la morte del sequestrato sia, altrimenti, conseguenza voluta da parte dell'agente.

Il comma 4 dell'art. 630 c.p. indica, invece, un'ipotesi speciale di pentimento operoso.

Da ultimo, il comma 5 del citato articolo prevede la stessa figura di attenuante generale prevista per tutti i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ai sensi dell'art. 25 bis del d.lgs. 231/2001

L'art. 25 bis del d.lgs. 231/01 prende in considerazione i reati del Capo I del Titolo VII del libro II del Codice Penale, ovvero alcuni dei delitti contro la fede pubblica.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

La disposizione, rubricata "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento", stabilisce:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a. per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b. per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c. per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d. per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e. per il delitto di cui all'articolo 459, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f. Per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f.bis. per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote³⁰.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

³⁰ Lettera aggiunta dall'art. 15 comma 7 lettera b) dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato³¹.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La fattispecie di reato di cui all'art. 453 c.p. (come modificata dal d.lgs. 125/2016) prevede cinque differenti condotte tipiche.

L'art. 454 c.p. persegue le medesime condotte di cui all'articolo precedente (ad eccezione delle condotte di contraffazione e di produzione indebita) dal quale si distingue in quanto l'alterazione comporta la diminuzione del valore delle monete.

Da ciò discende l'opportunità di una trattazione unitaria delle due fattispecie.

Il bene giuridico protetto dalle norme in esame è la *fede pubblica*, da intendersi *come fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico*³².

I reati di falso nummario sono reati di pericolo e come tali tutelano anticipatamente il bene giuridico protetto.

Le condotte penalmente rilevanti individuate dalle norme sono:

1. la contraffazione di monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori, (art. 453 comma 1, n. 1, c.p.), che consiste in una imitazione di quelle vere che sia idonea a trarre in inganno;
2. la alterazione in qualsiasi modo di monete genuine col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore (art. 453 comma 1, n. 2, c.p.) ovvero scemandone in qualsiasi modo il valore (art. 454, primo periodo, c.p.). L'alterazione consiste nella modifica della sostanza o dell'aspetto delle monete e, ad opinione di consolidata giurisprudenza, essa integra gli

³¹ L'art. 453 del codice penale è stato da ultimo modificato dall'art. 1 del d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125, recante "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'Euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI", G.U. n. 161 del 12.07.2016.

³² La definizione di fede pubblica, riportata letteralmente, è stata elaborata da Fiandaca.

estremi del reato qualora serva ad attribuire alla moneta l'apparenza di un valore superiore od inferiore rispetto a quello proprio;

3. la introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione, la spendita o la messa altrimenti in circolazione di monete alterate o contraffatte senza aver partecipato alla contraffazione o all'alterazione, ma di concerto con chi ha eseguito l'operazione o con un intermediario (art. 453 comma 1, n. 3, c.p. e art. 454 c.p.).

Il reato si configura col porre in essere le condotte sopra descritte e il tentativo è configurabile.

L'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato attraverso le condotte sopra descritte è il dolo generico.

Ancora, le condotte penalmente rilevanti per l'integrazione del reato di cui agli artt. 453 comma 1, n. 4, c.p. e 454, ultimo periodo, c.p. sono:

- l'acquisto o la ricezione di monete contraffatte o alterate (come in precedenza definite) da chi le ha falsificate o da un intermediario al fine di metterle in circolazione. In questo caso l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico consistente nel perseguire il fine di mettere in circolazione le monete. In seguito alle modifiche al codice penale apportate dal d.lgs. 125/2016, l'attuale formulazione dell'art. 453 c.p. individua una nuova ed ulteriore condotta tipica, che consiste nella:
 - fabbricazione indebita di quantitativi di moneta in eccesso rispetto alle prescrizioni, da parte di soggetti legalmente autorizzati alla produzione. La condotta descritta dalla norma incriminatrice deve essere realizzata dai soggetti autorizzati alla produzione di moneta mediante l'abuso degli strumenti e dei materiali che si trovano nella disponibilità di questi ultimi.

Da ultimo occorre segnalare che il d.lgs. 125/2016 ha introdotto una circostanza attenuante riferibile all'art. 453 del codice penale. In particolare, si applica una diminuzione della pena nella misura di un terzo qualora le condotte di cui al primo e secondo comma dell'articolo in commento abbiano ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso sia già stato determinato.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

E' un'ipotesi di reato che ha carattere residuale rispetto a quelle previste negli artt. 453 e 454 c.p. già oggetto di trattazione.

Si precisa che:

- a seconda della condotta posta in essere (primo inciso o secondo inciso della norma) l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico o del dolo generico.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Il reato si configura quando il soggetto agente abbia ricevuto *in buona fede* monete false e si sia successivamente reso conto della falsità delle stesse.

Si precisa che:

- qualora l'agente abbia non solo ricevuto ma anche speso o messo in circolazione le monete false, la punibilità dell'agente sarà esclusa.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Il reato si configura nel caso in cui vengano poste in essere le medesime condotte incriminate ai sensi degli artt. 453, 455 e 457. Al fine dell'integrazione del reato in esame però rientrano nella messa in circolazione dei valori di bollo tutte le condotte di trasferimento ad altri del valore di bollo contraffatto o alterato, eccetto il caso di uso secondo la sua naturale destinazione, in quanto integra il reato di cui all'art. 454 c.p.

I valori di bollo rispondono dunque alla funzione di contrassegni di prestazione, in quanto attestano l'adempimento della stessa e lo svolgimento di un servizio da parte dello Stato.

La dottrina maggioritaria ritiene che tra le marche da bollo rientrino le sole emesse dallo Stato previo pagamento di un'imposta di concessione governativa.

I francobolli devono avere corso legale, tuttavia un orientamento giurisprudenziale ritiene che il reato in esame si possa configurare anche nell'ipotesi di francobolli da collezione, a condizione che siano questi scambiabili con moneta.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Il reato si configura quando l'agente riproduce, imitandole, le filigrane ovvero le forme, le tele ed i punzoni che servono a fabbricare la carta filigranata.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516³³.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

La norma in commento è stata dapprima modificata dal cosiddetto Decreto Euro (d.l. 350/2001, convertito nella L. 409/01) che ha introdotto, tra le altre, specifiche disposizioni contro la falsificazione dell'euro.

Il Decreto, invero, ha innovato la norma annoverando tra gli oggetti materiali del reato "i programmi informatici" e aggiungendo alla stessa il comma secondo.

Il primo comma dell'articolo in commento è stato altresì da ultimo modificato dal d.lgs. 125/2016, che:

- 1) dopo la parola: "programmi" ha inserito le seguenti: "e dati";
- 2) ha soppresso la parola: "esclusivamente".

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

³³ L'art. 461 del codice penale è stato da ultimo modificato dall'art. 1 del d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125, recante "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'Euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI", G.U. n. 161 del 12.07.2016.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Il reato si configura quando l'agente:

- utilizza valori di bollo contraffatto od alterati;
- fa dolosamente uso (coscientemente e volontariamente) di valori di bollo alterati o contraffatti ricevuti in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni³⁴.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Il delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La norma delinea due fattispecie diverse. Infatti, essa punisce innanzitutto, ogni atto di immissione in commercio di un prodotto recante un marchio alterato o contraffatto, quando autore del medesimo sia colui che ha contraffatto o alterato il marchio; in altri termini, il produttore.

Ma tale norma punisce anche l'ipotesi di uso del marchio alterato o contraffatto compiuto da un soggetto diverso dall'autore dell'alterazione o contraffazione, quando non ricada nel disposto del successivo art. 474 c.p.

La seconda fattispecie di cui all'art. 473 c.p. copre solo ipotesi marginali. L'art. 473 c.p. e il successivo art. 474 c.p. si applicano esclusivamente ai marchi registrati. La protezione per i segni distintivi non registrati viene offerta, invece dall'art. 517 c.p.

³⁴ Articolo sostituito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi³⁵.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La norma al di fuori dei casi di concorso nei reati già contemplati dall'art. 473 c.p. punisce chi introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o mette altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Delitti contro l'industria e il commercio ai sensi dell'art. 25 bis 1 del d.lgs. 231/2001

L'art. 15, comma 7, lett. b), della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel Codice Penale alcuni nuovi delitti contro l'industria ed il commercio e ha inserito nel d.lgs. 231/01 un nuovo articolo in cui sono richiamati, tra gli altri, anche i neo-introdotti delitti nonché quelli che la suddetta Legge ha modificato.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

E' stato quindi ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Decreto che non prendeva in considerazione tale famiglia di delitti che rientrano nei Delitti commessi contro l'economia pubblica.

³⁵ Idem.

L'articolo 25-bis 1 del d.lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista, accompagnata da una sintetica illustrazione dello stesso.

Art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il delitto in esame è un reato di pericolo. Costituisce una figura residuale rispetto agli altri delitti richiamati nell'art. 25 bis 1, come si desume dall'espressa clausola di sussidiarietà riportata nella norma.

E' punibile solo su querela della persona offesa.

Si precisa che:

- la condotta consiste:
 - nell'adoperare violenza sulle cose ovvero nell'utilizzare qualsiasi energia fisica su una cosa danneggiandola, trasformandola o mutandone la destinazione d'uso;
 - nell'adoperare, alternativamente, mezzi fraudolenti idonei a impedire o turbare l'esercizio dell'industria o del commercio;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, caratterizzato dal fatto che l'agente deve agire al fine di causare l'impedimento o il turbamento.

Art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato in esame è un delitto plurioffensivo, finalizzato a tutelare il corretto funzionamento del sistema economico nonché la libertà di autodeterminazione individuale nell'esercizio di un'attività economica.

Si precisa che:

- soggetto attivo del reato è chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o produttiva;
- la condotta consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia. Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti che hanno valenza oggettivamente impeditiva dell'esercizio di un'attività imprenditoriale all'interno di uno spazio concorrenziale;
- tali atti devono essere compiuti usando violenza o minaccia, laddove per minaccia si intende la prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui realizzarsi dipende dalla volontà del soggetto che la mette in atto;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico.

Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. C.p.

Il reato in esame si consuma con il verificarsi del "nocumento all'industria nazionale"; non è ammissibile il tentativo altrimenti si configurerebbe il delitto previsto e punito dall'art. 474 c.p.

Si precisa che:

- la condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere in circolazione prodotti industriali i cui nomi, marchi e segni sono contraffatti;

- l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocumento all'industria nazionale.

Art. 515 Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Il delitto in oggetto è un delitto comune in quanto può essere commesso da chiunque eserciti un'attività commerciale o uno spaccio aperto al pubblico. Tramite la clausola di riserva "qualora il fatto non costituisca un più grave delitto", il legislatore ha inteso dare alla figura in esame natura di clausola di consunzione.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nella consegna all'acquirente di qualsiasi bene materiale (fatta eccezione per il denaro) non conforme rispetto a quella pattuito. La non conformità del bene è individuabile in una diversità di genere, di specie, di qualità, di quantità o di provenienza;
- l'elemento soggettivo del delitto in esame è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa secondo quanto sopra esplicitato;
- il momento in cui il reato si consuma è quello della consegna della merce all'acquirente.

Art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Il delitto in esame, come quello precedente, è un delitto comune che può essere commesso da chiunque mette in vendita o in commercio sostanze alimentari.

Si precisa che:

- la condotta consiste nel mettere in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine facendole apparire, attraverso l'inganno, come genuine. Per sostanze alimentari si intendono tutti quelle sostanze destinate all'alimentazione umana,

bevande comprese. La non genuinità delle stesse risiede nel fatto che siano state modificate per opera dell'uomo che le ha alterate o contraffatte.

- L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà dell'aver messo in vendita o in commercio sostanze alimentari con la consapevolezza della loro non genuinità e con la volontà di presentarle come genuine. Il delitto si consuma quando il soggetto attivo pone in vendita o mette altrimenti in commercio le sostanze alimentari. Per questo motivo è configurabile altresì il tentativo che ricorre quando la merce non sia ancora uscita dalla disponibilità del produttore ma quando questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione del prodotto.

Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni³⁶ e con la multa fino a ventimila euro.

Il delitto in esame è un delitto comune e sussidiario. Le sanzioni ivi previste sono state oggetto di modifica da parte della L. 99/09 che ha innalzato la pena della reclusione da uno a due anni in aggiunta alla multa, il cui importo era stato portato da € 1.032 a € 20.000 dalla L. 80/05.

Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti simili al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;
- la condotta penalmente rilevante consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci.

Art. 517 ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

³⁶ Parole introdotte dall'art. 15, comma 1, lett. d), della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il delitto di cui sopra è stato introdotto nel Codice Penale con la Legge 99/09 e nel d.lgs. 231/01 ad opera della Legge 99/09. E' un delitto comune ed è una fattispecie residuale in quanto la norma prevede che tale delitto si configuri "salva l'applicazione delle fattispecie previste e punite dagli articoli 473 e 474 c.p., rispettivamente rubricati "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" e "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".

Art. 517 quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari³⁷

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Il delitto sopra citato è stato introdotto nel Codice Penale dalla citata Legge n. 99/09.

La fattispecie criminosa è finalizzata alla tutela "indicazioni geografiche" o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, considerate sia come una garanzia di qualità del prodotto

³⁷ Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. e) della L. 23 luglio 2009, n. 99.

che come fattore discriminante per la scelta da parte del consumatore, che esegue l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza.

Reati societari ai sensi dell'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001

L'articolo 25 ter del d.lgs. 231/2001, introdotto dall'articolo 3 del d.lgs. 61/2002, fa riferimento ad alcune fattispecie di reato in materia societaria previste dal codice civile.

In seguito alla sua introduzione l'articolo è stato da ultimo modificato dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in vigore dal 23 marzo 2023.

L'articolo 25-ter del d.lgs. 231/01, rubricato "Reati societari", nella sua attuale formulazione, prevede che:

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) [LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N.69];

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a seicentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2³⁸;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote³⁹.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

³⁸ Il comma 1, lettera s-bis), dell'art. 25-ter d.lgs. 231/2001 è stato così modificato ad opera dell'art. 6 d.lgs. 38/2017.

³⁹ Lettera inserita dall'articolo 55, comma 1, lettera c), del d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

I reati societari così richiamati, per comodità espositiva, sono raggruppati in tre tipologie:

1. Le falsità

- artt. 2621, 2621 bis, 2622 c.c. False comunicazioni sociali e Fatti di lieve entità
- art. 2623 c.c. Falso in prospetto (abrogato dalla L. n. 262/2005)
- art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (abrogato dal d.lgs. 39/2010)
- art. 54 d.lgs. 19/2023. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

2. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori
- art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati
- art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

3. Altri illeciti

- art. 2625 c.c. Impedito controllo
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Per ogni tipologia di reato individuata, è qui di seguito riportata la lettera degli articoli del Codice Civile che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Le Falsità

Art. 2621 - False comunicazioni sociali⁴⁰

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621 bis - Fatti di lieve entità⁴¹

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate⁴²

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria

⁴⁰ L'articolo è stato così sostituito dall'art. 9 della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

⁴¹ Questo articolo è stato inserito dall'art. 10 della Legge 27 maggio 2015 n. 69.

⁴² Questo articolo è stato da ultimo così sostituito dall'art. 11 della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un me

cato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale (ivi compresi i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari), al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il delitto si perfeziona anche nel caso in cui i soggetti indicati nella norma omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene).

In riferimento all'art. 2621 c.c. si osserva, tra l'altro, che i fatti cui si riferisce la norma devono essere non rispondenti al vero, dunque falsi. Tra questi ultimi, rientrano anche le "valutazioni", vale a dire le stime che caratterizzano l

maggior parte delle voci di bilancio e che rispondono ad una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura.

In buona sostanza, si tratta quindi di informazioni mendaci attinenti a dati storici.

I fatti materiali falsi, ancorché oggetto di valutazione, devono essere idonei ad indurre in errore i destinatari delle informazioni relative alla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Si noti ancora che la condotta cui si riferisce la norma in commento, riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo. Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di comunicazioni imposte dalla legge.

Quanto sino ad ora esposto trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche nel caso di bilancio consolidato.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci e le relazioni, nonché ogni altra comunicazione sociali previste dalla legge dirette ai soci od al pubblico. Con riferimento a queste ultime, la dizione della norma manifesta la chiara volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le prime (comunicazioni interorganiche) rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione di comunicati dagli amministratori al Collegio sindacale, ex articolo 2429 c.c.

Tra le seconde (comunicazioni con unico destinatario), si pensi, ad esempio, per i soggetti privati, alla falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società rappresentata dagli amministratori agli istituti di credito al fine di ottenere finanziamenti. Riguardo ai soggetti pubblici, invece, c'è solo da precisare che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria. Infatti vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele.

Si noti, inoltre, che la norma prevede che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge. Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste.

In ordine alla pena prevista dal nuovo articolo 2621 c.c. (reclusione da uno a cinque anni), presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che l'autore della condotta descritta dalla norma incriminatrice tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno, sia in concreto idoneo a generare il pericolo che taluno sia indotto in errore. Ciò, ovviamente, viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

La condotta descritta, per essere incriminabile, deve comunque essere sorretta dal dolo, che consiste nell'intenzionalità, consapevolezza, dell'agente di indurre in errore il destinatario delle comunicazioni sociali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui la stessa appartiene, nonché nel proposito (fine) di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

A quanto sino ad ora esposto, deve tuttavia aggiungersi che il comportamento dell'agente, è punibile solo nel caso in cui le informazioni false od omesse, siano rilevanti e tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Art. 2623 - Falso in prospetto⁴³

L'art. 2623 c.c. è stato espressamente abrogato dall'art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e il relativo reato è stato spostato all'art. 173 bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TU Finanza), che recita:

TU Finanza - art. 173 bis Falso in prospetto

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l'art. 173 bis e il d.lgs. 231/01: pertanto al momento dell'approvazione della presente Parte Speciale il reato di falso in prospetto non è rilevante ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il reato in commento risponde all'esigenza sentita dal legislatore di distinguere il comportamento di chi falsifica i "prospetti" e i "documenti", da quello che ha per oggetto le comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli 221 e 2622 c.c.

Oggetto del delitto in commento sono, infatti, i prospetti richiesti ai fini della sollecitazione dell'investimento (art. 94, d.lgs. n. 58/98) o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (art. 113, d.lgs. n. 58/98), ovvero dei documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto (OPA), o di scambio (OPS), redatti con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponendo false informazioni idonee ad indurre in errore o ad occultare dati o notizie.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque rediga materialmente i menzionati documenti esponendo false informazioni od occultando dati e notizie con intenzione fraudolenta.

Nel novellato articolo 173-bis del TUF, rispetto alla precedente formulazione dell'art. 2623 cod. civ., è rimasta la sola formulazione dell'ipotesi delittuosa, che prevede la reclusione da uno a cinque anni.

La circostanza che la fattispecie tipica di reato, abrogata nel codice civile, sia stata riproposta nel TUF lascia supporre che il legislatore non l'abbia reinserita tra i reati societari ex d.lgs. 231/2001 per una mera svista.

Art. 54 d.lgs. 19/2023 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

⁴³ L'articolo 2623 è abrogato e il relativo reato è stato spostato nel Testo Unico sulla Finanza, "Art. 173-bis. - (Falso in prospetto).

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Il reato *de quo* è stato introdotto ad opera dell'art. 55 del d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, attuativo della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la [direttiva UE 2017/1132](#) per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La fattispecie in esame punisce la condotta di chi forma dei documenti (in tutto o in parte) falsi, altera dei documenti veri, rende delle dichiarazioni false ovvero omette delle informazioni rilevanti al fine specifico di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio, da parte del notaio, del certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione societaria.

Si tratta di un reato comune, poiché può essere commesso da “chiunque”.

Il dolo richiesto è un dolo specifico; la norma richiede la finalità specifica di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 d.lgs. 19/2023.

La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

Art. 2626 - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche in modo simulato i conferimenti ai soci o liberano questi ultimi dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato propri degli amministratori.

La fattispecie assolve una fondamentale tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi. Al delitto in esame può essere attribuita una funzione di chiusura del sistema, chiamato ad operare in tutte quelle fattispecie nelle quali non è possibile configurare gli estremi delle altre fattispecie specifiche di aggressione all'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

Il reato è proprio degli amministratori e sono punibili a titolo di concorso

di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori. Non è invece punibile il socio beneficiario della restituzione o della liberazione.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell'obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;

Si noti che nella fattispecie la restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Pertanto, il reato è generalmente escluso nel caso di restituzione avvenuta in ossequio alla disciplina civilistica (per le società per azioni, regolamentata dall'articolo 2306 cod. civ.) e si ritiene applicabile soltanto nel caso in difetto di una delibera assembleare, mentre l'articolo 2629 di cui *infra* si ritiene applicabile ai casi in cui – pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa – la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori.

Si può infine osservare come sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato, poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della società, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci.

Art. 2627 - Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione d
- riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Per le stesse ragioni esposte con riferimento alla precedente fattispecie di reato, può evidenziarsi come sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della società, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci.

Art. 2628 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La condotta è rilevante nelle sole fattispecie al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per esempio dall'articolo 2357 cod. civ. per le società per azioni e quindi con utili non distribuibili e con riserve non disponibili e con riferimento ad azioni non interamente liberate. Si noti che

l'articolo 2474 cod. civ. prevede un divieto assoluto in tal senso per le società a responsabilità limitata.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è si estingue.

Art. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Anche con riferimento a questa fattispecie di reato, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis - Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivanti danni alla società o a terzi.

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società).

Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di "Infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e

liquidatori che, “avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale”. È pertanto da ritenersi che, laddove la condotta consiste tanto nell’omessa comunicazione dell’interesse quanto nella successiva partecipazione alla delibera dispositiva dei beni sociali, entrambe le fattispecie debbano ritenersi integrate, pur verificandosi un concorso tra le due norme con prevalenza dell’art. 2629-bis quale violazione più grave delle due.

Art. 2632 - Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato punisce la condotta degli amministratori e

ei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. Sono altresì considerate la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l’insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

Art. 2633 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Art. 2635 - Corruzione tra privati⁴⁴

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Con l'emanazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, il legislatore italiano aveva dato attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con la L. n. 110 del 28 giugno 2012. Tra le modifiche apportate dalla Legge sopra citata rileva, in questa sede, quella afferente il delitto di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", prima previsto dal medesimo art. 2635 e oggi rubricato "Corruzione tra privati". La disposizione in oggetto, invero, contiene tutti gli elementi che caratterizzavano il precedente reato e presenta alcuni elementi di novità rispetto alla formulazione anteriforma.

Più di recente, l'art. 2635 del codice civile è stato ulteriormente modificato ad opera del d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, in vigore dal 14 aprile 2017, che ha dato attuazione alla delega prevista dall'art. 19 della L. n. 170/2016 (Legge di delegazione europea 2015) recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. In particolare, l'intervento di modifica si innesta nel quadro di un più ampio processo di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle fonti

⁴⁴ I commi primo, terzo e sesto dell'art. 2635 del codice civile sono stati così modificati dall'art. 3 del d.lgs. 38/2017.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

internazionali nella prospettiva di introdurre nuove fattispecie di reato, inasprire le pene per i reati già previsti e disciplinare modelli organizzativi per prevenire fenomeni corruttivi.

Avuto riguardo alla precedente formulazione della norma, le novità più significative introdotte dal d.lgs. 38/2017 possono individuarsi:

- nell'estensione dell'ambito di applicazione della fattispecie a qualsiasi ente privato. Da ciò discende l'inclusione, tra gli altri, nello spazio di interesse della fattispecie penale in esame, anche degli enti no profit, delle fondazioni, nonché dei partiti politici e dei sindacati. Tuttavia, i partiti politici e i sindacati, quali enti privati previsti dalla Costituzione, mantengono l'esenzione dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.lgs. 231/2001 in quanto *“enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”*;
- nell'ampliamento dei soggetti attivi del reato in una duplice direzione: da un lato, infatti, le condotte di corruzione passiva (di cui al primo e secondo comma dell'art. 2635) e quelle di corruzione attiva (di cui al terzo comma) possono essere realizzate *“anche per interposta persona”* con conseguente previsione, nell'ambito del rapporto corruttivo, di un'ipotesi di responsabilità in capo all'intermediario. Dall'altro lato, vengono ricompresi, tra i possibili autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati (i c.d. *“amministratori di fatto”*, cfr. art. 2635, comma 1 ultimo periodo, c.c.);
- nell'inclusione, tra le condotte attraverso le quali si può pervenire all'accordo corruttivo, della sollecitazione (per la corruzione passiva di cui ai primi due commi della norma) e dell'offerta (per la corruzione attiva di cui al terzo comma) di denaro o altra utilità non dovuti;
- nel venire meno del riferimento alla causazione di un nocumento alla società, precedentemente previsto al primo comma della norma: da ciò discende che oggi non è più necessaria, ai fini della configurazione del reato, la causazione di un danno alla società cui appartiene il soggetto corrotto. Sembra quindi che la nuova fattispecie sia costruita in termini di reato di mera condotta potendosi configurare indipendentemente dalla verificarsi in concreto di un evento di danno;
- nell'introduzione del riferimento all'indebito vantaggio per sé o per altri (denaro o altra utilità *“non dovuti”*, cfr. primo e terzo comma) quale corrispettivo della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà (*“per compiere o per omettere un atto”*);
- nell'introduzione, al sesto comma, del riferimento alla condotta di offerta accanto a quella di dazione o di promessa.

Ai sensi dell'art. 2635 codice civile nella formulazione oggi vigente, i soggetti attivi del reato di corruzione passiva tra privati, di cui al primo e secondo comma dell'art. 2635 c.c., sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, gli amministratori di fatto di società o enti privati, nonché coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, anche quando agiscono per interposta persona. Diversamente da coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, anche quando agiscono per interposta persona.

Diversamente dall'autore del reato di corruzione attiva, di cui al terzo comma, può essere chiunque ponga in essere le condotte ivi previste nei confronti dei soggetti individuati nel primo e nel secondo comma.

Rilevante ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente è, come previsto dall'art. 25-ter, comma 1 lett. s-bis) d.lgs. 231/2001, unicamente la commissione del reato di corruzione attiva di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c.. Prima delle modifiche di cui al d.lgs. 38/2017 tale scelta poteva spiegarsi in considerazione del fatto che il compimento di un atto di infedeltà causativo di nocumento per l'ente rendeva impossibile immaginare che il reato potesse considerarsi commesso nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo, come il Decreto 231/2001 vuole. A questo proposito occorre considerare che il legislatore della riforma, nel riscrivere la lettera s-bis) del primo comma dell'art. 25-ter del Decreto, ha confermato la scelta di limitare la responsabilità dell'ente ai soli fatti di corruzione privata di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c. (corruzione attiva), nonostante abbia egli stesso espunto, dal primo comma della norma, il riferimento al danno per la società quale condizione necessaria per la configurabilità del reato di corruzione passiva.

Con specifico riferimento alla fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c. - che, come sopra specificato è la sola ad essere in questa sede rilevante - si segnala, infine, che si tratta di reato a forma vincolata poiché, affinché possa perfezionarsi occorre la commissione di una delle condotte tassativamente individuate dal legislatore che consistono nell'offerta, nella promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti indicati nel primo e nel secondo comma.

Con l'emanazione della Legge n. 3/2019, recante *Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*, l'originario quinto comma dell'art. 2635 è stato abrogato e sostituito, pertanto, il reato è diventato, procedibile d'ufficio.

Art. 2635-bis - Istigazione alla corruzione tra privati⁴⁵

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi

⁴⁵ La norma è stata introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 38/2017.

inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Con l'introduzione dell'art. 2635-bis all'interno del codice civile, fa ingresso nell'ordinamento giuridico italiano il reato di istigazione alla corruzione tra privati, cui sono riconducibili i casi in cui non si pervenga, in concreto, all'accettazione della promessa o della dazione di denaro o di altra utilità non dovuti.

Alla luce della nuova disposizione, è perseguibile penalmente chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto *"intraneo"* (facente parte, dunque, della struttura dell'ente) affinché quest'ultimo compia ovvero ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non siano in concreto accettate (art. 2635-bis, comma 1, c.c.).

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2635-bis è altresì prevista la punibilità del soggetto *"intraneo"* che solleciti – per sé o per altri, anche per interposta persona – la promessa o la dazione di denaro o altra utilità al fine di compiere ovvero omettere atti in violazione dei propri obblighi sempre che, analogamente a quanto previsto al primo comma, la sollecitazione non sia accolta dal soggetto cui è indirizzata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto per l'art. 2635 c.c., con l'emanazione della Legge n. 3/2019, recante *Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*, il terzo comma dell'art. 2635-bis è stato abrogato ed il reato è diventato, di conseguenza, procedibile d'ufficio.

Altri illeciti

Art. 2625 - Impedito controllo⁴⁶

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

⁴⁶ Articolo modificato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

E' reato⁴⁷ proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il modus operandi degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- oltre all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico

Art. 2636 - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Art. 2637 - Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle

⁴⁷ Trattasi di illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, essendo altrimenti considerato un illecito di carattere amministrativo.

negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. “rumors” e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende “qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi”.

Si ricorda che il reato si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e pertanto è rilevante nel caso di specie delle azioni della Società stessa.

Art. 2638 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati i mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza⁴⁸.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza (o ai soggetti ad esse equiparate) previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Questa figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali, nel caso di specie in relazione a Banca d'Italia.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ai sensi dell'art. 25 quater del d.lgs. 231/2001

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25-quater nel Decreto.

⁴⁸ Comma inserito dall'art. 101, comma 1, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

L'articolo 25 quater del d.lgs. 231/01, rubricato "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono raggruppabili in tre tipologie:

1. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale:

- art. 270 c.p. Associazioni sovversive
- art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- art. 270 bis.1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti
- art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati
- art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
- art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

- art. 270 quinquies.3 c.p. Detenzione di materiale con finalità di terrorismo
- art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo
- art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- art. 280 bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- art. 280 ter c.p. Atti di terrorismo nucleare
- art. 289 bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- art. 289 ter c.p. Sequestro a scopo di coazione
- art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo
- art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo
- art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione
- art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione
- art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- art. 435 c.p. Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

2. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali:

- Art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15;
- L. 10 maggio 1976, n. 342;
- L. 28 dicembre 1989, n. 422;

3. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999:

- art. 2 Convenzione di New York

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale, delle leggi speciali e della Convenzione di New York che vengono in rilievo, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato.

1.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

Art. 270 c.p. Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Il reato di cui trattasi è un reato di tipo “comune”, infatti la norma punisce chiunque:

- promuova, costituisca, organizzi o diriga delle associazioni finalizzate a sovvertire con violenza gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato;
- sopprima con violenza l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

La fattispecie è di tipo associativo, infatti, il secondo comma, punisce chiunque partecipi alle associazioni di cui al primo comma.

Inoltre, si precisa che il comma 3 prevede una circostanza aggravante specifica per i soggetti che ricostituiscano, sotto falso nome ovvero in forma simulata, associazioni dirette a sovvertire l'ordine politico / economico per le quali è stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270 bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo e caratterizzata dalla violenza quale metodo sistematico per raggiungere i fini politici oggetto del programma associativo.

Si precisa che:

- la condotta eversiva dell'ordine democratico si concretizza nello sconvolgimento dell'assetto costituzionale “disarticolandone le strutture ed impedendone il funzionamento⁴⁹”;

⁴⁹ Cass., I, 5-11-1987.

- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di aderire alle idee dell'associazione e di condividere lo scopo eversivo o terroristico oggetto del programma associativo;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività, poste in essere dall'associazione, aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico mediante l'uso della violenza.

Art. 270 bis.1 Circostanze aggravanti e attenuanti⁵⁰

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli [articoli 98](#) e [114](#), concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'[articolo 56](#), non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Art. 270 ter Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che

⁵⁰ Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Tale ipotesi di reato è di tipo “mono soggettivo” e sussidiario rispetto a quello descritto all’art. 270 bis in quanto può essere compiuto solo in relazione alla partecipazione al delitto associativo.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel procurare asilo, ricovero o scampo, nonché fornire sostentamento alimentare, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione a soggetti partecipanti alle associazioni con finalità di terrorismo;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico caratterizzato nella coscienza e volontà di fornire supporto o aiuto a soggetti appartenenti ad associazioni con finalità incriminata;
- il reato non è punibile se commesso in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270 quater Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'art. 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni⁵¹.

Tale ipotesi di reato si configura come reato “comune” perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti nella norma.

Si precisa che:

- è un reato di mera condotta in quanto non è richiesta l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico bensì è sufficiente l'esposizione a pericolo di persone o cose;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore fine della sovversione dell'ordinamento democratico oltre alla coscienza e volontà dell'azione;

⁵¹ Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 17 aprile 2015, n. 43.

- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta penalmente rilevante ed è configurabile il tentativo.

Il d.l. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 17 aprile 2015, n. 43, ha previsto un'ipotesi di responsabilità penale anche a carico del "soggetto arruolato".

Art. 270 quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo⁵²

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

L'articolo in esame costituisce una figura residuale nel contesto normativo di riferimento. Infatti, punisce chi, fuori dai casi specifici di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o di arruolamento per finalità di terrorismo anche internazionale, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero con la finalità di compiere condotte terroristiche di cui all'art. 270 sexies c.p.

Il reato è comune, infatti può essere commesso da "chiunque".

Le condotte sono alternative e si sostanziano in:

- organizzare;
- finanziare;
- propagandare.

Il dolo nel caso *de quo* è generico, infatti è sufficiente la coscienza e volontà di organizzare, finanziare o propagandare viaggi in un territorio estero finalizzati a condotte terroristiche.

Art. 270-quinquies Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito anche autonomamente le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo

⁵² Articolo inserito dall'art. 1, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modif, in l. 17 aprile 2015, n. 43.

periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies⁵³.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici⁵⁴.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Lo scopo dell'introduzione di questo articolo risiede nel tentativo di punire comportamenti ritenuti sufficienti per ritenere sussistenti organizzazioni terroristiche senza la necessità di fornire la dimostrazione.

Si precisa che:

- l'addestramento è una condotta qualificata nei confronti di quella alternativa e residuale dell'istruzione che in ogni caso sono punite con le medesime pene.

Art. 270 quinquies.1 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo⁵⁵

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La fattispecie criminosa *de quo* punisce chi, fuori dai casi di cui all'art. 270 bis e 270 quater.1, raccoglie, eroga ovvero mette a disposizione beni o denaro destinati ad essere utilizzati per il compimento di condotte terroristiche.

Il reato si consuma indipendentemente dall'utilizzo dei fondi messi a disposizione per la commissione delle condotte terroristiche.

Il reato è comune, infatti può essere commesso da "chiunque".

⁵³ Le parole "nonché della persona che avendo acquisito anche autonomamente le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies" sono state inserite dall'art. 1, comma 3, lettera a) del d.l. 18 febbraio 2015 n. 7 convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43.

⁵⁴ Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 3, lettera b) del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 17 aprile 2015, n. 43.

⁵⁵ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lettera a) della l. 28 luglio 2016 n. 153.

Le condotte sono alternative e si sostanziano in:

- raccolta;
- erogazione;
- messa a disposizione;

di beni o denaro, in qualunque modo realizzati.

Art. 270 quinquies.2 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro⁵⁶

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Il reato, che costituisce una fattispecie “comune”, prevede condotte alternative che si sostanziano nella:

- sottrazione;
- distruzione;
- dispersione;
- soppressione;
- deterioramento

di beni ovvero di denaro che sono stati sottoposti a sequestro al fine di prevenire il finanziamento delle condotte terroristiche (così come previste dall'art. 25 sexies c.p.).

Il dolo nel caso di specie è generico poiché è sufficiente la coscienza e volontà di procedere a una delle condotte sopra esposte.

Art. 270 quinquies.3 Detenzione di materiale con finalità di terrorismo⁵⁷

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La fattispecie criminosa *de quo* punisce chi, fuori dai casi di cui agli artt. 270 bis e 270 quinquies, procuri o detenga consapevolmente materiale che fornisce istruzioni su come

⁵⁶ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), l. 28 luglio 2016, n. 153.

⁵⁷ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 11 aprile 2025, n. 85.

preparare o utilizzare armi letali, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche pericolose, o tecniche per compiere atti di violenza o sabotaggio contro servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo.

Il reato è comune, infatti può essere commesso da “chiunque”.

Le condotte sono alternative e si sostanziano in:

- raccolta;
- detenzione.

di materiali contenente istruzioni sulla preparazione di armi, sostanze chimiche e batteriologiche nocive e di ogni altra tecnica volta al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

Si precisa che:

- è un reato di mera condotta in quanto non è richiesta l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico bensì è sufficiente l'esposizione a pericolo di persone o cose;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche lo specifico e ulteriore fine terroristico e di sovversione dell'ordinamento democratico oltre alla coscienza e volontà dell'azione.

Art. 270 sexies Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nell'attentare alla vita o all'incolumità fisica di una persona, e si consuma col compimento di atti diretti a porre in pericolo l'altrui vita od incolumità personale.

Art. 280 bis Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nel compiere atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali al fine di perseguire una finalità terroristica. In sintesi il reato si configura come delitto di attentato, ossia come fattispecie ove sono puniti anche atti che si configurano come tentativi del precedente reato sancito all'art. 280. Con tale fattispecie di reato il legislatore ha voluto sanzionare sia il fatto diretto a danneggiare sia quello concreto di danneggiamento.

Art. 280 ter Atti di terrorismo nucleare⁵⁸

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;*
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

⁵⁸ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. c) l. 28 luglio 2016, n. 153.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

La fattispecie di reato è caratterizzata dalla privazione della libertà personale di un soggetto al fine di incutere terrore nella collettività con azioni dirette non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano. Costituisce circostanza aggravante l'aver procurato la morte, voluta o non voluta, del sequestrato, mentre costituisce circostanza attenuante, l'essersi dissociato dal vincolo associativo e dalle convinzioni terroristiche ed eversive del gruppo favorendo il rilascio della vittima.

Art. 289 ter Sequestro di persona a scopo di coazione⁵⁹

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289 bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289 bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

La fattispecie di reato è caratterizzata dalla privazione della libertà personale di un soggetto o dell'assoggettamento dello stesso, minacciandola di procedere alla sua uccisione, ferimento o di perpetrare il sequestro al fine di costringere un terzo, sia pubblico sia privato, a compiere una determinata azione od omissione, subordinando a ciò la liberazione del sequestrato. Art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte⁶⁰] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il

⁵⁹ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

⁶⁰ La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal d.lgs. n. 224/1944

delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici⁶¹.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Tale ipotesi di reato consiste nell'istigare qualcuno a commettere uno dei reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato disciplinati dagli art 270 e 270bis c.p.

Art. 304 Cospirazione politica mediante accordo

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo

Il reato *de quo* punisce chi partecipa all'accordo di commissione di uno dei reati richiamati dall'art. 302 c.p.

È prevista una circostanza aggravante specifica per il promotore dell'accordo; tuttavia le pene stabilite non devono sempre essere inferiori alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305 Cospirazione politica mediante associazione

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

⁶¹ Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 17 aprile 2015, n. 43.

Il reato di qui trattasi è un reato associativo, infatti punisce chi promuove, costituisce od organizza un'associazione finalizzata a commettere azioni terroristiche. Il reato si consuma solo per il fatto di aver promosso, costituito ovvero organizzato l'associazione.

Il quarto comma prevede un'aggravante specifica qualora l'associazione tenda a commettere due o più delitti di quelli che la stessa si era prefissata.

Il dolo è specifico perché deve sussistere la finalità di commettere, con il vincolo associativo, uno dei delitti previsti dall'art. 302 c.p.

Art. 306 Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Si rimanda a quanto descritto per l'art. 305 c.p. Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

La condotta si sostanzia nel procurare asilo, ricovero o scampo, nonché fornire sostentamento alimentare, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione a soggetti partecipanti alla banda armata ovvero ai partecipi di cospirazione.

L'elemento soggettivo è il dolo generico caratterizzato nella coscienza e volontà di fornire il predetto supporto o aiuto a soggetti appartenenti alla banda armata o partecipi di cospirazione.

Il reato non è punibile se commesso in favore di un prossimo congiunto.

Art. 435 c.p. Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti⁶²

Chiunque, al fine di attentare alla [pubblica incolumità](#), fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre [materie esplodenti](#), asfissianti, accecanti, tossiche o [infiammabili](#), ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la [reclusione](#) da uno a cinque anni.

Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il reato è comune, infatti può essere commesso da “chiunque”.

Le condotte sono alternative e si sostanziano in:

- fabbricazione;
- acquisto;
- detenzione

di dinamite o altre materie esplodenti o sostanze volte a produrre materiale esplosivo.

In aggiunta alle condotte di cui al comma 1, la fattispecie di reato è integrata da:

- distribuzione;
- divulgazione;
- diffusione;
- pubblicazione

di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi al fine di attentare alla pubblica incolumità.

Si precisa che:

⁶² Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 11 aprile 2025, n. 85.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

- è un reato di mera condotta in quanto non è richiesta l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico bensì è sufficiente l'esposizione a pericolo di persone o cose;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche lo specifico e ulteriore fine di nocimento alla pubblica incolumità oltre alla coscienza e volontà dell'azione.

1.2 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali

Art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15

La norma prevede, quale circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o da leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

L. 10 maggio 1976, n. 342

Contiene disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.

L. 28 dicembre 1989, n. 422

Contiene disposizioni in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

1.3 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Art. 2

Commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di

obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.”

Perché un atto possa realizzare una delle suddette fattispecie di reato non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

- a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato;
o
- (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, la fattispecie criminosa sarebbe altresì configurabile qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

Reati derivanti da pratiche di mutilazione dei genitali femminili ai sensi dell'art. 25 quater 1 del d.lgs. 231/2001

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14, ha introdotto l’art. 25 quater 1 al d.lgs. 231/2001.

L’articolo 25 quater 1 del d.lgs. 231/2001, rubricato “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583 bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.

2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire

o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

L’art. 25 quater 1 è pertanto applicabile nei casi in cui vengano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente i reati previsti dall’art. 583 bis del Codice Penale.

Art. 583 bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili⁶³

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femmini

i diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

⁶³ Articolo inserito dall’art. 6, co. 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

1) *la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale*⁶⁴.

2) *l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno*⁶⁵.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione e infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo) dalla quale deriva una menomazione sessuale ovvero una malattia nel corpo o nella mente;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di provocare a taluno lesioni personali;
- l'oggetto delle condotte penalmente rilevanti è costituito dalle attività poste in essere dalla Società o da sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti (ad esempio case di cura) nello svolgimento di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche che lo prescrivano.

Delitti contro la personalità individuale ai sensi dell'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001

L'articolo 25 quinquies del d.lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro la personalità individuale", introdotto ad opera dell'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote*⁶⁶;

⁶⁴ Numero così modificato dall'art. 93, comma 1, lettera s), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

⁶⁵ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172.

⁶⁶ L'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001 è stato da ultimo modificato dall'art. 6 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199 - "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", in vigore dal 4.11.2016

b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote⁶⁷;

c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, nonché per il delitto di cui all'art. 609 undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote⁶⁸.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- art. 600 bis Prostituzione minorile
- art. 600 ter Pornografia minorile
- art. 600 quater Detenzione o accesso a materiale pornografico
- art. 600 quater 1 Pornografia virtuale
- art. 600 quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- art. 601 Tratta di persone
- art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi
- art. 603 bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- art. 609 undecies Adescamento di minorenni.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

⁶⁷ Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.

⁶⁸ *Ibidem*.

Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, ovvero a sottoporsi al prelievo di organi è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi ogniqualvolta un soggetto consenta o agevoli la riduzione in schiavitù o in servitù un individuo costringendolo a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) ridurre una persona in schiavitù - tale concetto è delineato dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926 (recepita dal R.D. 1723/1928), che la definisce come l'atto o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi; (II) ridurre una persona in servitù: ossia ridurre mediante violenza minaccia o abuso di autorità, la vittima del reato in una condizione continuativa di soggezione fisica o psicologica al
- o scopo di costringerla a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù;
- l'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare la riduzione di taluno in schiavitù o servitù.

Art. 600 bis Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. *recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
2. *favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora chiunque

consenta o agevoli lo sfruttamento o induca alla prostituzione un minorenni.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) reclutare e indurre alla prostituzione un minore: l'induzione consiste in una suggestione in grado di persuadere il soggetto passivo a porre in essere una determinata attività per evitare un danno maggiore; la prostituzione è l'attività di un uomo o di una donna per la quale questi compiono atti sessuali in cambio di una somma di denaro; (II) favorire la prostituzione: il favoreggiamento si configura quando il soggetto agente con il proprio comportamento rende agevole l'esercizio della prostituzione; (III) sfruttare la prostituzione: lo sfruttamento consiste nell'appropriarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, restandone parte dei guadagni;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nell'attività di reclutamento, induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto.

Art. 600 ter Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*

2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa

a euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico: utilizzare significa approfittare di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone guadagni; (II) indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche; (III) distribuire, divulgare, diffondere o pubblicare suddetto materiale: distribuire significa mettere una cosa a disposizione della collettività, perché ne possa usufruire; divulgare significa rendere noto a tutti un fatto che dovrebbe rimanere segreto; diffondere significa far circolare il materiale pornografico; pubblicizzare significa promuovere la conoscenza di determinati prodotti attraverso una campagna di pubblicità che ne manifesta qualità; (IV) distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare

sessualmente dei minori: il mezzo telematico è un mezzo di comunicazione caratterizzato dall'utilizzazione di reti informatiche collegate alle vie telefoniche (i.e. internet); adescare è l'attività svolta da chi si prostituisce o dal protettore finalizzata ad attrarre al clientela; (V) offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori: cedere implica che il prodotto esce dalla sfera di disponibilità di un soggetto e passa in quella di un'altra persona;

- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nella realizzazione di esibizioni pornografiche o produzioni di materiale pornografico mediante l'impiego persona di età inferiore agli anni diciotto.

Art. 600 quater Detenzione o accesso a materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) Procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzo sessuale di minori: procurarsi implica un comportamento atto ad acquisire la disponibilità materiale del prodotto pornografico; è materiale pornografico tutto ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici, ecc.; l'utilizzazione consiste nell'approfitarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone i guadagni; (II) detenere lo stesso materiale: detenere vuol dire trovarsi nella condizione di avere la disponibilità del materiale pornografico;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;

- l'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel procurarsi e detenere materiale pornografico.

Art. 600 quater 1 Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Tale ipotesi di reato è di "pericolo astratto", perché la produzione e la diffusione di siffatto materiale sono tali da incentivare quei comportamenti devianti, in grado, a loro volta, di originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale dell'integrità psicofisica del minor

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) perpetrare i reati di pornografia minorile (600-ter) e di detenzione di materiale pornografico (600-quater), utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere virtuale mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti, nel caso specifico, sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel perpetrare, diffondere e detenere materiale pornografico virtuale.

Art. 600 quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) organizzare: preparare la struttura necessaria per compiere una determinata attività; (II) propagandare: diffondere una notizia attraverso i vari mezzi di comunicazione, nell'intento di persuadere il soggetto che rivede il messaggio, fino a determinare in capo a questo delle reazioni;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto, vi è l'ulteriore fine di permettere la fruizione e fruire di attività di prostituzione a danno di minori;
- oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti (agenzie viaggio) con la consapevolezza che l'agenzia organizza e gestisce viaggi con finalità pedo-pornografiche.

Art. 601 Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazioni di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia in due condotte: (I) l'una nel commettere tratta di persone (II) e l'altra nell'induzione (mediante inganno) o nel costringimento (mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, ecc.) all'ingresso o al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato o al trasferimento al suo interno, al fine di ridurre o mantenere in schiavitù o servitù taluno;

- l'elemento soggettivo è, nell'ipotesi di cui al primo comma, il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto
- dalla norma incriminatrice; il dolo specifico, nell'ipotesi di cui al secondo comma, poiché vi è l'ulteriore fine di indurre alla prostituzione il minore ovvero sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare la tratta, l'induzione o il costringimento al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato o al trasferimento al suo interno.

Art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (l) alienare o cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o servitù: alienare significa trasferire a titolo oneroso la titolarità del diritto di proprietà in capo a un soggetto diverso dall'alienante; cedere vuol dire trasferire a qualcuno anche a titolo gratuito, determinati diritti, tramite negozi giuridici;
- l'elemento soggettivo è di dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto della condotta penalmente rilevante è l'attività posta in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare l'acquisto o l'alienazione di persone in stato di schiavitù o servitù.

Art. 603 bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro⁶⁹

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

⁶⁹ L'art. 603 bis del Codice Penale è stato da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199 - "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", in vigore dal 4.11.2016.

2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno⁷⁰.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Con l'obiettivo di contrastare in maniera più incisiva rispetto al passato il fenomeno del caporalato, l'articolo 1 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199 ha apportato significative modifiche all'articolo 603 bis del Codice Penale rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" e ha conseguentemente esteso l'ambito del "penalmente rilevante".

In particolare, la Legge in commento ha operato una netta separazione tra la fattispecie di intermediazione illecita e quella di sfruttamento dei lavoratori con la conseguenza che attualmente assumono rilevanza penale due differenti condotte caratterizzate - a differenza

⁷⁰ L'[art. 103, comma 14, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in l. 17 luglio 2020, n. 77](#), ai sensi del quale quando i fatti di cui al presente art. 603-bis c.p. sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 dell'art. 103, la pena prevista al primo comma dello stesso art. 603-bis è aumentata da un terzo alla metà.

di quanto previsto dalla norma nella sua precedente formulazione - dalla non necessità di comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori ai fini della configurabilità del reato.

Si tratta, da un lato, della condotta di intermediazione in senso stretto, posta in essere da colui che recluta i lavoratori allo scopo di collocarli presso un datore di lavoro terzo in condizioni di sfruttamento (comma I, numero 1); dall'altro lato, viene in rilievo la condotta del datore di lavoro che direttamente utilizza, assume o impiega manodopera con l'obiettivo di avvalersene in condizioni di sfruttamento (comma I, numero 2). È proprio questa la novità più significativa introdotta dalla riforma: oggi, infatti, è perseguibile penalmente non soltanto colui che svolge attività di intermediazione, ma anche l'imprenditore.

Entrambe le condotte descritte dalla norma incriminatrice si caratterizzano per l'approfittamento, da parte sia dell'intermediario che del datore di lavoro, dello stato di bisogno dei lavoratori.

Il secondo comma della disposizione in esame individua alcune circostanze che costituiscono "indice di sfruttamento". Si tratta, nello specifico: 1) della reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) della reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) della sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) della sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradati. Per quanto afferisce il trattamento sanzionatorio, l'art. 603 bis c.p. prevede un aggravamento della pena in due casi: qualora le condotte indicate al primo comma siano commesse mediante violenza o minaccia, ovvero nel caso in cui ricorra taluna delle circostanze aggravanti specifiche individuate dall'ultimo comma, che danno luogo all'aumento della pena da un terzo alla metà e che consistono nel fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, nel fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa e nell'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609 undecies Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore⁷¹.*

Tale ipotesi di reato è di tipo comune e, pertanto, può essere compiuto da chiunque, pur richiedendo che la persona offesa rivesta una particolare qualifica ossia che abbia un'età inferiore ai 16 anni. È un reato di pericolo, in quanto ai fini della punibilità non si richiede che il minore cada nella rete dell'adescatore, ma è sufficiente che quest'ultimo ponga in essere atti idonei a coartare, non necessariamente in modo violento, la volontà del minore che, proprio in ragione della giovane età si presenta come soggetto debole particolarmente esposto alle influenze provenienti dal mondo degli adulti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) adescare il minore così come riportato nella lettera della norma, (II) ottenere la fiducia del soggetto d'età inferiore ai sedici anni, realizzando condotte che configurano i reati di pedofilia, pedo-pornografia e riduzione in schiavitù, disciplinati dal codice penale agli artt. 600 e successivi. L'adescamento dei minori è reato anche se la condotta è iniziata, protratta o conclusa tramite il web.

⁷¹ Comma inserito dall'art. 20, comma 2, lett. f), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

Si chiama tecnicamente “sexting”, lo scambio di comunicazioni, messaggi o ogni altro m

- zzo (es. fotografico) a sfondo sessuale tramite lo strumento telematico e rientra nel generale fenomeno del “grooming”, consistente nel plagiare ed assoggettare la volontà del minorenne in modo graduale e manipolativa, facendogli compiere attività volte all’invio di immagini pedo-pornografiche, attraverso social network, chat line o scambio di sms o mms;el’elemento soggettivo è il dolo specifico, inteso come fine ultimo di voler commettere più gravi reati a sfondo sessuale, e rappresenta un
- ipotesi residuale di punibilità in quanto viene perseguito nel solo caso in cui gli atti commessi dal soggetto non integrino un reato di maggior gravità;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce. Tali condotte penalmente rilevanti sono riconducibili non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

Reati ed illeciti amministrativi di market abuse ai sensi dell’art. 25 sexies del d.lgs. 231/2001

L’articolo 25 sexies del d.lgs. 231/01 rubricato “Abusi di mercato” stabilisce che:

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Il sistema sanzionatorio previsto è di particolare rilevanza, poiché prevede sanzioni pecuniarie (e relative misure cautelari) che possono arrivare fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro⁷², eventualmente commisurate all’entità del prodotto o profitto conseguito dall’ente attraverso alla commissione degli illeciti di cui agli articoli 184 e 185 TUF.

⁷² La sanzione pecuniaria per l’ente è da 400 a 1.000 quote, dove ogni quota può avere un minimo di € 258 e un massimo di € 1.550. Il valore di € 1,5 milioni è ovviamente calcolato sui valori massimi delle quote e del numero di quote.

L'art. 25 sexies è pertanto applicabile nei casi in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, i seguenti reati:

- art. 184 TUF. Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
- art. 185 TUF. Manipolazione del mercato.

Art. 184 TUF Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate⁷³

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del

⁷³ Articolo sostituito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) successivamente modificato dall'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dall'articolo 1, comma 17, del D. Lgs. 17 luglio 2009, n. 101, dall'articolo 4, comma 7, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 107 e da ultimo sostituito dall'articolo 26, comma 1, lettera c), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238..

prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010».

Art. 185 TUF Manipolazione del mercato⁷⁴

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le due fattispecie sono entrambe caratterizzate dall'esigenza di tutela del mercato.

Nel primo caso, si noti che si deve trattare di un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Rientrano nel novero delle informazioni privilegiate non più, come in passato, solamente i fatti accaduti nella sfera di attività degli emittenti ma tutte le informazioni di carattere preciso concernenti gli stessi emittenti o gli strumenti finanziari, capaci di influenzare sensibilmente, se rese pubbliche, il prezzo di tali strumenti.

Un'informazione è di carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere si verificherà;

⁷⁴ Disposizione da ultimo modificata dall'articolo 26, comma 1, lettera d), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238.

- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Ai sensi dell'art. 184 TUF viene punito altresì chi raccomanda o induce altri ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime.

Nel caso della manipolazione di mercato vi è significativa analogia con quanto detto in sede di analisi del reato di aggio⁷⁵, in termini di condotta tipica.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. rumors e le previsioni soggettive. La notizia è falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Poiché i comportamenti che possono originare la fattispecie in esame sono comuni e affini a quelli che rilevano nell'ambito del reato di aggio, l'individuazione delle attività

⁷⁵ Art. 2637 c.c. Aggio - Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

sensibili che la Società può porre in essere nelle condotte tipiche di questo reato è eseguita contestualmente ai reati⁷⁶ contemplati in questa Parte Speciale. Si ricorda che in ogni caso il reato di aggravi si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e si può riferire anche alle azioni della Società stessa.

Inoltre, il Legislatore che ha novellato la parte V, capo II, titolo I bis, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 187 quinquies, rovesciando l'usuale schema di richiamo delle fattispecie di reato operato fino ad allora dal legislatore in sede di ampliamento dell'ambito di responsabilità amministrativa degli enti, ha introdotto due illeciti amministrativi (speculari alle fattispecie di reato sopra richiamate) di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187 bis e 187 ter del TUF.

L'articolo **187 quinquies** prevede che:

L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014⁷⁷:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Anche per gli illeciti amministrativi sopra richiamati, il cui accertamento è rimesso alla CONSOB (compresa l'irrogazione delle sanzioni previste), le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere di rilevante impatto considerato che, in capo all'ente, la sanzione

⁷⁶ Nonché ai relativi illeciti amministrativi di cui agli art. 187-bis e 187-ter TUF,

⁷⁷ Alinea sostituito dall'articolo 4, comma 13 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

pecuniaria può essere aumentata fino a dieci volte l'entità del prodotto o del profitto conseguito attraverso la commissione degli illeciti amministrativi.

Resa configurabile in capo all'ente la responsabilità anche per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, alla pari di ciò che avviene per tutte le fattispecie di reato richiamate direttamente dal d.lgs. 231/2001, il medesimo articolo 187-quinquies stabilisce che l'ente:

- non è responsabile se dimostra (inversione dell'onere della prova) che (a) i soggetti apicali o (b) le persone sottoposte all'altrui direzione hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi;
- può beneficiare dell'effetto esimente derivante dall'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo le previsioni di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001;
- può beneficiare di casi di riduzione della pena in seguito all'adozione di condotte riparatorie secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 231/2001;
- rimane responsabile anche quando l'illecito si estingue, dato che la responsabilità in esame presuppone che la sanzione amministrativa pecuniaria sia stata irrogata e che quindi l'autore dell'illecito sia stato identificato e sia imputabile.

È pertanto evidente che l'art. 187 quinquies è applicabile nei casi in cui siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente gli illeciti amministrativi di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187 bis e 187 ter del TUF.

Art. 187 bis Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

3. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187 ter Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. *Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.*

3. *Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.*

L'articolo 25 sexies del d.lgs. 231/01 rubricato "Abusi di mercato" stabilisce che:

1. *In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

Il sistema sanzionatorio previsto è di particolare rilevanza, poiché prevede sanzioni pecuniarie (e relative misure cautelari) che possono arrivare fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro⁷⁸, eventualmente commisurate all'entità del prodotto o profitto conseguito dall'ente attraverso alla commissione degli illeciti di cui agli articoli 184 e 185 TUF.

L'art. 25 sexies è pertanto applicabile nei casi in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, i seguenti reati:

- art. 184 TUF. Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
- art. 185 TUF. Manipolazione del mercato.

Art. 184 TUF Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate⁷⁹

1. *È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

⁷⁸ La sanzione pecuniaria per l'ente è da 400 a 1.000 quote, dove ogni quota può avere un minimo di € 258 e un massimo di € 1.550. Il valore di € 1,5 milioni è ovviamente calcolato sui valori massimi delle quote e del numero di quote.

⁷⁹ Articolo sostituito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) successivamente modificato dall'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dall'articolo 1, comma 17, del D. Lgs. 17 luglio 2009, n. 101, dall'articolo 4, comma 7, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 107 e da ultimo sostituito dall'articolo 26, comma 1, lettera c), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238..

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010».

Art. 185 TUF Manipolazione del mercato⁸⁰

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

⁸⁰ Disposizione da ultimo modificata dall'articolo 26, comma 1, lettera d), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le due fattispecie sono entrambe caratterizzate dall'esigenza di tutela del mercato.

Nel primo caso, si noti che si deve trattare di un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Rientrano nel novero delle informazioni privilegiate non più, come in passato, solamente i fatti accaduti nella sfera di attività degli emittenti ma tutte le informazioni di carattere preciso concernenti gli stessi emittenti o gli strumenti finanziari, capaci di influenzare sensibilmente, se rese pubbliche, il prezzo di tali strumenti.

Un'informazione è di carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Ai sensi dell'art. 184 TUF viene punito altresì chi raccomanda o induce altri ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime

Nel caso della manipolazione di mercato vi è significativa analogia con quanto detto in sede di analisi del reato di agiotaggio⁸¹, in termini di condotta tipica.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Si precisa che:

⁸¹ Art. 2637 c.c. Agiotaggio - Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. rumors e le previsioni soggettive. La notizia è falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Poiché i comportamenti che possono originare la fattispecie in esame sono comuni e affini a quelli che rilevano nell'ambito del reato di aggio, l'individuazione delle attività sensibili che la Società può porre in essere nelle condotte tipiche di questo reato è eseguita contestualmente ai reati⁸² contemplati in questa Parte Speciale. Si ricorda che in ogni caso il reato di aggio si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e si può riferire anche alle azioni della Società stessa.

Inoltre, il Legislatore che ha novellato la parte V, capo II, titolo I bis, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 187 quinquies, rovesciando l'usuale schema di richiamo delle fattispecie di reato operato fino ad allora dal legislatore in sede di ampliamento dell'ambito di responsabilità amministrativa degli enti, ha introdotto due illeciti amministrativi (speculari alle fattispecie di reato sopra richiamate) di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187 bis e 187 ter del TUF.

L'articolo **187 quinquies** prevede che:

L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014⁸³:

⁸² Nonché ai relativi illeciti amministrativi di cui agli art. 187-bis e 187-ter TUF,

⁸³ Alinea sostituito dall'articolo 4, comma 13 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Anche per gli illeciti amministrativi sopra richiamati, il cui accertamento è rimesso alla CONSOB (compresa l'irrogazione delle sanzioni previste), le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere di rilevante impatto considerato che, in capo all'ente, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino a dieci volte l'entità del prodotto o del profitto conseguito attraverso la commissione degli illeciti amministrativi.

Resa configurabile in capo all'ente la responsabilità anche per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, alla pari di ciò che avviene per tutte le fattispecie di reato richiamate direttamente dal d.lgs. 231/2001, il medesimo articolo 187-quinquies stabilisce che l'ente:

- non è responsabile se dimostra (inversione dell'onere della prova) che (a) i soggetti apicali o (b) le persone sottoposte all'altrui direzione hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi;
- può beneficiare dell'effetto esimente derivante dall'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo le previsioni di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001;
- può beneficiare di casi di riduzione della pena in seguito all'adozione di condotte riparatorie secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 231/2001;
- rimane responsabile anche quando l'illecito si estingue, dato che la responsabilità in esame presuppone che la sanzione amministrativa pecuniaria sia stata irrogata e che quindi l'autore dell'illecito sia stato identificato e sia imputabile.

È pertanto evidente che l'art. 187 quinquies è applicabile nei casi in cui siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente gli illeciti amministrativi di abuso e comunicazione

illecita di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187 bis e 187 ter del TUF.

Art. 187 bis Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

3. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187 ter Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

3. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

L'articolo 25 sexies del d.lgs. 231/01 rubricato "Abusi di mercato" stabilisce che:

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Il sistema sanzionatorio previsto è di particolare rilevanza, poiché prevede sanzioni pecuniarie (e relative misure cautelari) che possono arrivare fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro⁸⁴, eventualmente commisurate all'entità del prodotto o profitto conseguito dall'ente attraverso alla commissione degli illeciti di cui agli articoli 184 e 185 TUF.

⁸⁴ La sanzione pecuniaria per l'ente è da 400 a 1.000 quote, dove ogni quota può avere un minimo di € 258 e un massimo di € 1.550. Il valore di € 1,5 milioni è ovviamente calcolato sui valori massimi delle quote e del numero di quote.

L'art. 25 sexies è pertanto applicabile nei casi in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, i seguenti reati:

- art. 184 TUF. Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
- art. 185 TUF. Manipolazione del mercato.

Art. 184 TUF Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate⁸⁵

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del

⁸⁵ Articolo sostituito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) successivamente modificato dall'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dall'articolo 1, comma 17, del D. Lgs. 17 luglio 2009, n. 101, dall'articolo 4, comma 7, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 107 e da ultimo sostituito dall'articolo 26, comma 1, lettera c), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238..

prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010».

Art. 185 TUF Manipolazione del mercato⁸⁶

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le due fattispecie sono entrambe caratterizzate dall'esigenza di tutela del mercato.

Nel primo caso, si noti che si deve trattare di un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Rientrano nel novero delle informazioni privilegiate non più, come in passato, solamente i fatti accaduti nella sfera di attività degli emittenti ma tutte le informazioni di carattere preciso concernenti gli stessi emittenti o gli strumenti finanziari, capaci di influenzare sensibilmente, se rese pubbliche, il prezzo di tali strumenti.

Un'informazione è di carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere si verificherà;

⁸⁶ Disposizione da ultimo modificata dall'articolo 26, comma 1, lettera d), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238.

- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Ai sensi dell'art. 184 TUF viene punito altresì chi raccomanda o induce altri ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime

Nel caso della manipolazione di mercato vi è significativa analogia con quanto detto in sede di analisi del reato di agiotaggio⁸⁷, in termini di condotta tipica.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. rumors e le previsioni soggettive. La notizia è falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Poiché i comportamenti che possono originare la fattispecie in esame sono comuni e affini a quelli che rilevano nell'ambito del reato di agiotaggio, l'individuazione delle attività

⁸⁷ Art. 2637 c.c. Agiotaggio - Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

sensibili che la Società può porre in essere nelle condotte tipiche di questo reato è eseguita contestualmente ai reati⁸⁸ contemplati in questa Parte Speciale. Si ricorda che in ogni caso il reato di agiotaggio si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e si può riferire anche alle azioni della Società stessa.

Inoltre, il Legislatore che ha novellato la parte V, capo II, titolo I bis, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 187 quinquies, rovesciando l'usuale schema di richiamo delle fattispecie di reato operato fino ad allora dal legislatore in sede di ampliamento dell'ambito di responsabilità amministrativa degli enti, ha introdotto due illeciti amministrativi (speculari alle fattispecie di reato sopra richiamate) di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187 bis e 187 ter del TUF.

L'articolo **187 quinquies** prevede che:

L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014⁸⁹.

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Anche per gli illeciti amministrativi sopra richiamati, il cui accertamento è rimesso alla CONSOB (compresa l'irrogazione delle sanzioni previste), le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere di rilevante impatto considerato che, in capo all'ente, la sanzione

⁸⁸ Nonché ai relativi illeciti amministrativi di cui agli art. 187-bis e 187-ter TUF,

⁸⁹ Alinea sostituito dall'articolo 4, comma 13 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

pecuniaria può essere aumentata fino a dieci volte l'entità del prodotto o del profitto conseguito attraverso la commissione degli illeciti amministrativi.

Resa configurabile in capo all'ente la responsabilità anche per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, alla pari di ciò che avviene per tutte le fattispecie di reato richiamate direttamente dal d.lgs. 231/2001, il medesimo articolo 187-quinquies stabilisce che l'ente:

- non è responsabile se dimostra (inversione dell'onere della prova) che (a) i soggetti apicali o (b) le persone sottoposte all'altrui direzione hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi;
- può beneficiare dell'effetto esimente derivante dall'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo le previsioni di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001;
- può beneficiare di casi di riduzione della pena in seguito all'adozione di condotte riparatorie secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 231/2001;
- rimane responsabile anche quando l'illecito si estingue, dato che la responsabilità in esame presuppone che la sanzione amministrativa pecuniaria sia stata irrogata e che quindi l'autore dell'illecito sia stato identificato e sia imputabile.

È pertanto evidente che l'art. 187 quinquies è applicabile nei casi in cui siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente gli illeciti amministrativi di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187 bis e 187 ter del TUF.

Art. 187 bis Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

3. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187 ter Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

3. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001

L'articolo 25 septies del d.lgs. 231/2001, rubricato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, emanato in attuazione della delega conferita al governo dall'art. 1 della citata legge.

E' opportuno ricordare che la materia della Sicurezza sul lavoro, così come quella ambientale, erano già state oggetto della delega contenuta nella legge 300/00, la quale, però, non aveva trovato attuazione nel d.lgs. 231/01.

La legge 123/07, dopo sette anni dal conferimento della prima delega, ha introdotto i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, tra quelli che potrebbero far sorgere la responsabilità in capo all'ente.

Si evidenzia che i reati citati hanno natura **colposa**, a differenza di tutti gli altri facenti parte il d.lgs. 231/01, aventi, invece, natura esclusivamente dolosa.

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunemente conosciuto come Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro, ha innovato la precedente versione dell'art. 25 septies, e ha graduato le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, applicabili all'ente a seconda del tipo di reato commesso definendo, altresì, all'art. 30, quali le modalità di costituzione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa – *rectius* penale – degli enti, avuto riguardo alla materia della Sicurezza sul lavoro.

L'articolo 25 septies del d.lgs. 231/01 nella sua attuale formulazione prevede che:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

I delitti cui l'art. 25 septies fa espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro II del Codice Penale, ovvero fanno parte dei *"Delitti contro la vita e l'incolumità individuale"*.

Essi sono:

- art. 589 c.p. Omicidio colposo
- art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione della fattispecie di reato.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni⁹⁰.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato.

L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la giurisprudenza ha precisato che, sotto

⁹⁰ Comma inserito dall'art. 12, comma 2, l. 11 gennaio 2018, n. 3

il profilo della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. *negligenza o colpa specifica*), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087⁹¹c.c.. Viene quindi ricompreso, tra le norme antinfortunistiche anche questo obbligo posto in capo all'imprenditore, ancorché di valore "astratto ed ammonitivo."

Oltre a ciò, è doveroso far notare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di *comportamento abnorme* del lavoratore, laddove per *comportamento abnorme* s'intende *l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque della prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro* (così Cass. 5 febbraio 1997, n. 952).

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni ⁹².

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni⁹³

⁹¹ Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro - L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

⁹² Comma sostituito dall'art. 22l. 21 febbraio 2006, n. 102 e successivamente integrato dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo del comma precedente la sostituzione era il seguente: «Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da 247 euro a 619 euro; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da 619 euro a 1.239 euro». Comma, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 3, lett. e), l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 41, cit., che ha soppresso, al primo periodo, le parole «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» e dall'art. 1, comma 3, lett. f), l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 41, cit., che ne ha soppresso il secondo periodo, il cui testo era il seguente: «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni ». Riguardo le lesioni personali gravi o gravissime per violazione di norme sulla circolazione stradale, v. ora l'art. 590-bis.

⁹³ Comma inserito dall'art. 12, comma 3, l. 11 gennaio 2018, n. 3.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La definizione di lesione è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato "*Lesione personale*". Stabilisce l'articolo che risponde del delitto di lesione personale dolosa *chi cagiona una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente*. Non deve trarre in inganno, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la definizione impropria del legislatore in quanto vi è lesione ogniqualvolta l'agente produce nel soggetto passivo del reato una malattia ossia *qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali* (cfr. Relazione Ministeriale sul progetto del Codice Penale).

L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto.

Il reato è istantaneo con evento di danno e si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale.

La lesione personale colposa può essere:

- lieve: se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;
- grave (art. 583 comma 1 c.p.):
 - a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
 - b) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- gravissima (art. 583, comma 2 c.p.):
 - a) se dal fatto deriva una *malattia* certamente o probabilmente insanabile;
 - b) se dal fatto deriva *la perdita di un senso*;

- c) se dal fatto deriva *la perdita di un arto*, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella
- d) se dal fatto deriva *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso*.

Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente sono quelle **gravi o gravissime**.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa tranne nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, caso, peraltro, rilevante ai nostri fini.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ai sensi dell'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001

Il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 afferente all'attuazione della terza Direttiva antiriciclaggio ha introdotto nel d.lgs. 231/01 alcuni dei delitti contro il patrimonio mediante frode, ed in particolare, la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

È stato quindi ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Decreto che prendeva in considerazione la fattispecie del riciclaggio e dell'impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita solo qualora avessero carattere transnazionale.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 648 c.p. Ricettazione
- art. 648 bis c.p. Riciclaggio
- art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio

L'articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio⁹⁴", così recita:

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

⁹⁴ Questa è la rubrica dell'articolo 25 octies del d.lgs. 231/2001 in seguito all'introduzione del reato di autoriciclaggio all'interno del codice penale e come reato presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione delle fattispecie di reato.

Art. 648 c.p. Ricettazione

1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis⁹⁵.*

2. *La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi⁹⁶.*

3. *La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale⁹⁷.*

4. *Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione⁹⁸.*

5. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.*

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. *reato presupposto*, cui il soggetto agente, però, non deve avere partecipato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti;

⁹⁵ Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁹⁶ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195

⁹⁷ Idem.

⁹⁸ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico*, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza *della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri*;
- il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta finalizzazione.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000⁹⁹.*

2. *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

3. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

4. *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

5. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. *reato presupposto* che può essere, esclusivamente, un delitto non colposo¹⁰⁰, cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo.

Tale ipotesi di reato "comune" tutela il "*patrimonio*" e "*l'ordine economico*" attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante può consistere:
 1. *nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo;*
 2. *nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità;*

⁹⁹ Il comma 1 dell'articolo 648 bis c.p. è stato da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, Legge 186/2014.

¹⁰⁰ Reato presupposto può essere, pertanto, lo stesso delitto di riciclaggio ed in questo caso la fattispecie è comunemente denominata "riciclaggio indiretto".

- l'elemento soggettivo è il dolo generico¹⁰¹, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (dolo eventuale) che l'oggetto del reato provenga da delitto;
- il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

È opportuno infine ricordare che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata.

Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l'oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000¹⁰².

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Come si evince dalla formulazione del primo comma di predetto reato, esso si configura quando non vengano in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori delle ipotesi di concorso in questi reati.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è indefinita ancorché il termine impiego deve essere inteso, per la dottrina maggioritaria come "investimento";
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente che sta impiegando denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto;

¹⁰¹ Cfr. Cass. 15 febbraio 2007, n. 6350.

¹⁰² Il comma 1 dell'articolo 648 ter c.p. è stato da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, Legge 186/2014.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, dall'investimento, debba essere conseguito un profitto.

Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio¹⁰³

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

8. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è indefinita ancorché il termine impiego deve essere inteso, per la dottrina maggioritaria come "investimento";
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente che sta impiegando denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto;

¹⁰³ L'articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 3, Legge 186/2014.

- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, dall'investimento, debba essere conseguito un profitto.

Il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 afferente l'attuazione della terza Direttiva antiriciclaggio ha introdotto nel d.lgs. 231/01 alcuni dei delitti contro il patrimonio mediante frode, ed in particolare, la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

È stato quindi ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Decreto che prendeva in considerazione la fattispecie del riciclaggio e dell'impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita solo qualora avessero carattere transnazionale.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 648 c.p. Ricettazione
- art. 648 bis c.p. Riciclaggio
- art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio

L'articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"¹⁰⁴, così recita:

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione delle fattispecie di reato.

Art. 648 c.p. Ricettazione

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad

¹⁰⁴ Questa è la rubrica dell'articolo 25 octies del d.lgs. 231/2001 in seguito all'introduzione del reato di autoriciclaggio all'interno del codice penale e come reato presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Società Italiana per Azioni per il Traffico Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis¹⁰⁵.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi¹⁰⁶.

3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale¹⁰⁷.

4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione¹⁰⁸.

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. *reato presupposto*, cui il soggetto agente, però, non deve avere partecipato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti;
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico*, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza *della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri*;
- il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta finalizzazione.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da

¹⁰⁵ Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

¹⁰⁶ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195

¹⁰⁷ Idem.

¹⁰⁸ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000¹⁰⁹.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. *reato presupposto* che può essere, esclusivamente, un delitto non colposo¹¹⁰, cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo.

Tale ipotesi di reato "comune" tutela il "*patrimonio*" e "*l'ordine economico*" attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante può consistere:
 - 3. nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo;*
 - 4. nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità;*
- l'elemento soggettivo è il dolo generico¹¹¹, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (dolo eventuale) che l'oggetto del reato provenga da delitto;
- il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

È opportuno infine ricordare che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata.

Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l'oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

¹⁰⁹ Il comma 1 dell'articolo 648 bis c.p. è stato da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, Legge 186/2014.

¹¹⁰ Reato presupposto può essere, pertanto, lo stesso delitto di riciclaggio ed in questo caso la fattispecie è comunemente denominata "riciclaggio indiretto".

¹¹¹ Cfr. Cass. 15 febbraio 2007, n. 6350.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000¹¹².

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Come si evince dalla formulazione del primo comma di predetto reato, esso si configura quando non vengano in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori delle ipotesi di concorso in questi reati.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è indefinita ancorché il termine impiego deve essere inteso, per la dottrina maggioritaria come “investimento”;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente che sta impiegando denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto;
- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, dall'investimento, debba essere conseguito un profitto.

Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio¹¹³

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

¹¹² Il comma 1 dell'articolo 648 ter c.p. è stato da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, Legge 186/2014.

¹¹³ L'articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 3, Legge 186/2014.

4. *Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.*

5. *Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

6. *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

7. *La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

8. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è indefinita ancorché il termine impiego deve essere inteso, per la dottrina maggioritaria come “investimento”;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente che sta impiegando denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto;
- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, dall'investimento, debba essere conseguito un profitto.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori ai sensi dell'art. 25-octies.1 del d.lgs. 231/2001

L'articolo 25-octies.1 del d.lgs. 231/2001, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori” è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, e successivamente modificato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.

Il citato d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, recante disposizioni di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”, è entrato in vigore il 14 dicembre 2021.

L'art. 25-octies.1 del d.lgs. 231/2001, nella sua vigente formulazione, così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per il delitto di cui all'articolo 493 ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

b) per il delitto di cui all'articolo 493 quater e per il delitto di cui all'articolo 640 ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2 bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2 bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 640 ter c.p. Frode informatica
- art. 512 bis Trasferimento fraudolento di valori

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 493-ter Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

La norma è teleologicamente orientata alla:

- tutela del patrimonio;
- corretta circolazione del credito.

La norma reprime i comportamenti di coloro che si avvalgono di carte di credito o di pagamento delle quali non hanno titolarità, al fine di trarne profitto; essa postula che viene punito, dunque, il soggetto che non necessariamente abbia rubato carte di credito o di pagamento, intendendosi che soggiace alle pene previste anche colui che fortuitamente le rinviene e colui che, inoltre, abbia falsificato tali carte al fine di trarne profitto. E' inoltre repressa la cessione o l'acquisizione delle carte falsificate ed ogni altra condotta atta a far circolare le stesse nel mondo economico.

Nel codice penale, il termine "profitto" sta ad indicare qualsiasi vantaggio, anche non patrimoniale, traibile dal reato.

L'articolo in questione, inserito nel Codice Penale ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. 1 n. 21/2018, è stato parzialmente rivisitato grazie al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, il quale:

- ha modificato la rubrica del 493-ter;
- ha modificato il primo comma dell'art. 493 ter, che già disciplina l'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento per estendere l'ambito di applicazione della criminalizzazione delle condotte illecite a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

Art. 493-quater Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

L'articolo è stato introdotto grazie al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

E' una ipotesi di reato comune, sussidiaria (stante la clausola di apertura "salvo che il fatto costituisca più grave reato), punito a titolo di dolo specifico, in quanto le condotte suddette assumono rilevanza penale quando siano poste in essere con il fine specifico:

- di far uso degli strumenti indicati (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Art. 640- ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando così un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615-ter c.p.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico;
- il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, ha parzialmente modificato l'aggravante ad effetto speciale di cui al secondo comma. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, prevedendo quale condizione dell'aggravamento di pena per il delitto di frode informatica (con conseguente procedibilità d'ufficio) la circostanza che la condotta incriminata produca un trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Valutazioni finali sui Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

E' opportuno, per una piena comprensione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e della ratio rispetto alla loro introduzione come reato-presupposto previsto dal Decreto 231/01, richiamare le parole del legislatore all'art.1 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184:

"Agli effetti della legge penale si intende per:

- a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;
- b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
- c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h -ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;
- d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”.

Art. 512 bis Trasferimento fraudolento di valori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Si tratta di norma corredata da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

Dato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria: per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito.

Per la punibilità del reato in esame occorre l'elemento soggettivo del dolo specifico, ovvero il fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale,

come sottolineato dalla sentenza 23 novembre 2022, n. 44643 della Seconda Sezione Penale della Cassazione.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 25 nonies del d.lgs. 231/2001

L'art. 15 comma 7, lettera c) della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel d.lgs. 231/01 alcuni dei delitti commessi in violazione del diritto d'autore contenuti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

L'articolo è stato aggiornato da ultimo dalla Legge n. 166 del 2024 che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 131 del 16 settembre 2024.

L'articolo 25 nonies del d.lgs. 231/2001, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

L'art. 25 nonies richiama i delitti indicati nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e, in particolare:

- art. 171 comma 1 lettera a-bis) e comma 3;
- art. 171 bis;
- art. 171 ter;
- art. 171 septies;
- art. 171 octies.

Segue la lettera degli articoli contenuti nella sezione II, della citata Legge speciale, intitolata "Difese e sanzioni penali" che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato.

Art. 171, comma 1 lettera abis) e comma 3

1. Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a. (omissis)

a-bis. mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa¹¹⁴;

b. (omissis)

c. (omissis)

d. (omissis)

e. (omissis)

f. (omissis)

g. (omissis)

2. (omissis)

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore

4. (omissis).

Art. 171 bis¹¹⁵

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

¹¹⁴ La lettera a-bis del comma 1 dell'art. 171 della Legge 633/1941 è stato introdotto dal D. Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43.

¹¹⁵ Articolo così da ultimo modificato dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166.

Art. 171 ter¹¹⁶

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinemat

grafiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servi

io criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati,

¹¹⁶ Articolo così da ultimo modificato dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnolo

iche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale¹¹⁷;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

¹¹⁷ La lettera b) del comma 4 dell'articolo 171 ter della Legge 633/1941 è stata così modificata dalla Legge 191/2009.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies¹¹⁸

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 25 decies del d.lgs. 231/2001

Con L. 3 agosto 2009, n. 116 è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.

L'art. 4 comma 1 della predetta Legge ha introdotto nel Decreto l'art. 25 decies rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

L'articolo 25 decies del d.lgs. 231/2001, rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", così recita:

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Tale delitto, già stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 tra i reati transnazionali, recita:

¹¹⁸ Articolo così da ultimo modificato dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166.

Art. 377 bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria¹¹⁹

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura come reato “comune” perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

Si precisa che:

- è un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un'altra figura criminosa più grave;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costringitiva o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi.

Reati transnazionali ai sensi del d.lgs. 231/2001

L'art. 1 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo). L'art. 10 di quest'ultima ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale.

L'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato “Definizione di reato transnazionale”, così recita:

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*

¹¹⁹ Articolo inserito dall'art. 20 della L. 1 marzo 2001, n. 63

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Responsabilità amministrativa degli enti", così recita:

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale, dall'articolo 291 quater del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), e dall'articolo 74 del testo unico di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

[5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.]¹²⁰

[6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.]¹²¹

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

¹²⁰ Comma abrogato dall' articolo 64 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Vedi ora l'articolo 73, comma 1, lettera f), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

¹²¹ idem.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377 bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I reati transnazionali sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

1. Reati transnazionali previsti dal codice penale

- art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

2. Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

- art. 291 quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope
- art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista, accompagnata da una sintetica illustrazione dello stesso.

1.1 Reati transnazionali previsti dal codice penale

Art. 416 Associazione per delinquere

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. *Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

5. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

6. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,¹²² nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della Legge 1° aprile 1999 n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma¹²³.*

7. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma¹²⁴.*

L'associazione per delinquere è un reato contro l'ordine pubblico, di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti dalla norma incriminatrice. Occorre, tuttavia, che il reato sia commesso da almeno tre persone (reato plurisoggettivo o a concorso necessario) accordatesi tra loro.

La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

I tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono:

- La stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti.

Il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione perché è in questo stesso momento che sorge il pericolo per l'ordine pubblico: trattandosi di reato di pericolo, per la consumazione è indifferente la realizzazione dei reati programmati.

¹²² Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, co. 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

¹²³ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228 e da ultimo modificato dall'art. 2, L. 11 dicembre 2016, n. 236. In particolare quest'ultima ha modificato il sesto comma dell'art. 416 c.p. inserendo, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601», la seguente: «601-bis» e, dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» le seguenti: «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91».

¹²⁴ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Ai fini della sussistenza del dolo è necessaria non solo la volontà di associarsi, ma altresì la consapevolezza di associarsi con almeno altre due persone allo scopo ulteriore di commettere una pluralità indeterminata di delitti. Trattasi evidentemente di dolo specifico. Il dolo è escluso dall'ignoranza del carattere delittuoso dei fatti rientranti nello scopo comune.

Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniera¹²⁵

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata, oltre che dalla realizzazione di delitti, anche dalla gestione e dal controllo di

¹²⁵ L'articolo è stato da ultimo modificato dall'art. 5 della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, dal perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri e, infine, dal turbamento del libero esercizio del diritto di voto.

Il primo elemento costitutivo di questa fattispecie di reato è l'esistenza di un'associazione intesa come unione di più persone a carattere continuativo, caratterizzata da un minimo di stabilità e di organizzazione. La norma dispone, tuttavia, che gli associati possono anche essere in numero pari a tre, così privando di un significativo rilievo il requisito dell'organizzazione.

Il secondo elemento costitutivo del reato è rappresentato dal fatto che la condotta strumentale al perseguimento degli specifici fini sia caratterizzata dallo sfruttamento della forza di intimidazione del vincolo associativo e degli effetti di assoggettamento e di omertà che dalla stessa scaturiscono. Infatti, un'associazione può definirsi di tipo mafioso qualora utilizzi il "metodo mafioso"¹²⁶ per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso utilizzi verso l'esterno e in danno degli offesi "la forza intimidatrice" e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di "assoggettamento e omertà".

Tale requisito caratterizza sul piano sia criminologico che sociologico il fenomeno mafioso e la sua recezione normativa doveva dunque ritenersi cogente per il legislatore. Eppure è incerto in dottrina se (e in quale misura) il fatto di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle correlative condizioni di assoggettamento e di omertà debba trovare effettiva realizzazione o possa invece semplicemente consistere nell'oggetto del programma criminoso dell'associazione stessa.

L'elemento soggettivo del reato si individua nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminosi descritti dalla norma;

Da ultimo, si precisa che l'applicabilità della norma è estesa anche alle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

La condanna comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Art. 377 bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria¹²⁷

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria

¹²⁶ Cassazione n. 1785 del 1990.

¹²⁷ Articolo inserito dall'art. 20 della L. 1 marzo 2001, n. 63

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura come reato “comune” perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

Si precisa che:

- è un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un'altra figura criminosa;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costringitiva o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi.

Art. 378 Favoreggiamento personale

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni¹²⁸.

2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Tale ipotesi di reato “comune” presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi è il sospetto che abbia compiuto un reato, anche qualora lo stesso risulti non imputabile ovvero non colpevole della commissione del delitto, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento.

Si precisa che:

- tale figura criminosa presuppone due requisiti fondamentali:

¹²⁸ Il comma che recitava: “Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.” è stato così modificato dall'art. 10, co. 9, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

- preesistenza di un reato;
- mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377 bis.
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'oggetto della condotta incriminata consiste nel:
 - tenere un comportamento, attivo od omissivo, potenzialmente idoneo a sviare o ritardare le indagini dell'autorità giudiziaria;
 - tenere un comportamento volto a vanificare o intralciare le attività finalizzate all'applicazione di misure di coercizione, quali l'arresto il fermo, la cattura o l'accompagnamento.

Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

Art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lett. d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al Regolamento CE n. 273/2004 e dell'allegato al Regolamento CE n. 111/2005, ovvero dell'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto¹²⁹.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

1. (omissis)

¹²⁹ Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

2. (omissis)

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive¹³⁰.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

3 quater. (omissis)

3 quinquies. (omissis)

3 sexies. (omissis)

4. (omissis)

4 bis. (omissis)

4 ter. (omissis)

¹³⁰ Comma da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, non ancora convertito in Legge.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

5 bis. (omissis)

6. (omissis)

7. (omissis)

8. (omissis)

8 bis. (omissis)

8 ter. (omissis)

8 quater (omissis)

8 quinquies (omissis)

9. (omissis)

9 bis. (omissis)

9 ter (omissis)

9 quater (omissis)

9 quinquies (omissis)

9 sexies (omissis).

Tale legge sancisce le pene relative alle condotte delittuose in materia di immigrazione clandestina e sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero.

Reati ambientali ai sensi dell'art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001

L'articolo 25 undecies del d.lgs. 231/2001, rubricato "Reati ambientali" è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Il citato d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante disposizioni di "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", è entrato in vigore il 16 agosto 2011.

L'art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001 è stato poi da ultimo modificato dal decreto-legge 116/2025 «Disposizioni Urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell'area denominata terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi»

L'art. 25 undecies del d.lgs.231/2001, nella sua vigente formulazione, così recita:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da quattorcento a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;

e) per la violazione dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

e-bis) per la violazione dell'articolo 452 septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452 terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452 quaterterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;

f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

- a ottocento quote;*
- 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;*
- c) per i reati di cui all'articolo 257:*
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*
- 2-bis Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), sono diminuite da un terzo a due terzi.*
- 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:*
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettera a numero 2) e al comma 5 lettere b) e c) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

I reati ambientali richiamati dall'art. 25 undecies D. Lgs. 231/01 sono raggruppabili in due tipologie:

1. I reati ambientali previsti dal Codice Penale:

- art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale
- art. 452 quater c.p. Disastro ambientale
- art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente
- art. 452 sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- art. 452 septies c.c. Impedimento del controllo
- art. 452 octies c.p. Circostanze aggravanti
- art. 452-terdecies Omessa bonifica
- art. 452 quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

2. I reati ambientali previsti da Leggi speciali:

- art. 1, 2, 3 bis e 6 L. 150/1992. Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;
- art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 d.lgs. 152/2006. Sanzioni penali
- art. 255-bis d.lgs. 152/2006. Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
- art. 255-ter d.lgs. 152/2006. Abbandono di rifiuti pericolosi
- art. 256 d.lgs. 152/2006. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- art. 256-bis d.lgs. 152/2006 - Combustione illecita di rifiuti
- art. 257 d.lgs. 152/2006. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee
- art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- art. 259, comma 1, d.lgs. 152/2006. Traffico illecito di rifiuti
- art. 260 bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8, d.lgs. 152/2006. False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti

- art. 279, comma 5, d.lgs. 152/2006. Sanzioni
- art. 3, comma 6, Legge n. 549/1993. Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive
- art. 8 e 9 d.lgs. n. 202/2007. Inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico di navi.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista dal d.lgs. 231/01.

Art. 727 bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette¹³¹

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Art. 733 bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto¹³²

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 452 bis Inquinamento ambientale

¹³¹ Articolo introdotto dal d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 e modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 135

¹³² Articolo introdotto dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi

Art. 452 quater Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà

Art. 452 quinquies Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452 sexies Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452 septies c.c. Impedimento del controllo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452 octies Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o

incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Le altre fattispecie di reato riportate nell'art. 25 undecies sono, per la maggior parte, contenute nel d.lgs. 152/2006.

Art. 452-terdecies Omessa bonifica

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Seguono le disposizioni richiamate dal citato articolo 25 undecies estratte dal **Testo Unico in materia ambientale**:

Art. 137 Sanzioni penali

1. (Omissis)

2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 a 52.000 euro.*

3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'art. 29 quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

4. (Omissis)

5. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo*

107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. (Omissis)

7. (Omissis)

8. (Omissis)

9. (Omissis)

10. (Omissis)

11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

12. (Omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. (Omissis)

Art. 255 bis Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o ((per)) l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 255-ter Abbandono di rifiuti pericolosi

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati dall'art. 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati dall'art. 29 quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 23 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235.

Art. 256-bis Combustione illecita di rifiuti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Art. 257 Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. *Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*

4. *L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.*

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. *(Omissis)*

2. *(Omissis)*

3. *(Omissis)*

4. *(Omissis) Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

5. *(Omissis)*

5-bis. *(Omissis)*

5-ter. *(Omissis)*

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

1. *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

2. *Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*

Il decreto legislativo n. 21 del 2018, all'art. ha modificato il codice penale, approvato con

regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, istituendo, all'art. 452-quaterdecies, il reato di "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti". Il testo rimane invariato rispetto all' Art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ora abrogato.

Art. 452 quaterdecies Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

5. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Il decreto legislativo n. 135 del 2018, come modificato dalla legge n. 12 del 2019, ha soppresso, a partire dal 1° gennaio 2019 il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 *ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambiente). Segue che, dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità e i rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188 bis e 188 *ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche del 2010. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010 che, per comodità, è riportato di seguito.

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. *I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*
2. *Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.*
3. *Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da mille quaranta euro a seimila duecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemila settanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*
4. *Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*
5. *Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonchè nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.*

Art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti¹³³

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. (Omissis)

5. (Omissis)

6. *Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

7. *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

9. (Omissis)

9 bis. (Omissis)

9 ter. (Omissis)

Art. 279 - Sanzioni

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

¹³³ Articolo aggiunto dall'art. 36, Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

4. (Omissis)

5. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

6. (Omissis)

7. (Omissis)

Le ulteriori fattispecie di reato riportate nell'articolo 25 undecies sono contenute nella **Legge 7 febbraio 1992, n. 150** recante *“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”* aggiornata dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 *“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*.

Art. 1

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 39/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro tremila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. (Omissis)

Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a), del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.93/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione di

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. (Omissis)

4. (Omissis)

5. (Omissis)

Art. 3 bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. (Omissis).

Art. 6

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15.000 a euro 300.000.

5. (Omissis)

6. (Omissis)

L'art. 25 *undecies* fa altresì riferimento, al comma 4, ai reati previsti dall'art. 3, comma 6 della **Legge 28 dicembre 1993, n. 549**, recante “*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*”, di cui si riporta la lettera.

Art. 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. *(Omissis)*

2. *(Omissis)*

3. *(Omissis)*

4. *(Omissis)*

5. *(Omissis)*

6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

L'articolo 25 *undecies* fa, da ultimo, riferimento ai reati previsti dagli artt. 8 e 9, commi 1 e 2, del **d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202**, recante “*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*”, di cui si riporta la lettera.

Art. 8 Inquinamento doloso

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle*

cque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. *(Omissis)*

Art. 9 Inquinamento colposo

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. (Omissis).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi dell'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/2001

L'articolo 25 duodecies del d.lgs. 231/2001, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dal d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 2 comma 1 e, da ultimo, modificato dall'art. 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal d.l. n. 20/2023.

L'articolo 25 duodecies del d.lgs. 231/01, così recita:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro¹³⁴.

1 bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1 ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1 quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 bis e 1 ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno¹³⁵

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del d.lgs. 286/1998:

- art. 22, comma 12 bis;
- art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5.

I delitti cui fa riferimento l'articolo sopra esposto e che va letto in combinato disposto con il comma 12 del medesimo articolo sono i seguenti:

Art. 22, comma 12, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale

¹³⁴ Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

¹³⁵ Articolo modificato dal comma 4, art. 30, della Legge del 17 ottobre 2017, n. 161.

non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Art. 22, comma 12 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.*

Art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui¹³⁶:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

¹³⁶ Comma da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del d.l. 10 marzo 2023, n. 20.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Come si evince dalla formulazione dell'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01, le condotte rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 sono solo quelle relative all'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con il permesso di soggiorno scaduto per il quale non sia stato chiesto il rinnovo, o con il permesso di soggiorno revocato o annullato, soltanto qualora si siano verificate le condizioni previste all'art. 22 comma 12 del d.lgs. 286/1998.

In particolare, si tratta del caso in cui:

- il datore di lavoro abbia impiegato un numero maggiore di tre di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- il datore di lavoro abbia impiegato lavoratori minorenni in età non lavorativa;
- il datore di lavoro abbia esposto i lavoratori occupati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
- chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o di altro Stato di persone non cittadine o senza titolo di residenza permanente.

Inoltre, è punito chi traendo un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.

Razzismo e Xenofobia ai sensi dell'art. 25 terdecies del d.lgs. 231/2001

L'articolo 25 terdecies del d.lgs. 231/2001, rubricato "Razzismo e Xenofobia" è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dalla Legge Europea del 20 novembre 2017, n. 167, art. 5 comma 2¹³⁷.

L'articolo 25 terdecies del d.lgs. 231/01, così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654¹³⁸ si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Il delitto cui fa riferimento l'articolo sopra esposto e che va letto in combinato disposto con l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654¹³⁹ (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) è il seguente:

Art. 3 Legge 13 ottobre 1975, n. 654¹⁴⁰

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

2. abrogato

¹³⁷ Il Decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, all'art. 2, ha abrogato l'Art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 introducendo nel Codice penale, all'art. 604-bis, il reato di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". Il testo rimane invariato rispetto all' Art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ora abrogato.

¹³⁸ V. supra

¹³⁹ V. supra

¹⁴⁰ V. supra

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazi

ni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3 bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale , ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Come si evince dalla formulazione dell'art. 25 terdecies d.lgs. 231/01, le condotte rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 sono solo quelle relative alla propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

In particolare si tratta del caso in cui il datore di lavoro abbia compiuto atti di:

- Propaganda commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondata sulla negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.
- Istigazione commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondata sulla negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.
- Incitamento commesso in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondato sulla negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Frodi sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ai sensi dell'art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001

L'articolo 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di

apparecchi vietati” è stato introdotto nel D. Lgs. 231/01 dalla Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive", stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014.

L'articolo 25 quaterdecies del d.lgs. 231/01 così recita:

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Si tratta dei seguenti reati, previsti dalla Legge 13 dicembre 1989, n. 401:

- Art. 1: Frode in competizioni sportive;
- Art. 4: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

Segue la lettera degli articoli rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, accompagnati da una sintetica illustrazione della fattispecie di reato.

Art. 1 L. n. 401/1989. Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Il reato in esame si colloca in un più ampio intervento normativo finalizzato alla repressione della pratica delle scommesse clandestine. La disposizione prende in considerazione solo le "competizioni sportive": si evince che l'illecito possa verificarsi non in qualsivoglia manifestazione sportiva, ma solo in quelle che presentano connotati agonistici. Giuridicamente rilevanti, a norma di legge, sono dunque solo le competizioni organizzate

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI, dall'UNIRE e da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti.

L'interesse giuridico tutelato dalla norma è la certezza e la regolarità delle competizioni sportive, nonché la genuinità dei loro risultati.

Con riguardo alla condotta, questa può consistere nell'offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla competizione ovvero nel compiere altri atti fraudolenti, sempre finalizzati all'alterazione del regolare esito della competizione.

L'ipotesi contemplata dal secondo comma, individuabile quale autonoma fattispecie, punisce con la stessa pena la condotta del partecipante alla competizione, che accetti l'offerta o la promessa.

Tale differenza strutturale si ripercuote sull'individuazione dei soggetti attivi. Pertanto, mentre al primo comma il soggetto attivo è "chiunque", al secondo comma il soggetto attivo è il "partecipante alla competizione": nel primo caso il reato è di tipo comune, nel secondo di tipo proprio.

È sufficiente che l'offerta o la promessa sia giunta alla conoscenza del partecipante perché sussista il reato, trattandosi di un delitto a consumazione anticipata, laddove in difetto si avrebbe solo un'ipotesi di tentativo.

L'elemento psicologico è quello del dolo specifico, rappresentato dal perseguimento del fine del raggiungimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

Art. 4 della L. n. 401/1989. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco isituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 a euro 516. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 a euro 516.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art

1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da

4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Il reato in esame è posto a salvaguardia sia dell'ordine pubblico, per la necessità di assoggettare a controllo i flussi di denaro contante in un settore delicato e particolarmente

esposto al rischio di infiltrazioni mafiose, sia dell'interesse finanziario dello Stato, cui sono riservate le attività di giuoco e scommessa.

Il settore delle scommesse sportive in Italia non è liberalizzato: l'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, infatti, stabilisce che per operare in questo settore siano necessari una concessione rilasciata dall'Amministrazione Accentrata dei Monopoli di Stato (AAMS, che fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze) e un'autorizzazione di polizia rilasciata solo *«a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e di gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione»*.

Con riguardo al reato in esame risultano comprese una serie di fattispecie, sia delittuose che contravvenzionali, fra cui, a titolo esemplificativo:

- esercitare abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- organizzare scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- esercitare abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- organizzare, esercitare e raccogliere a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli oppure con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;
- partecipare a concorsi, giochi, scommesse gestiti abusivamente;
- svolgere nel territorio nazionale, senza concessione, autorizzazione o licenza delle leggi di pubblica sicurezza, qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero;
- pubblicizzare o dare in altri modi visibilità all'esercizio delle attività di cui sopra.

In particolare, il legislatore prevede che in caso di commissione di delitti, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote.

La scelta del legislatore di includere tale articolo nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti è da intendersi in ottica di contrasto alla massiva esposizione mediatica degli eventi sportivi, diventati nel tempo oggetto di interesse anche

per la criminalità organizzata. In particolare, per l'Italia sarà l'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'autorità dedicata alla regolamentazione delle scommesse sportive.

Reati tributari ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001

L'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Reati tributari", è stato introdotto nel D. Lgs. 231/01 dall'articolo 39, comma 2 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Tale legge, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, è entrata in vigore il 25 dicembre 2019.

L'articolo è stato successivamente modificato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, in vigore dal 30 luglio 2020 e, in ultimo, dal d.lgs. n. 87/2024 con l'obiettivo di armonizzare il diritto penale degli Stati membri per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario e garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile.

L'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2 bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2 bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1 bis¹⁴¹. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1 bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1 bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Si tratta dei seguenti delitti, previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74¹⁴²:

- Art. 2, co. 1 e co. 2 bis D. Lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- Art. 3 del D. Lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- Art. 4 D. Lgs 74/2000. Dichiarazione infedele;
- Art. 5 D. Lgs 74/2000. Omessa dichiarazione;
- Art. 8, co 1 e co. 2 bis D. Lgs. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 10 D. Lgs. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Art. 10 quater D. Lgs 74/2000. Indebita compensazione;
- Art. 11 D. Lgs. 74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

¹⁴¹ Comma introdotto dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e modificato dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.

¹⁴² Come riformati dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e, precedentemente, dal D. 24 settembre 2015, n. 158.

Segue la lettera degli articoli del D. Lgs. 74/2000 che vengono in rilievo per la comprensione delle varie fattispecie, accompagnate da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 2 co. 1 del D. Lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni¹⁴³ chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Occorre premettere che la definizione di fattura o altro documento emesso per operazioni inesistenti è fornita dall'articolo 1, lett. A) del D. Lgs. 74/2000: «per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi». Rientrano dunque nella categoria: ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito.

In tale ipotesi di reato rileva la condotta di chi presenta una dichiarazione dei redditi o dell'Iva falsa, al fine di evadere le imposte, avvalendosi di fatture o di altri documenti falsi, emessi a fronte di operazioni in realtà inesistenti.

La condotta ha una struttura articolata in due fasi:

- 1) la condotta prodromica della tenuta di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, mediante la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o la loro detenzione a fini probatori nei confronti dell'Erario;
- 2) il concreto utilizzo di tali documenti mediante indicazione, in una delle previste dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dei redditi o IVA, di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali.

Il bene giuridico tutelato è da identificarsi nell'interesse pubblico alla percezione del tributo, bene di rango costituzionale riferibile all'art. 53 della Carta fondamentale.

Si precisa che:

- si tratta di un reato di pericolo: la condotta del contribuente deve essere idonea a creare un grave ostacolo all'attività di accertamento tributario svolta dall'Amministrazione finanziaria, sicché l'insidiosità della condotta sarebbe sintomatica di una offensività intrinseca, tale da legittimare il ricorso alla sanzione penale a prescindere dall'entità – anche irrisoria – dell'importo evaso. Non

¹⁴³ Modifica apportata dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in conversione del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha aumentato le pene da “uno a sei anni” a “quattro a otto anni”.

- l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- si tratta di un reato proprio: soggetto attivo è il titolare dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IVA, nonostante il soggetto attivo sia "chiunque";
- la fattispecie delittuosa si considera consumata con l'effettiva presentazione della dichiarazione riportante elementi passivi fittizi uguali o superiori a centomila euro.

Per opera del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75., in attuazione della "Direttiva PIF", con riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. Lgs. 74/2000 e di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. 74/2000, è prevista la punibilità anche all'ipotesi di tentativo, quando compiuti in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea) e se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Art. 2, co. 2 bis, D. Lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il comma in esame è stato inserito ex novo dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Il Legislatore, inserendo la fattispecie di cui all'Art. 2, co. 2 bis del D. Lgs. 74/2000 fra i reati presupposto ex Art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001, ha previsto la punibilità (fino a quattrocento quote) anche per i passivi fittizi inferiori a euro centomila.

Art. 3 del D. Lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni¹⁴⁴ chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

¹⁴⁴ Modifica apportata dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in conversione del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha aumentato le pene da "un anno e sei mesi a sei anni" a "tre a otto anni".

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*

b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. q2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.* La fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è considerata fra le più gravi tra i delitti dichiarativi. Essa riguarda la dichiarazione che non soltanto non è veritiera, ma che risulta altresì supportata da un impianto contabile atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, o, comunque, ad avvalorare artificiosamente i dati in essa racchiusi.

La condotta tipica è a forma vincolata e consiste, alternativamente:

- a) nel compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente
- b) nell'avvalersi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria

per indicare nelle relative dichiarazioni attivi per ammontare inferiore a quello effettivo, elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

L'alternativa è indice dell'equipollenza di tali elementi e l'autosufficienza di ciascuno a integrare la condotta tipica rispetto alla precedente formulazione, che necessariamente richiedeva il collegamento teleologico dei singoli elementi costitutivi¹⁴⁵.

La sussistenza dei mezzi fraudolenti rappresenta il punto focale del delitto in questione.

Il delitto ricorre quando la dichiarazione inveritiera ha luogo sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento.

Il legislatore ha subordinato l'irrogazione della pena al superamento di precise soglie di punibilità: il reato è configurabile solo ove, congiuntamente, l'imposta evasa supera i trentamila euro (in riferimento a ogni singola imposta) e l'ammontare complessivo degli

¹⁴⁵ La precedente formulazione prevedeva una condotta a carattere complesso, in tre fasi:

- 1) falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie;
- 2) impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento;
- 3) presentazione di una dichiarazione falsa.

elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore ad un milione e cinquecentomila euro. Sussiste anche una soglia alternativa, relativa all'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta pari al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a trentamila euro.

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale.

Si precisa che:

- si tratta di reato di pericolo astratto: la pericolosità risiede nel fatto che non è necessario che i documenti falsi vengano utilizzati, in luce della tutela anticipata del bene giuridico protetto;
- l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione della fattispecie in esame è il dolo generico, sub specie del dolo intenzionale, in quanto l'articolo 3 richiede che il soggetto agisca al fine precipuo di realizzare il fatto di reato tipizzato dalla norma;
- è un reato comune a seguito della riforma del 2015: il reato è divenuto ascrivibile a chiunque sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'Iva, con conseguente allargamento dei soggetti potenziali autori del delitto in questione;
- il reato si considera perfezionato all'atto della presentazione della dichiarazione.

Art. 4 D. Lgs. 74/2000. Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000<https://www.brocardi.it/legge-sui-reati-tributari/titolo-ii/capo-i/art4.html>;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Il reato di dichiarazione infedele si colloca tra le fattispecie relative al momento dichiarativo.

Per disciplinare i rapporti fra la dichiarazione infedele e le fattispecie più gravi di dichiarazione fraudolenta, viene introdotta una “clausola di riserva” che esclude l'applicazione del delitto di dichiarazione infedele nei casi in cui le condotte di maggiore gravità siano assorbite nella sfera applicativa dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. L'art.

esiduale, nel caso in cui risulti preclusa l'applicazione degli altri articoli.

Commette il reato di “dichiarazione infedele” chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'IVA, senza un impianto fraudolento - ma consapevolmente e volontariamente - indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:

- 1) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000;
- 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro.

Entrambi questi parametri devono essere riferiti a ciascuna singola imposta e l'integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte.

Tuttavia, a seguito dell'adozione del D. Lgs. 156/2022 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari mediante il diritto penale”, che ha rideterminato il concetto di “gravi frodi IVA” la persona giuridica sarà considerata responsabile solo ove il danno agli interessi finanziari dell'Unione rappresenti un **reato “grave”**, cioè comporti una azione od omissione contributiva di carattere intenzionale che:

- a) sia connesse al territorio di **almeno uno stato membro dell'Unione**;
- b) abbia rilievo transfrontaliero;
- c) comporti un danno complessivo pari ad **almeno 10 milioni di euro**.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'interesse patrimoniale dell'erario europeo, dato che vengono criminalizzate le condotte a cui consegue l'evento del danno cagionato

dall'evasione, che rileva solo nel momento in cui l'imposta evasa è quantitativamente superiore a quanto indicato nelle soglie di punibilità.

Si precisa che:

- l'elemento soggettivo, caratterizzato da dolo specifico, richiede coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti;
il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e Iva, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali, ovvero elementi passivi fittizi determinando una evasione d'imposta nei limiti indicati dal legislatore europeo. Il momento in cui si consuma il reato coincide, invece, con la dichiarazione annuale dei redditi o IVA.

Art. 5 D. Lgs. 74/2000. Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La condotta incriminata consiste nell'omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto. Tale dichiarazione dei redditi si intende omessa in due casi:

- quando non viene presentata;
- quando viene presentata oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza originariamente prevista.

Nel caso in cui, invece, la dichiarazione dei redditi non venga presentata entro la scadenza prevista, ma successivamente venga inviata entro 90 giorni si concretizzerà il caso della dichiarazione dei redditi tardiva.

Per espressa previsione del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75., in attuazione della "Direttiva PIF", l'ente sarà considerato responsabile solo ove il danno agli interessi finanziari dell'Unione rappresenti un reato "grave", cioè comporti una azione od omissione contributiva di carattere intenzionale che:

a) sia connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione;

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

b) comporti un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro.

I beni giuridici tutelati sono due: la trasparenza fiscale e l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Si precisa che:

- si tratta di un reato omissivo a consumazione istantanea: è necessario e sufficiente che decorrano - inutilmente - i novanta giorni (periodo di ravvedimento) dalla data ultima di presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto previsti dalla legge tributari;
- l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte, che nel caso specifico sono esclusivamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Art. 8, co. 1 D. Lgs. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni¹⁴⁶ chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è ricompreso fra i delitti in materia di documenti e pagamento di imposte, di cui al Capo II del D. Lgs. 74/2000.

La condotta delittuosa in esame consiste nell'emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione di tale condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso al bene giuridico tutelato dalla fattispecie è l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Si precisa che:

- si tratta di reato di pericolo astratto, che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. La pericolosità risiede nel fatto che non è necessario che i documenti falsi vengano utilizzati, in luce della tutela anticipata del bene giuridico protetto;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente; il soggetto attivo è "chiunque": si

¹⁴⁶ Modifica apportata dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in conversione del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha aumentato le pene da "un anno e sei mesi a sei anni" a "quattro a otto anni".

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

tratta di un reato comune che non richiede il possesso della qualifica di contribuente tenuto alle scritture contabili;

- il reato si considera perfezionato all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti. Benché il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizza un unico delitto, si ritiene che la consumazione del reato coincida con l'emissione o il rilascio dell'ultimo documento in ordine temporale.

Art. 8, co. 2-bis D. Lgs. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Tale fattispecie di reato è stata inserita ex novo dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Il Legislatore, inserendo la fattispecie di cui all'Art. 8, co. 2-bis del D. Lgs. 74/2000 fra i reati presupposto ex Art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001, ha previsto la punibilità anche per operazioni inesistenti di importi non veritieri inferiori a centomila euro.

Art. 10 D. Lgs. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni¹⁴⁷ chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La condotta sanzionata dalla norma in esame è l'occultamento o la distruzione - anche solo parziale - delle scritture contabili o di altri documenti la cui tenuta risulta obbligatoria, con il fine di evadere le imposte o agevolare l'altrui evasione: si tratta, dunque, di una fattispecie prodromica all'evasione.

La condotta tipica consiste nel causare l'indisponibilità della documentazione per gli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo il caso in cui la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari possa essere ottenuta in base ad altra documentazione e senza necessità di reperire aliunde elementi di prova.

¹⁴⁷ Modifica apportata dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in conversione del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha aumentato le pene da "un anno e sei mesi a sei anni" a "tre a sette anni".

Il bene giuridico tutelato è l'interesse fiscale dello Stato nonché la trasparenza intesa come esigenza del Fisco a conoscere esattamente quanto il contribuente è tenuto a pagare.

Si precisa che:

- si tratta di reato di pericolo concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'Erario;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- è un reato comune: tale fattispecie non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ma può essere posto in essere da chiunque;
- il reato è considerato perfezionato nel momento in cui la distruzione delle scritture contabili viene in essere; nel caso dell'occultamento, invece, essendo un reato permanente che si protrae nel tempo finché cessa l'obbligo di conservazione, la fattispecie si consuma nel momento dell'ispezione dell'organo accertatore, con l'impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o il volume d'affari del contribuente. Il reato si configura come fattispecie tentata se, nonostante l'occultamento o la distruzione, è comunque possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanziaria.

Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000. Indebita compensazione

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.¹⁴⁸

La fattispecie delittuosa in esame si configura ogniqualvolta il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o non

¹⁴⁸ Modifica apportata dal Decreto Legislativo n.87 del 14 giugno 2024, recante la "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111."

spettanti, per un importo superiore ai 50.000,00 euro annui. In particolare, con l'espressione "somme dovute" ci si riferisce a qualsiasi versamento da eseguire mediante modello F24.

Non è di per sé sufficiente, per l'integrazione del reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti formalmente giustificato da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. In detto contesto, è proprio la necessaria condotta di compensazione che rappresenta l'elemento di discriminazione tra il reato in oggetto e la fattispecie di semplice omesso versamento. In più, per espressa previsione del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75., in attuazione della "Direttiva PIF", l'ente sarà considerato responsabile solo ove il danno agli interessi finanziari dell'Unione rappresenti un reato "grave", cioè comporti una azione od omissione contributiva di carattere intenzionale che:

- a) sia connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione;
- b) comporti un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il corretto funzionamento della procedura di riscossione in relazione al diritto di credito dell'Erario.

Si precisa che:

- il delitto si configura come istantaneo;
- il soggetto agente è puntito a titolo di dolo generico.

Nei casi di delega da parte del contribuente ad un professionista terzo per la compilazione e l'invio del modello F24, può determinarsi il concorso del consulente stesso nel delitto in trattazione, laddove risulti che questi abbia eseguito la delega conferitagli nonostante fosse consapevole dell'illiceità della compensazione o che sia stato l'ideatore o suggeritore dell'utilizzo illecito dei meccanismi di cui al modello F24, concorrendo consapevolmente alla realizzazione delle indebite compensazioni.

Infine, secondo quanto espressamente previsto dal D. Lgs. 14 giugno 2024, n.87, è stato introdotto il comma 2-bis, il quale prevede una specifica causa di non punibilità riguardante esclusivamente la fattispecie dell'indebita compensazione di crediti non spettanti.

In virtù delle molteplici incertezze che caratterizzano la disciplina relativa all'utilizzo dei crediti d'imposta, il Legislatore ha ritenuto opportuno escludere la punibilità – per quanto concerne l'ipotesi di indebita compensazione di crediti non spettanti – nel caso in cui, anche a causa della natura tecnica delle valutazioni, si presentino condizioni di obiettiva incertezza riguardo agli specifici elementi o alle particolari qualità che giustificano la spettanza del credito.

Art. 11 D. Lgs. 74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da uno a sei anni.

Detta ipotesi di reato può configurarsi tramite le seguenti condotte:

- materiale sottrazione di disponibilità, tramite alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva (co. 1);
- falsificazione della consistenza patrimoniale, tramite indicazione di elementi attivi o passivi diversi da quelli reali nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (co. 2).

Mentre la fattispecie di cui al primo comma non necessita, per la sua integrazione, che sia iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente, la fattispecie del comma successivo la presuppone, richiamando espressamente una procedura di transazione fiscale in atto.

Tratto caratteristico della fattispecie è la frode: la norma stigmatizza tutti i comportamenti del contribuente idonei a fondare una premessa per il futuro inadempimento mediante artifici.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario.

Si precisa che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte:

- è considerato un reato di pericolo concreto poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario;
- è un reato proprio, in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta. In particolare, la fattispecie di cui al secondo comma è stato definito reato proprio a soggettività allargata, perché attuabile anche da persona diversa dal debitore;

- prevede come elemento soggettivo il dolo specifico: la condotta è connotata dallo scopo di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute;
- è un reato che può consumarsi "istantaneamente": per quanto riguarda il primo comma rileva il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni; in relazione al secondo, il momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi o passivi diversi da quelli reali.

Contrabbando ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001

L'articolo 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Contrabbando", è stato introdotto nel D. Lgs. 231/01 dall'articolo 5, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e modificato da ultimo dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

Tale norma, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, è in vigore dal 30 luglio 2020.

L'art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001 così recita:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a seicento quote (2) .

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (3) .

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) (4) .

Il d.lgs. n. 141/2024, che da ultimo ha modificato l'art. 25 seciesdecies del d.lgs. 231/2001, ha riorganizzato la disciplina doganale prevedendo, innanzitutto un diverso regime sanzionatorio (sulla soglia dell'importo delle imposte o diritti di confine non dichiarati o non correttamente dichiarati) e la contestuale possibilità di irrogare sanzioni interdittive. Il predetto decreto ha previsto:

- l'abrogazione del TULD (Testo Unico Disposizioni Legislative in materia Doganale) D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973;

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

- l'introduzione di un nuovo *corpus normativo* ai sensi del d.lgs. n. 141/2024 che prevede una serie di reati di contrabbando che vengono analizzati di seguito;
- l'introduzione dei reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise).

Pertanto, sono rilevanti ai fini del reato presupposto di Contrabbando, le seguenti fattispecie previste dal:

- d.lgs. 141/2024:
 - o art. 78: Contrabbando per omessa dichiarazione;
 - o art. 79: Contrabbando per dichiarazione infedele;
 - o art. 80: Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine;
 - o art. 81: Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti;
- d.lgs. 504/1995:
 - o Art. 40: Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici;
 - o Art. 40 bis: sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati;
 - o Art. 41: fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
 - o Art. 42: associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
 - o Art. 43: Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;
 - o Art. 45: circostanze aggravanti;
 - o Art. 46: alterazione di congegni, impronte e contrassegni.

In linea con quanto previsto dal d.lgs. n. 75/2020, le modifiche apportate all'art. 25-sexiesdecies si inseriscono in un contesto più ampio di novità normative con l'obiettivo di armonizzare la disciplina nazionale con quella europea.

Con l'integrazione dell'art. 25-sexiesdecies nel d.lgs. 231/2001, le imprese possono ora essere chiamate a rispondere penalmente per reati connessi alla sottrazione al pagamento o accertamento delle accise e delle altre imposte indirette. Il Decreto Legislativo ha così rivisto il sistema sanzionatorio con una logica di proporzionalità delle pene.

Questa nuova normativa rappresenta una revisione completa delle leggi doganali italiane, motivata sia dalle moderne esigenze fiscali e doganali legate ai numerosi cambiamenti nel settore degli scambi internazionali, sia dalla necessità di allineare la legislazione nazionale al diritto europeo di diretta applicazione.

La riforma ha previsto un significativo alleggerimento delle fattispecie di reato considerate, poiché i precedenti 352 articoli presenti nel TULD sono ora sostituiti dai 122 articoli del Decreto attuale, che racchiude le disposizioni complementari al codice doganale dell'Unione

e la revisione del sistema sanzionatorio per le accise e altre imposte indirette. Tra le principali novità si ricorda:

- l'abrogazione del TULD e la sua sostituzione con nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'UE;
- la semplificazione delle procedure di accertamento, riscossione e liquidazione e il rafforzamento dello Sportello Unico Doganale, punto di accesso telematico che mira a centralizzare le verifiche necessarie per l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, come controlli sanitari, fitosanitari e di sicurezza; la *ratio* di queste novità è la riduzione dei tempi e dei costi per gli operatori;
- la revisione sostanziale delle disposizioni sul controllo e l'accertamento doganale per le merci in entrata e in uscita da e verso Paesi terzi, con l'abolizione definitiva delle controversie doganali e l'introduzione dei diritti previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente. Ciò comporta un rafforzamento del diritto di difesa, il riconoscimento del contraddittorio come diritto fondamentale degli operatori e l'obbligo di motivazione rafforzata dell'accertamento in caso di presentazione di osservazioni
- difensive;
- l'inclusione dell'IVA e di altri tributi nazionali tra i diritti di confine;
- la revisione del contrabbando e delle sanzioni amministrative.

Per quanto invece concerne la normativa in materie di accise la maggiore novità riguarda l'introduzione del Testo Unico delle Accise (d.lgs. 154/1995) nel catalogo dei reati presupposto.

Art 78 D. lgs. 141/2024 - Contrabbando per omessa dichiarazione

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;*
- fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.*

La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

La presente norma include tutte le situazioni di omissione dolosa riguardanti l'obbligo di dichiarazione nei regimi doganali che non sono specificamente regolati dalle norme degli articoli successivi (artt. 80, 81, 82 e 83), sottraendo quindi le merci alla vigilanza doganale e al pagamento dei diritti di confine connessi.

L'ultimo comma dell'articolo 78 riprende, in accordo con il previgente TULD, la disposizione sull'inversione dell'onere della prova. In particolare, si considera responsabile il detentore di merci non unionali nella zona di vigilanza terrestre che non riesca o rifiuti di dimostrare la legittima provenienza delle stesse, o che presenti prove non attendibili, salvo che venga dimostrato il possesso della merce come conseguenza di un altro reato commesso dallo stesso.

Art. 79 D. lgs. 141/2024 - Contrabbando per dichiarazione infedele

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

La fattispecie disciplinata dall'articolo *de quo* si realizza in tutte le ipotesi in cui, nonostante la parte abbia presentato la dovuta dichiarazione, viene rilevata una differenza, dolosamente voluta, riguardo a qualità, quantità, origine e valore delle merci o a ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti.

La nuova disciplina, riconducendo nel concetto di omessa e infedele dichiarazione tutte le fattispecie, precedentemente frammentate in diverse disposizioni, ha perseguito lo scopo di razionalizzare il reato di contrabbando; nelle generiche fattispecie proposte rientrano, infatti, tutte le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione doganale non diversamente disciplinate e da chiunque poste in essere.

Art. 80 D. lgs. 141/2024 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;*
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;*
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero*

comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.* Rispondendo all'indicazione della delega di razionalizzazione delle fattispecie sanzionatorie, l'articolo in esame riporta in un'unica disposizione, senza sostanziali modifiche, le fattispecie di contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine, regolate dal TULD negli articoli 283, 284 e 285.

A differenza delle disposizioni precedenti in cui è usato il termine “chiunque”, in questo caso la tipologia del contravventore è rinvenibile esclusivamente nel comandante di aeromobili o nel capitano della nave, rendendo tale fattispecie un reato “proprio”.

Anche per le violazioni in questione è stata prevista la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine

Art. 81 D. lgs. 141/2024 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Il presente articolo recepisce con modifiche le fattispecie di contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, precedentemente normata dall' articolo 287 del TULD.

Il Codice Doganale dell'Unione (CDU) e le relative Disposizioni d'Applicazione (DAC) disciplinano il regime delle merci la cui immissione in libera pratica è assoggettata a dazio ridotto a cagione del loro utilizzo particolare. In sostanza, si tratta di merci che, pur assoggettate ad una determinata di imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni – consistenti appunto nella riduzione del dazio – allorché, previa autorizzazione della dogana, vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi (come nel caso, ad esempio, dei cambi di velocità destinati ad essere installati sui motocicli prima della loro vendita): questi processi lavorativi sono gli “utilizzi particolari” previsti dal legislatore.

Ne consegue che la fattispecie in esame si configura qualora l'importatore dolosamente non destini le merci *de quibus* alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione (nell'esempio di cui sopra, anziché installare i cambi di velocità sui motocicli provveda a venderli separatamente come semplici parti di ricambio).

Nonostante la particolarità della condotta interessata, relativa all'indebito utilizzo della franchigia doganale, al fine di evitare forme di reato "meno gravi" e uniformare il trattamento sanzionatorio in materia di contrabbando, la riforma del 2024 ha introdotto una multa uguale a quella prevista per le altre fattispecie di contrabbando – ossia dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 82. D. lgs. 141/2024 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

L'articolo ivi esposto recepisce con modifiche quanto esposto all'interno dell'art. 290 del TULD.

Ai fini della configurabilità della fattispecie in esame è richiesto, a differenza di quanto previsto per le altre fattispecie di contrabbando, il dolo specifico: l'utilizzo di mezzi fraudolenti specificamente diretti ad ottenere una indebita restituzione dei diritti stabiliti sulle materie prime impiegate nella fabbricazione delle merci esportate.

L'indebita restituzione può essere:

- totale, allorquando la merce non avrebbe in alcun caso avuto diritto a fruire di restituzioni all'esportazione;
- parziale, allorquando la merce avrebbe fruito di una restituzione inferiore rispetto a quella materialmente erogata.

A differenza della sanzione precedentemente imposta dal TULD, in attuazione del criterio di delega di uniformare e razionalizzare le sanzioni penali, il nuovo Decreto ha previsto una multa in misura pari a quella delle altre fattispecie di contrabbando.

Art. 83. D. lgs. 141/2024 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

L'articolo in questione recepisce e modifica parzialmente il contenuto della precedente disposizione normativa prevista dal TULD (art. 291).

Di seguito si elencano gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa in esame:

- l'attività delittuosa deve essere posta in essere nell'ambito di uno dei regimi doganali sopra richiamati (temporanea esportazione, uso particolare o perfezionamento);
- le merci devono essere assoggettate a trattamenti o manipolazioni artificiose ovvero devono essere stati impiegati altri mezzi fraudolenti da individuare caso per caso;
- l'espressa finalizzazione di tale attività all'evasione dei diritti di confine (dolo specifico).

L' "artificiosità" e la "fraudolenza" richieste dal legislatore ben possono essere riscontrate in tutti i casi in cui il trattamento, la manipolazione o il comportamento tenuto dall'autore del reato non sia economicamente o giuridicamente giustificabile e si dimostri, all'opposto, come unicamente finalizzato all'evasione dei diritti di confine.

In attuazione del criterio di delega di uniformare e razionalizzare le sanzioni penali, il nuovo Decreto ha previsto, così come per la precedente fattispecie, una multa in misura pari a quella delle altre forme di contrabbando.

Art. 84. D. lgs. 141/2024 - Contrabbando di tabacchi lavorati

Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. ISe i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

- a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;*
- b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.*

L'articolo *de quo* attualizza il dettato di cui all'art. 291-bis del previgente TULD.

La disposizione ivi contenuta prevede che chiunque introduca, venda, faccia circolare, acquisti o detenga a qualunque titolo nel territorio dello Stato quantità di tabacco lavorato di contrabbando superiori a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Per la definizione di chilogrammo convenzionale, si fa riferimento all'articolo 39 quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che lo definisce come pari a:

- a) 200 sigari;

- b) 400 sigaretti;
- c) 1000 sigarette.

I successivi due commi dettano disposizioni in merito alle sanzioni amministrative applicabili in presenza di minori quantitativi di tabacco. In particolare:

- una sanzione amministrativa pari a 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000, se la quantità di tabacco lavorato è inferiore a 15 chilogrammi convenzionali e non ricorrano le circostanze aggravanti di cui al successivo articolo 85;
- una sanzione amministrativa in ogni caso pari a euro 500, se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando non sono superiori a 200 grammi convenzionali;
- una sanzione amministrativa in ogni caso pari a euro 1.000, se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando sono superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali.

Art. 85. D. lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) *nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;*
- b) *nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) *il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d) *nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;*
- e) *nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a*
- f) *o il delitto di contrabbando.*

La disposizione in oggetto ha recepito e sostituito il precedente art. 291 ter citato nel TULD, recante un'aggravante specifica prevista per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (T.L.E.).

Nello specifico:

1. la pena è aumentata (fino ad un terzo) allorché il reato sia commesso mediante utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato;
2. la pena è aumentata fino ad euro 25 per ogni grammo convenzionale di T.L.E. contrabbandato, da irrogarsi unitamente alla pena della reclusione da 3 a 7 anni in tutte le altre ipotesi sopra richiamate.

La circostanza di cui al comma 2 era stata introdotta dall'art. 291 ter co. 2. lett. d), allo scopo di punire più duramente i contrabbandieri che fanno uso di automezzi modificati in modo tale da ostacolare l'attività di polizia o da costituire pericolo per l'incolumità pubblica. La circostanza *de qua* è inoltre da correlare al novellato art. 337-bis c.p. con il quale il legislatore punisce tutti coloro che custodiscono o occultano "mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate presentino alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia".

Art. 86. D. lgs. 141/2024 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono,

iscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità

dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

L'articolo di riferimento riprende quanto disciplinato dall'art. 291 quater del previgente TULD.

L'articolo in questione punisce la condotta di tre o più persone che, promovendo, costituendo, dirigendo, organizzando o finanziando l'associazione, si riuniscono al fine di commettere uno o più reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di cui all'art. 84, a cui si fa riferimento per le modalità operative.

È altresì punita, seppur con una pena più lieve, la mera partecipazione all'associazione.

La pena è, invece, aumentata quando il numero dei partecipanti all'associazione è uguale o superiore a dieci. Inoltre, quando i partecipanti dell'associazione hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, la pena è aumentata.

Art. 88 D. lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;*
- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;*
- e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.*

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

La disposizione recepisce con modificazioni il dettato dell'art. 295 del previgente TULD prevedendo aggravanti con maggiori sanzioni pecuniarie e aggravanti con sanzioni restrittive personali.

Relativamente alla sanzione pecuniaria, applicabile in presenza di utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, in linea con le altre sanzioni penali, è stato previsto un aumento fino alla metà della multa che sarebbe stata comminata in assenza della circostanza aggravante.

Nessuna modifica è intervenuta in relazione alle aggravanti di cui al comma 2 punti da a) a d).

Relativamente alla circostanza di cui alla lettera e) del secondo comma (già introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75) e a quella prevista dal terzo comma è stato specificato che l'ammontare dei diritti di confine dovuti deve essere considerato distintamente e che affinché si determini l'aggravante basta il superamento del valore indicato di uno dei diritti di confine dovuti.

Art. 40 D. lgs. 504/1995 – Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;*
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;*
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;*
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;*
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;*
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;*

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

La fattispecie de qua è un reato generico in quanto punisce chiunque destina ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate. Esso delinea un reato dal raggio applicativo più esteso rispetto a quello della figura di reato previgente, riferendosi a tutti i prodotti energetici, a qualsiasi tipo di accisa e ad ogni utilizzo diverso da quelli previsti da qualsiasi fonte normativa.

Art. 40 bis D. lgs. 504/1995 – Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati

Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

- a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;*
- b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.*

Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

L'articolo 40 bis del d.lgs. 504/1995 è stato introdotto per rafforzare l'efficacia dei controlli e garantire la corretta riscossione delle accise. Si concentra sui controlli fiscali automatizzati e sulle procedure di rettifica dei dati dichiarati dai soggetti obbligati.

L'obiettivo della norma è quello di migliorare l'efficienza dei controlli fiscali sul pagamento delle accise; ridurre il contenzioso attraverso comunicazioni preventive con i contribuenti; contrastare comportamenti fraudolenti o errori che potrebbero causare perdite di gettito.

Art. 41 D. lgs. 504/1995 – Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e

gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

L'articolo disciplina gli aspetti relativi al recupero dei crediti d'imposta e al pagamento di somme non versate per quanto concerne le accise. Si tratta di una norma che regola le modalità di riscossione coattiva e di tutela del credito erariale.

L'articolo si occupa di stabilire:

- le modalità di riscossione dei crediti relativi alle accise;
- l'eventuale richiesta di garanzie da parte dell'amministrazione fiscale per assicurare il pagamento delle somme dovute.

L'obiettivo perseguito è quello di:

- garantire il rispetto degli obblighi fiscali da parte di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione e vendita di prodotti sottoposti ad accisa;
- reprimere e scoraggiare comportamenti illeciti, come l'evasione e l'elusione fiscale;
- proteggere le entrate tributarie dello Stato data l'importanza delle accise come fonte di finanziamento pubblico.

Art. 42 D. lgs. 504/1995 – Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

L'articolo disciplina le norme relative alla confisca dei prodotti sottoposti ad accisa e degli strumenti impiegati nelle violazioni delle disposizioni di legge. La confisca riguarda i prodotti soggetti ad accisa (ad es. alcol, prodotti energetici, tabacchi lavorati) che sono stati fabbricati, detenuti, trasportati o venduti in violazione della normativa e gli strumenti utilizzati per commettere l'infrazione, come mezzi di trasporto, macchinari o attrezzature.

La confisca è obbligatoria nei casi previsti salvo che i beni appartengano a terzi estranei al reato, i quali devono dimostrare la loro buona fede.

La confisca avviene tramite il sequestro amministrativo di beni, che poi vengono acquistati definitivamente dallo Stato al termine del procedimento.

Scopo della norma è quello di:

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

- reprimere e prevenire le violazioni disincentivando la fabbricazione, il commercio e il trasporto illegale di prodotti sottoposti ad accisa;
- tutelare le entrate dello stato impedendo l'uso illecito dei beni, salvaguardando le risorse tributarie derivanti dalle accise;
- impedire la reiterazione rimuovendo gli strumenti utilizzati per commettere l'infrazione.

Art. 43 D. lgs. 504/1995 – Sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;*
- b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.*

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

L'articolo disciplina le norme relative alla responsabilità solidale nel pagamento delle accise. Si tratta di una disposizione pensata per rafforzare le garanzie fiscali dello Stato, coinvolgendo nella responsabilità del pagamento anche soggetti terzi legati al trasporto, alla detenzione o alla distribuzione di prodotti soggetti ad accise.

Quando si verificano violazioni delle disposizioni tributarie in materia di accise, tutti i soggetti coinvolti in specifiche operazioni possono essere ritenuti responsabili in solido per il pagamento delle accise non versate. Ciò include, ad esempio, chi trasporta prodotti, detiene beni in violazione delle norme, partecipa alla vendita o distribuzione irregolare.

La responsabilità solidale consente all'Amministrazione Finanziaria di rivalersi su qualsiasi soggetto responsabile (o co-responsabile), facilitando la riscossione delle

somme dovute. L'articolo si applica a violazioni legate a prodotti soggetti ad accisa come prodotti energetici (carburanti, oli minerali); alcol e bevande alcoliche; tabacchi lavorati.

Art. 45 D. lgs. 504/1995 – Circostanze aggravanti

Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Art. 46 D. lgs. 504/1995 – Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.0L'articolo disciplina il regime delle controversie in materia di accise, stabilendo le modalità e i criteri per la risoluzione delle dispute fiscali relative ai prodotti sottoposti ad accisa.

L'articolo chiarisce che le controversie relative all'applicazione delle disposizioni del Testo Unico delle Accise (TUA) rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie e, pertanto, si applicano le norme di cui al d.lgs. 546/1992 che disciplina il processo tributario.

Le controversie possono riguardare ad esempio l'accertamento e il calcolo delle accise dovute; le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUA; le decisioni in merito a sequestri, confische e altri provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria nel contesto di violazioni in materia di accise.

Delitti contro il patrimonio culturale ai sensi dell'art. 25 septiesdecies del d.lgs. 231/2001

L'articolo 25 septiesdecies del d.lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dalla Legge 22/2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022¹⁴⁹.

L'art. 25 septiesdecies del d.lgs. 231/2001, nella sua vigente formulazione, così recita:

- 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518 novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 ter, 518 decies e 518 undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 duodecies e 518 quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 bis, 518 quater e 518 octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 518 bis c.p. Furto di beni culturali

¹⁴⁹ La Legge 22/2022 ha l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l'introduzione nel codice penale di nuove fattispecie di reato prima presenti unicamente nel Codice dei beni culturali (artt. 168 e ss. del d.lgs. 42/2004) e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. L'ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato esteso anche all'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

La norma punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro.

In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da 4 a 10 anni e la multa da euro 927 a 2.000 euro.

Art. 518 ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

L'art. 518 ter c.p. punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro.

Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto; la disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale.

Art. 518 quater c.p. Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si

intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

L'articolo in esame punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione.

La disposizione prevede inoltre che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Art. 518 octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

La disposizione punisce la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata da una disposizione della Convenzione di Nicosia (art. 9)¹⁵⁰.

Si evidenzia che mentre l'art. 485 c.p. è stato abrogato e ricondotto ad illecito civile, la disposizione dell'art. 518 octies c.p. fa rivivere il falso in scrittura privata relativa a beni

¹⁵⁰ La Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, stipulata a Nicosia il 19 maggio 2017 e non ancora entrata in vigore per il mancato raggiungimento del prescritto numero di ratifiche, si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale. L'articolo 9 della Convenzione prevede, in particolare, l'obbligo di rendere reato la riproduzione di documenti falsi e la manomissione di documenti relativi ai beni culturali mobili, qualora tali azioni abbiano come scopo quello di nascondere la provenienza illecita del bene

culturali, anche qui con la stessa tecnica per la quale l'oggetto del reato, anzi il contenuto di una scrittura – e quindi non la condotta – viene assunta come violazione penale.

È richiesto inoltre il dolo specifico giacché occorre che la scrittura sia falsificata per far apparire lecita la provenienza del bene, previsione che appare pleonastica dal momento che è evidente che il falso in sé è finalizzato a rendere lecita la provenienza del bene da mettere in circolazione.

Il comma 2 dell'articolo in esame punisce con la pena della reclusione da 8 mesi a due anni e 8 mesi chiunque fa uso della scrittura privata di cui al comma precedente senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Art. 518 nonies c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

L'articolo in esame punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione da sei mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro. La Legge 22/2022 sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali.

Art. 518 decies c.p. Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

L'articolo in esame punisce con la reclusione da 2 a 6 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'importazione illecita di beni culturali.

Art. 518 undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose

oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

L'art. 518 undecies punisce con la pena della reclusione da due a 8 anni o con la multa fino a euro 80.000 chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La medesima pena si applica anche nei confronti di chiunque non fa nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea.

La Commissione di giustizia ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 518-undecies, che prevedeva pene accessorie nel caso in cui il fatto sia commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esportazione al fine di commercio.

Art. 518 duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

L'articolo in esame punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

La fattispecie punisce con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro chiunque di strugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici (primo comma); colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000 (secondo comma). Sono qualificate come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal codice nella sentenza di condanna (terzo comma).

Art. 518 quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

La contraffazione di opere d'arte è punita dall'art. 518 quaterdecies c.p. con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro. La Legge 22/2022 inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali.

Si ricorda che l'articolo 178 del Codice dei beni culturali prevede la pena della reclusione da tre mesi a 4 anni e la multa da 103 a 3.099 euro (con aggravante se il reato è commesso da esercita attività commerciale e interdizione dalla professione) per la contraffazione di opere d'arte.

Il reato può essere commesso da chiunque.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ai sensi dell'art. 25- duodevices del D. Lgs. 231/2001

L'articolo 25 duodevices del d.lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dalla Legge 22/2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo 2022¹⁵¹.

L'art. 25 duodevices del d.lgs. 231/2001, nella sua vigente formulazione, così recita:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 sexies e 518 terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 518 sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

¹⁵¹ La Legge 22/2022 ha l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l'introduzione nel codice penale di nuove fattispecie di reato prima presenti unicamente nel Codice dei beni culturali (artt. 168 e ss. del d.lgs. 42/2004) e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

La condotta incriminatrice è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., ma la pena è inasprita. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Art. 518 terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

L'articolo in esame punisce con la reclusione da 10 a 16 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali.

La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.

Delitti contro gli animali ai sensi dell'art. 25- undevicies del D. Lgs. 231/2001

L'articolo 25 undevicies del d.lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro gli animali" è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dalla Legge 82/2025 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025.

L'art. 25 undevicies del d.lgs. 231/2001, nella sua vigente formulazione, così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 544 bis c.p. Uccisione di animali

[I]. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

[II]. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

competenza: Tribunale monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio

La norma è stata introdotta al fine di apprestare una tutela più incisiva agli animali, i quali però non ricevono copertura legislativa diretta, rimanendo ferma la tradizionale impostazione che nega un certo grado di soggettività anche agli animali. Di conseguenza risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.

La norma in esame punisce chi cagioni la morte di un animale per **crudeltà o senza necessità**. Per crudeltà va intesa la causazione della morte con modalità o per motivi che urtano la sensibilità umana. L'assenza di necessità richiama invece una nozione più ampia di quella di cui all'articolo 54, e cioè una **necessità relativa**, che rende non punibile la condotta, se posta in essere per soddisfare un bisogno umano, o fini produttivi legalizzati. La causazione della morte rispecchia il delitto di omicidio (art. 575), sia per quanto riguarda la condotta commissiva che omissiva

Art. 544 ter c.p. Maltrattamento di animali

[I]. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

[II]. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

[III]. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma e al secondo deriva la morte dell'animale.

competenza: Tribunale monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio.

La norma è stata introdotta al fine di apprestare una tutela più incisiva agli animali, i quali però non ricevono direttamente copertura legislativa, rimanendo ferma la tradizionale impostazione che nega un certo grado di soggettività anche agli animali. Di conseguenza risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.

La norma in oggetto include sia reati di mera condotta che reati di evento, punendo difatti da un lato la **sottoposizione a sevizie, fatiche insopportabili e la somministrazione di stupefacenti o sostanza vietate**, dall'altro lato la produzione, **per crudeltà o senza necessità** (v. art. 544 bis), di una **lesione** (un danno alla salute). Per quanto concerne tale elemento, è stato appurato che, a differenza dell'art. 582, non è necessaria l'insorgenza di una "malattia nel corpo o nella mente", essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del delitto, la diminuzione dell'originaria integrità dell'animale, diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.

Art. 544 quater c.p. Spettacoli o manifestazioni vietati

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

[II]. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

competenza: Tribunale monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio

La norma è stata introdotta al fine di apprestare una tutela più incisiva agli animali, i quali però non ricevono una copertura legislativa diretta, rimanendo dunque ferma la tradizionale

impostazione che nega un certo grado di soggettività anche agli animali. Di conseguenza, risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.

La norma in esame punisce l'organizzazione o la promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino strazi o sevizie per gli animali (non gare di combattimento tra animali, disciplinati dalla norma successiva). Per contro, non viene punito il mero partecipante alla gara, per cui troverà applicazione l'articolo 544 bis o il 544 ter a seconda che scaturisca rispettivamente la morte dell'animale o una lesione. Il **secondo comma** prevede una circostanza aggravante specifica, qualora i fatti siano commessi nell'ambito di scommesse clandestine, o al fine di trarne profitto, oppure qualora si cagioni la morte di un animale.

Art. 544 quinquies c.p. Divieto di combattimento tra animali

[I]. *Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.*

[II]. *La pena è aumentata da un terzo alla metà:*

- 1) *se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;*
- 2) *se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;*
- 3) *se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.*

[III]. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.*

[IV]. *Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.*

La norma è stata introdotta al fine di apprestare una tutela più incisiva agli animali, i quali però non ricevono direttamente tale copertura legislativa, rimanendo ferma la tradizionale impostazione che negava un certo grado di soggettività anche agli animali. Di conseguenza, risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.

La norma in esame punisce l'organizzazione, la promozione o la direzione di combattimenti o competizioni tra animali che possano metterne in pericolo l'integrità fisica. Per contro, il mero partecipante alla gara è punito più lievemente, sia che allevi o addestri l'animale per tale scopo, sia che acconsenta semplicemente alla partecipazione del proprio animale, anche senza un addestramento all'uopo destinato. Trattasi (almeno con riguardo al primo comma) di **reato di pericolo**, in quanto non è necessaria una effettiva lesione dell'integrità fisica dell'animale.

Per quanto concerne tale elemento, è stato appurato che, a differenza dell'art. 582, non è necessario il pericolo di insorgenza di una "malattia nel corpo o nella mente", essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del delitto, il pericolo di una mera diminuzione dell'originaria integrità dell'animale.

Art. 638 c.p. Uccisione o maltrattamento di animali altrui

[1]. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

competenza: Giudice di pace (primo comma); Tribunale monocratico (secondo comma e in caso di aggravanti ex 4 d.lg. n. 274 del 2000)

arresto: facoltativo (secondo comma)

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: consentite (secondo comma)

procedibilità: a querela di parte (primo comma); d'ufficio (secondo comma)

Viene qui apprestata tutela in via sussidiaria all'inviolabilità ed integrità del patrimonio zoologico ed avicolo.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'integrità fisica degli animali altrui e l'interesse del proprietario ad un loro efficace utilizzo.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente l'uccisione, il deterioramento o il danneggiamento di un animale altrui, **senza necessità**.

In tale ultimo concetto è compreso non solo lo stato di necessità di cui all'art. 54, ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona o ai propri beni (lo stato di necessità puro tutela scrimina invece solo le situazioni di reazione ad un pericolo verso la persona).

Società Italiana per Azioni per il Traforo Monte Bianco

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante speciale, qualora il fatto sia commesso su più di due capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su bovini ed equini, anche non raccolti in mandria.

Ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui all'ultimo comma, per "volatile" va inteso qualsiasi animale in possesso di ali (e quindi anche i polli).